

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 345

ORDINI DEL GIORNO

VOLUME UNICO

2 dicembre 2022

AS 345
Ordine del giorno
Articolo 0

DE PRIAMO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS 345);

premesso che:

Il decreto legge in esame ha il merito di intervenire in modo deciso per sostenere i cittadini e le imprese a fronte dell'aumento del prezzo dell'energia ed in questa prospettiva sono state adottate misure volte a prorogare gli effetti fino al 31 dicembre 2022;

le misure adottate per rispondere all'aumento del prezzo dell'energia non hanno però interessato gli utenti del servizio di teleriscaldamento;

nello specifico, il servizio di teleriscaldamento è un sistema innovativo e moderno, che presenta diversi vantaggi; in particolare, è un sistema che si caratterizza per la fornitura di energia termica, utilizza acqua e non gas ed è sicuro in quanto non richiede l'installazione di caldaie negli edifici, contribuendo al miglioramento ambientale del territorio;

allo stato, quindi, le misure agevolative e di sostegno sono meritevoli di essere estese anche agli utenti del servizio di teleriscaldamento posto che l'esclusione dei medesimi appare irrazionale ed ingiusta, attesi anche gli effetti positivi che tali sistemi assumono nella riduzione dell'inquinamento ed in termini di efficientemente energetico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere le misure agevolative previste anche agli utenti del servizio di teleriscaldamento attraverso la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA relativa al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, al fine di fronteggiare e contenere i costi delle bollette.

G/345/1/5

A.S. 345
Ordine del giorno
Articolo 1

SIGISMONDI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022;

considerato che:

il Consorzio di Bonifica Centro è un ente di diritto pubblico, ai sensi degli articoli 54 e seguenti del Regio Decreto 13 febbraio 1993, n. 215 e dell'articolo 862 del codice civile, deputato, in via prioritaria, alla gestione e valorizzazione delle opere e delle infrastrutture di bonifica e di irrogazione;

tale Consorzio, non rientrando nella categoria degli enti territoriali né in quella delle imprese, risulta escluso dai destinatari dei benefici ed agevolazioni previste nel summenzionato articolo;

rilevato che:

l'attività principale svolta dal Consorzio di Bonifica Centro è quella della "distribuzione idrica" la cui gestione richiede l'impiego di impianti di pompaggio fortemente "energivori" poiché oltre l'80% dell'acqua che vi è destinata necessita di un processo di sollevamento;

nello specifico, il consumo medio annuo di energia elettrica del Consorzio di Bonifica Centro supera i 15.000 MWh (15.000.000 di kWh), con una spesa stimata per il 2022 di circa 7,2 milioni di euro. Tale spesa, risulta essere insostenibile e fuori dalla portata del bilancio di previsione di un Ente che conta di entrate di contribuzione non sufficienti a coprire gli aumenti subiti dai costi energetici;

considerato inoltre che:

il Consorzio di Bonifica Centro, come anche gli altri consorzi di Bonifica abruzzesi, svolge attività di pubblica utilità, occupandosi, in particolare, di distribuzione idrica, analogamente al Servizio Idrico Integrato, al quale è stato invece riconosciuto il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, tra i destinatari dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge in esame, anche i Consorzi di Bonifica, allo scopo di scongiurare ulteriori aumenti a carico dei consorziati per coprire le spese legate alla notevole crescita del costo dell'energia elettrica e a ridurre, al contempo, quelli attualmente in essere, a beneficio di tutto il settore agricolo regionale.

9/345/3/5

CROATTI, NAVE, LICHERI Sabrina

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

il Capo I del provvedimento in esame reca diverse misure in materia di energia elettrica;

considerato che:

l'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da taluni impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili. Si tratta delle seguenti tipologie di impianti: impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia, nonché impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione e sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010;

tale norma, in base a un'applicazione estensiva, trova applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali. Nel mese di ottobre, i Comuni hanno ricevuto dal GSE le fatture per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'applicazione retroattiva del predetto meccanismo di "compensazione a due vie" sul prezzo dell'energia elettrica. Le stime dell'Anci mostrano che la restituzione degli extraprofitti generati da impianti rinnovabili in "conto energia" impatta su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni;

l'ANCI ha da subito contestato l'applicazione di tale norma alle Pubbliche amministrazioni, ed in particolare ai Comuni, per evidenti ragioni: i proventi dei Comuni, proprietari degli impianti, non sono in alcun modo assimilabili alla nozione di "extraprofitto", con riferimento sia al profilo soggettivo che oggettivo. In relazione all'ambito soggettivo non si tratta di ricavi o profitti di natura privatistica, ma di entrate o proventi di natura pubblicistica; in relazione al profilo oggettivo si tratta di proventi destinati alla collettività e all'erogazione dei servizi ai cittadini e non all'utile o profitto privato;

in tal modo si finisce per penalizzare gli enti locali che hanno investito nelle fonti rinnovabili, anche al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico, con l'effetto paradossale che gli stessi Comuni si trovano, da un lato, a restituire importi ingenti derivanti

dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, dall'altro, a ricevere contributi statali contro il caro energia che devono anch'essi fronteggiare;

è di tutta evidenza, dunque, la necessità di chiarire in via interpretativa o normativa l'esclusione dei Comuni dall'applicazione della norma recata dall'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022,

impegna il Governo:

a prevedere espressamente, nell'ambito dell'esame della legge di bilancio per l'anno 2023, che il meccanismo di compensazione a due vie non si applichi agli enti locali.

G/345/3/5

2/2

A.S. 345
Ordine del giorno
Articolo 0

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premesso che:

si ritiene necessario promuovere la diffusione di fonti di energia sostenibili, mediante semplificazioni di carattere amministrativo, in funzione anche di favorire il raggiungimento dell'obiettivo 7 dell'agenda ONU 2030, diretta ad assicurare a tutti l'accesso all'energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e moderna;

si ritiene altresì necessario procedere a semplificazioni al fine di sostenere le imprese turistiche nell'attuale contesto di crisi energetica evitando a queste ulteriori costi economici per duplicazioni di adempimenti amministrativi;

gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

impegna il Governo:

al fine di massimizzare la produzione energetica da fonte solare, ad intervenire nelle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, al fine di escludere la necessità di autorizzazioni per la realizzazione di pergolati fotovoltaici (come individuati alle voci 38, 39 e 41 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, e con altezza non superiore a 3,5 ml dal piano di posa);

ad intervenire sull'art. 149, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (che individua gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica) e sull'allegato A al Decreto Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31 (che reca l'elenco degli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica), per escludere da ulteriori valutazioni autorizzative l'installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5, del DPR n. 380/2001, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico.

G/345/4/5

AS 345
Ordine del giorno
Articolo 0

DE PRIAMO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS 345);

premessi che:

con l'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, (c.d Decreto Ristori) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono state adottate disposizioni in forza delle quali la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei predetti soggetti, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del d.lgs. n. 42/2004; la suddetta misura è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2022 dall'art. 40, comma 1, del Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175;

la suddetta misura ha avuto un particolare rilievo durante il periodo di emergenza sanitaria in quanto ha consentito alle imprese del settore di esercitare l'attività e di ridurre gli effetti negativi legati alle restrizioni imposte per contrastare la diffusione dei contagi;

nella attuale fase caratterizzata dalla crisi energetica con evidenti riflessi sul settore produttivo economico e sociale è opportuno assicurare continuità alla suddetta misura da estendere sino al 31 dicembre 2023 allo scopo di sostenere le attività di ristorazione e somministrazione già fortemente colpite dalla emergenza pandemica;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere in un prossimo provvedimento l'estensione al 31 dicembre 2023 della validità ed efficacia delle disposizioni in materia di utilizzo temporaneo di suolo pubblico di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine di sostenere il settore della ristorazione e della somministrazione già fortemente colpito dalla crisi pandemica.

G/345/5/5

CAMUSSO, MISIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 345, di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

premesso che:

l'articolo 3, comma 10, del decreto-legge in conversione modifica l'ambito applicativo del regime fiscale previsto per il 2022 dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, il cosiddetto "Decreto Aiuti-*bis*", con il quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si era stabilito che non partecipassero alla formazione del reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore e le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas naturale, entro il limite complessivo di 600 euro;

la novella introdotta dal decreto-legge in esame innalza da 600 a 3000 euro il limite del valore dei *fringe benefit* non tassabili in capo ai lavoratori dipendenti per l'anno 2022; tuttavia, l'ulteriore modifica introdotta all'articolo 3, comma 10, lettera a), circoscrive la deroga all'articolo 51, comma 3, del TUIR alla sola prima parte del terzo periodo di tale disposizione: ciò determina la conseguenza che, in base alla previsione contenuta nella seconda parte del terzo periodo dell'articolo 51, comma 3, e non derogata, in caso di superamento della soglia di esenzione l'intero importo dei *benefit* erogati torna ad essere assoggettato a tassazione;

tale misura di sostegno per affrontare il caro bollette non ha alcuna valenza generale con il rischio di essere affidata alle azioni unilaterali dei datori di lavoro. L'erogazione e la stessa quantità sono a discrezione delle imprese determinando così ulteriori elementi di divaricazione. Incide, inoltre, sulla contrattazione aziendale, per l'incentivo di natura fiscale, che già riguarda solo una parte del mondo del lavoro;

impegna il Governo:

ad adottare ogni intervento necessario a rimuovere le problematiche evidenziate in premessa e, in particolare: ad adottare i correttivi che consentano un'applicazione con valenza generale della norma, svincolando la stessa da decisioni unilaterali del datore di lavoro; a garantire che la tassazione a carico dei beneficiari, in caso di mancato rispetto del limite, si applichi soltanto alla parte eccedente i 3.000 euro.

G/345/6/5

A.S. 345
Ordine del giorno
Articolo 3

GUIDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame, al comma 10, modifica una norma transitoria, concernente il periodo di imposta relativo al 2022, la quale prevede un regime di maggior favore in materia di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo;

considerato che:

i soggetti che offrono solo servizi di assistenza domiciliare senza scopo di lucro non possono godere *ex lege* delle agevolazioni studiate per i lavoratori domestici dipendenti da persone fisiche;

nello specifico, infatti, pur garantendo lo stesso bene giuridico (l'assistenza domiciliare), in Italia, a differenza di quanto previsto in altri paesi europei, le persone giuridiche non profit non godono di alcuna agevolazione e, pertanto, sono costrette ad offrire un servizio assistenziale a costi maggiori (a volta proibitivi) per soggetti spesso non abbienti e allo stesso tempo non sufficientemente autonomi per cercare ed assumere un collaboratore domestico come soggetti privati;

impegna il Governo:

ad integrare le norme destinate alle agevolazioni e/o incentivi previsti per i lavoratori domestici anche nei confronti delle organizzazioni no profit con documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare che offrono il servizio di assistenza domiciliare a soggetti privati.

G/345/7/5

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato, in sede di discussione dell'A.S. 345,

premessi che:

dal 2020 cittadini ed imprese sono sottoposti a situazioni di stress economico dovute al periodo pandemico e alla successiva tensione politica internazionale, tuttora in essere: le due situazioni si sono succedute senza soluzione di continuità;

in particolar modo le imprese di ristorazione hanno dovuto far fronte a forti perdite economiche da mancato guadagno (disposizioni per l'emergenza sanitaria Covid-19; incremento dei costi dell'energia e delle materie prime);

impegna il Governo:

nella necessità di poter e dover garantire la completa fruizione dei servizi offerti dalle attività di ristorazione alle persone disabili, di riconoscere a dette attività un aiuto economico di euro 1.000 finalizzato alla sostituzione o rifacimento degli impianti sanitari in ceramica (vasi sanitari con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri) , ovvero di tutte le spese effettivamente sostenute (posa in opera, sistemi di scarico, opere idrauliche e murarie) dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024).

GUIDI

9/345/8/5

ORDINE DEL GIORNO

Art. 9

DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge " Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (A.S. 345),

premesso che:

l'articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. Superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. La disposizione introduce tuttavia, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all'applicazione di tale riduzione;

la norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023;

considerato che:

come noto, alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente, gli enti pubblici possono rientrare nell'agevolazione in esame solo in qualità di condòmini;

come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/2020, considerato che il legislatore si riferisce ai «condomini» e non alle "parti comuni" di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui si discute l'edificio oggetto degli interventi deve essere necessariamente costituito in condominio secondo la disciplina civilistica vigente;

valutato che:

la nuova Direttiva comunitaria per l'efficienza energetico propone di ridurre l'uso dell'energia comunitaria di almeno il 9% entro il 2030 rispetto allo scenario di riferimento del 2020. Ciò equivale ad un taglio, rispettivamente, del 39% sui consumi di energia primaria e del 36% su quelli finali;

il punto centrale della proposta prevede l'introduzione di "standard minimi di rendimento energetico" (MEPS) uniformi in tutta Europa e non solo per i nuovi edifici e le ristrutturazioni importanti. In futuro, tutti gli edifici residenziali dovranno raggiungere almeno la classe F entro il 2030, gli edifici pubblici e non residenziali già entro il 2027;

impegna il Governo:

in linea con quanto è all'esame della Commissione Europea, a riconoscere, nel primo provvedimento utile, la possibilità di fruire del Superbonus anche per gli edifici pubblici.

A.S. 345
ORDINE DEL GIORNO
Art. 10

PIRONDINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

l'articolo 10, comma 3, del provvedimento in esame inserisce un articolo aggiuntivo nel decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese nominativamente individuati ed esplicitati nell'allegato IV-bis al medesimo decreto;

nello specifico, in base a quanto emerge dal richiamato allegato IV-bis si tratta di una serie di interventi tra i quali figura la Gronda di Genova;

considerato che:

il progetto SPEA di raddoppio delle autostrade A10 e A7 nel nodo di Genova (progetto Gronda di Genova) ha l'obiettivo di alleggerire il tratto di A10 più interconnesso con la città di Genova – cioè quello dal casello di Genova Ovest (Porto di Genova) sino all'abitato di Voltri – trasferendo il traffico passante su una nuova infrastruttura che si affianca all'esistente, costituendone di fatto un potenziamento "fuori sede";

le attività di progettazione del passante autostradale di Genova sono state, come noto, caratterizzate da un iter molto complesso. Il progetto definitivo sviluppato dal concessionario è stato approvato dalla Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie stradali con decreto del 7 settembre 2017 e, nel corso del 2018, il concessionario ha predisposto la progettazione esecutiva, sulla quale la struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha effettuato uno specifico approfondimento mediante la metodologia dell'analisi costi-benefici;

nella conclusione dell'analisi costi-benefici, pubblicata ad agosto 2019 sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Gruppo di lavoro del citato dicastero ribadisce la necessità di valutare alternative alla Gronda di Ponente di Genova e all'interconnessione con le autostrade A7, A10 e A12, e di approfondire le predette alternative, anche attraverso un confronto con i livelli istituzionali territoriali;

secondo quanto riportato nel citato documento "il funzionamento dei due lotti che compongono il progetto della gronda di Genova, e cioè da una parte il raddoppio della A7 e, dall'altra, quello della A10, si è dimostrato essere funzionalmente separabile e caratterizzato da differenti livelli di fattibilità, con il primo (A7) significativamente più elevato del secondo

(A10)". La sostituzione del secondo lotto (raddoppio della A10) con altre ipotesi di potenziamento del quadrante occidentale fondate sul potenziamento della viabilità urbana di costa si traduce in un deciso incremento degli indicatori di fattibilità e della loro stabilità;

tra le alternative progettuali alla Gronda considerate dall'analisi costi-benefici figura anche quella presentata nel 2018 da un gruppo di tecnici genovesi consistente, in estrema sintesi, nel prolungamento in tunnel della cosiddetta "strada a mare" (via Guido Rossa) di circa 3,5 chilometri. Lo studio trasportistico correlato evidenzia come tale intervento possa ridurre del 40 per cento il traffico sulla tratta autostradale genovese A10, mentre la realizzazione della Gronda lo ridurrebbe di non più del 20 per cento. Tale progetto avrebbe, inoltre, rispetto alla Gronda, un minore costo, impatto ambientale e tempo di realizzazione (circa 3 anni);

rilevato che:

l'opera relativa al nodo genovese è inserita nella proposta di definizione consensuale della procedura di contestazione, avviata nei confronti di Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI) a seguito del crollo del viadotto sul fiume Polcevera. I tempi di avvio dei lavori sono stati pertanto strettamente correlati a quelli di definizione del citato provvedimento, nonché a quelli di approvazione del Piano economico finanziario di ASPI;

nel giugno 2021, l'allora Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 3-02354, presentato alla Camera dei deputati, affermava che: "il citato Piano economico finanziario, su cui gli uffici del Ministero, unitamente a quelli del Ministero dell'Economia e delle finanze stanno eseguendo ulteriori approfondimenti, prevede l'effettuazione, da parte del concessionario, di investimenti sull'intera rete gestita, pari a 13,2 miliardi di euro, di cui 4,3 miliardi di euro, relativi al passante autostradale di Genova";

il Viceministro delle infrastrutture e trasporti, on. Rixi, ad inizio novembre 2022, a margine di un evento dell'Istituto Idrografico della Marina Militare su Nave Vespucci a Genova, ha dichiarato che il dicastero è in attesa di un documento di una commissione di esperti che porterà le sue risultanze sulla Gronda a metà dicembre per poi procedere. Più recentemente, dopo un colloquio con il sindaco di Genova, a margine del convegno d'apertura della 'Genova Smart Week', ha dichiarato che: "il protocollo d'intesa per costruire la Gronda autostradale del Ponente di Genova sarà firmato a inizio dicembre dagli enti locali. Partirà poi il lotto 'o', entro 40 giorni dovrà esprimersi il Consiglio superiore dei lavori pubblici per avviare il lotto 'i', lo scavo del tunnel partirà in contemporanea da Bolzaneto e Vesima", aggiungendo, inoltre, che le risorse per la realizzazione dell'opera sono a carico di Aspi, ma che al contempo "serve un tavolo con il Mef per garantire l'equilibrio economico delle opere, non solo la Gronda, ma 12 miliardi di investimenti che devono essere aperti immediatamente",

impegna il Governo:

a sospendere l'iter di realizzazione del progetto della Gronda di Genova, con particolare riferimento al raddoppio della A10, al fine di rivedere e migliorare il progetto stesso, basato su scenari di domanda e dimensionamenti datati, e le ulteriori opere collegate, così come suggerito anche nell'analisi costi-benefici citata, nonché di consentire una compiuta verifica e valutazione delle alternative progettuali proposte così da pervenire a soluzioni condivise secondo modalità eco-sostenibili;

ad informare le Commissioni parlamentari competenti per materia in merito al quadro finanziario dell'opera, con particolare riferimento alle risorse disponibili e all'eventuale fabbisogno residuo.

Q/345/10/5

ORDINE DEL GIORNO

Art. 10

PIRONDINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

l'articolo 10, comma 3, del provvedimento in esame inserisce un articolo aggiuntivo nel decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese nominativamente individuati ed esplicitati nell'allegato IV-bis al medesimo decreto;

nello specifico, in base a quanto emerge dal richiamato allegato IV-bis si tratta di una serie di interventi tra i quali figura la Gronda di Genova;

rilevato che:

l'opera autostradale presenta un tracciato di circa 65 chilometri, con il 90 per cento in galleria, che devierebbe parte del traffico pesante e di transito al di fuori del centro urbano; il progetto della Gronda di Genova, la cui compatibilità ambientale è stata deliberata con decreto ministeriale, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali, n. 28 del 23 gennaio 2014, è un progetto complesso che ha un costo complessivo di 4,7 miliardi di euro per 120 mesi di realizzazione e che prevede il potenziamento fuori sede della A10 tra Genova Ovest e Vesima, la realizzazione della carreggiata nord della A7 tra Genova Ovest e Bolzaneto e della carreggiata Est della A12, con nuovi rami di svincoli, rampe e raccordi, nonché la realizzazione dell'opera a mare, nel canale di calma del porto di Genova, con l'ampliamento dell'attuale fascia laterale a servizio dell'aeroporto, ai fini della messa in sicurezza dell'aeroporto medesimo;

il progetto presentato ai fini della valutazione d'impatto ambientale (Via) ha compreso anche l'Autorizzazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, per 12.051.164 mc, e la valutazione di incidenza per i SIC IT1331402 – Beigua – Monte Dente – Gargassa – Pavaglione, IT1331501 – Praglia – Pracaban – Monte Leco – Punta Martin, IT1331615 – Monte Gazzo, e ZPS IT1331578 – Beigua – Turchino;

in merito alla documentazione di progetto presentata ai fini della Via sono stati necessari ulteriori approfondimenti ambientali, con particolare riferimento alla vulnerabilità della falda e alle caratteristiche chimico-fisiche dei litotipi affioranti, alle caratteristiche di permeabilità del substrato e alla profondità della falda, alle interferenze con i pozzi e alle sorgenti censite all'interno dell'area vasta d'intervento;

valutato che:

occorre rilevare che le Linee guida operative per la valutazione delle opere pubbliche – settore stradale, adottate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a settembre 2022, riprendendo quanto disposto dal DPCM 3 agosto 2012, richiedono la preparazione di un'analisi costi-benefici (ACB) in specifici casi, vale a dire per le opere con investimenti superiori ai 10 milioni di euro, prive di introiti tariffari e per le opere di qualsiasi dimensione, esclusi gli interventi di rinnovo del capitale (ad esempio, manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione), per le quali è prevista una tariffazione del servizio;

le Linee Guida precisano che, in tali casi, le analisi si incentrano per le diverse alternative progettuali sull'analisi della domanda, sulla sostenibilità finanziaria e sulla bancabilità per quelle opere ove è previsto il ricorso a capitali privati, sull'analisi costi-benefici e sull'analisi dei rischi; l'ACB potrà essere svolta anche per tenere conto di uno scenario di traffico che contempli gli effetti di lungo termine sullo sviluppo dei trasporti legati all'emergenza COVID-19;

considerato che:

alla luce della mutata situazione economico-sociale e ambientale del territorio, delle diverse opzioni di tracciati alternativi proposti nel corso degli anni che hanno coinvolto gli enti locali, i comitati e le associazioni rappresentative degli interessi del territorio, nonché delle molteplici criticità che l'attuale opera comporta per il territorio e la cittadinanza interessata, appare opportuno sospendere ogni attività di avanzamento delle opere in attesa che venga rilasciata la valutazione di impatto ambientale aggiornata allo stato attuale dei siti interessati dalla realizzazione, anche tenuto conto che alcuni di essi destinati ad essere utilizzati come cantieri siano stati destinati nel tempo ad altri usi,

impegna il Governo:

a sottoporre l'intera opera ad una nuova valutazione di impatto ambientale e, al contempo, in attesa che venga rilasciata la predetta valutazione di impatto ambientale, a sospendere ogni attività di avanzamento delle opere, anche al fine di approfondire le conseguenze sul territorio connesse ai mutamenti ambientali e socio-economici e agli scenari di traffico;

a prevedere, al fine di scongiurare significativi e negativi impatti economici, sociali ed ambientali dell'opera, che tutti gli interventi ricompresi nel progetto della Gronda siano realizzati solo a seguito di conclusione positiva dell'analisi costi-benefici.

9/345/11/5

2/2

ORDINE DEL GIORNO

Art. 15

MAZZELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge " Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (A.S. 345),

premesso che:

l'articolo 15, commi 1 e 2, incrementa di 1.558.473 euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa relativa ai contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato, già stipulati, ai sensi della normativa vigente, dal Ministero dell'interno con un'Agenzia di somministrazione di lavoro per consentire una più rapida definizione delle procedure volte all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, al fine di adeguare tali contratti agli incrementi retributivi derivanti dalla sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni centrali per il triennio 2019-2021;

i contratti a termine a cui fa riferimento la norma in esame sono quelli di cui all'articolo 103, comma 23, del D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) che autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a tempo determinato da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari e nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2021 e di 20 milioni per il 2022;

considerato che:

sempre in un contesto emergenziale connesso alla pandemia, parimenti, l'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione;

in tale contesto, all'Agenzia Industrie Difesa (nel proseguo AID) - ente di diritto pubblico controllato dal Ministero della Difesa che ha il compito di provvedere al coordinamento ed alla gestione degli stabilimenti industriali ad essa assegnati al fine di gestire unitariamente "le attività delle unità produttive ed industriali della difesa" - è stato assegnato, tra gli altri, lo stabilimento militare «Spolette» di Torre Annunziata (ai sensi dei decreti ministeriali del 24 aprile 2001 e del 24 ottobre 2001, come modificati dal decreto del Ministro della Difesa del 25 giugno 2015);

tra gli obiettivi prefissati - come peraltro si evince dal piano integrato di attività ed organizzazione 2022-2024 - con specifico riguardo allo stabilimento militare «Spolette» di Torre Annunziata, figurano:

- l'incremento della produzione di mascherine facciali di tipo FFP2, a beneficio dell'intero paese, per fronteggiare la grave carenza di mascherine sul mercato mondiale nel pieno dell'emergenza pandemica, in collaborazione con la Struttura Commissariale;

- l'incremento ed il potenziamento delle attività di dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti cartacei (Demat), con accordi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni della regione Campania;

nonostante gli accordi contrattuali in essere, l'attività produttiva si è conclusa anticipatamente con il licenziamento di 42 lavoratori,

impegna il Governo:

a stanziare, nel prossimo provvedimento utile, sulla scia di quanto fatto con l'articolo 15 del presente decreto, le risorse necessarie da destinare al rifinanziamento del progetto relativo allo Stabilimento «Spolette» di Torre Annunziata al fine di ricollocare i 42 dipendenti licenziati, riprendendo la produzione delle mascherine chirurgiche e facciali di tipo FFP2, nonché il necessario progetto di incremento e potenziamento delle attività di dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti cartacei.

G/345/12/5

A.S. 345
Ordine del giorno
Articolo 1

SIGISMONDI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premesso che:

le amministrazioni pubbliche della Regione Abruzzo, nonché i cittadini e le imprese, evidenziano l'importanza di valorizzare e potenziare, ciascuno per le proprie necessità (lavoro, studio, turismo, trasporto pubblico e di merci) l'Asse Attrezzato per le aree metropolitane delle Province di Chieti e di Pescara, un'opera strategica di valenza nazionale;

è stata posta la questione della necessità e possibilità che questa venga acquisita stabilmente nel patrimonio statale e gestita in via ordinaria dall'ANAS Spa, e dell'impossibilità da parte del Consorzio Industriale dell'area Chieti-Pescara e di Regione Abruzzo;

impegna il Governo:

ad assegnare al Consorzio Industriale dell'area Chieti-Pescara, in liquidazione, risorse finanziarie adeguate, valutate in 14.000.000 milioni, finalizzate all'adempimento delle seguenti posizioni debitorie: società Farsura Costruzioni Spa; obbligazioni derivanti dalla sentenza n. 326/2001 della Corte d'Appello dell'Aquila; ulteriori posizioni debitorie con sentenza passata in giudicato.

G/345/13/5

AS 345
Ordine del giorno
Articolo 0

ROSA, SIGISMONDI, DE PRIAMO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno del settore energetico e di finanza pubblica (AS 345);

premesso che:

i fenomeni metereologici estremi, negli ultimi anni, sono in aumento e stanno avendo sempre maggiori impatti sui Paesi di tutto il mondo;

in Italia, nei primi dieci mesi del 2022, sono stati registrati nella circa 254 fenomeni meteorologici estremi;

secondo i dati ISPRA, il 94% dei comuni italiani è a rischio frane, alluvioni ed erosione costiera: dieci Regioni (Valle D'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria) e la Provincia autonoma di Trento hanno il 100% di comuni interessati da aree a pericolosità da frana P3-P4, idraulica media e/o erosione costiera;

le Regioni Abruzzo, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Puglia, Sardegna, Piemonte, Campania con una percentuale di comuni interessati maggiore del 90%.

In termini di superficie, le aree classificate a pericolosità da frana elevata e molto elevata (P3-P4) o a pericolosità idraulica media rappresentano il 18,4% del territorio nazionale;

l'ultimo disastroso episodio è quello che ha colpito l'isola di Ischia nella notte tra il 25 e il 26 novembre scorsi;

il decreto-legge in esame riconosce un credito d'imposta in favore dei contribuenti che effettuano lavori di efficientamento energetico pari al 90% dell'importo degli interventi;

impegna il Governo a:

valutare, al fine di tutelare la pubblica incolumità, iniziative volte a incentivare la delocalizzazione di abitazioni situate in zone a rischio idrogeologico e regolarmente autorizzate, anche tramite l'utilizzo del credito d'imposta in favore di coloro i quali intendano effettuare lavori di demolizione degli edifici situati in zona di rischio e la successiva ricostruzione all'interno del medesimo Comune, in aree individuate come idonee dall'Autorità Distrettuale di Bacino competente per territorio.

Q/345/14/5

ORDINE DEL GIORNO

Art.1

PATTON,

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

l'Italia è un Paese fortemente dipendente dall'estero per molteplici materie prime, fra cui rientrano l'energia e i fertilizzanti;

tale dipendenza, per il comparto agroalimentare, si traduce, nell'attuale congiuntura che stiamo vivendo, in un significativo aggravio di costi e in una significativa perdita di redditività;

la disponibilità di energia e fertilizzanti chimici è fortemente legata alle importazioni da Paesi terzi soggetti a sanzioni o a instabilità politica;

la sicurezza delle produzioni alimentari del nostro Paese risulta fortemente a rischio, nonché soggetta a una serie di crisi che si manifestano una dopo l'altra: pandemia, crisi dei rincari e della logistica, crisi energetica e inflattiva e dei fertilizzanti, volatilità dei mercati internazionali, impatto dei cambiamenti climatici, conflitto in corso in Ucraina;

nel nostro Paese esiste un patrimonio improduttivo costituito dagli scarti agroalimentari e dalle acque reflue delle aziende agroalimentari aderenti ai Consorzi di Tutela e ai Distretti del Cibo, che potrebbe essere impiegato per produrre fertilizzanti organici ed energia elettrica e termica;

considerato che:

il Legislatore ha già provveduto a equiparare il digestato ai fertilizzanti di origine chimica (art. 21 del DL 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51) e a disciplinare la produzione e l'utilizzazione del digestato anche di origine agroindustriale (Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016);

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di valorizzare gli scarti agroalimentari di qualità provenienti da aziende appartenenti a uno stesso Consorzio di tutela p Distretto del Cibo superando il vincolo di proprietà o gestione dell'impianto di digestione anaerobica da parte di una delle aziende aderenti o associate contenuto all'art. 29 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, in modo da supportare le aziende che non possono autonomamente possedere o gestire un suddetto impianto;

a valutare l'opportunità di allargare la platea di aziende agroalimentari che possono valorizzare a fini agronomici le acque reflue, superando il vincolo quantitativo e delle piccole aziende agroalimentari contenuto nel Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, in modo da rendere maggiormente possibile la produzione di fertilizzanti organici e di energia elettrica e termica negli impianti di digestione anaerobica termofila.

9/345/15/5

A.S. 345
Ordine del giorno
Articolo 0

IANNONE, BUCALO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premesso che:

con uno stanziamento di 33, 81 miliardi di euro, la Missione 4 del PNRR ha l'obiettivo di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, competitività e resilienza;

tali risorse sono destinate, in particolare, a migliorare e potenziare l'istruzione e ricerca per l'impresa, a colmare le carenze nell'offerta di servizi di educazione e il gap nelle competenze di base;

considerato che:

numerose sono le segnalazioni dei dirigenti scolastici relative alla gestione degli istituti, alla luce dei tagli organici e degli interventi attuativi del PNRR;

valutato che:

le risorse necessarie a colmare tale lacuna, per complessivi 300 milioni di euro, sono rinvenibili nelle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimenti 1.3 e 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito non spese di cui all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni;

impegna il Governo:

- a) ad assegnare, per l'anno scolastico 2022/2023, alle istituzioni scolastiche statali un organico aggiuntivo di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario;
- b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine delle lezioni, finalizzati al recupero degli apprendimenti e all'orientamento, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia;
- c) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine delle lezioni, per finalità connesse all'attuazione amministrativa del PNRR.

9/345/16/5

**Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 345

EMENDAMENTI

Da art. 1 ad art. 8

VOLUME 1

2 dicembre 2022

A.S. 345
Emendamento
Art. 1

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, premettere i seguenti: << 01. All'articolo 1 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: " pari al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: " pari al 50 per cento";*
- b) al comma 2, le parole: " pari al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: " pari al 50 per cento";*
- c) al comma 3, le parole: " pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: " pari al 50 per cento";*
- d) al comma 4, le parole: " pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: " pari al 50 per cento";*

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";*
- b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";*
- c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";*
- d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";*
- e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:*

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

1.1

A.S. 345

Emendamento

Art. 1

BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 1 premettere il seguente:

<<01. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole *"terzo trimestre 2022"*, sono sostituite dalle seguenti: *"primo trimestre 2022"*;
- b) al comma 4, le parole *"terzo trimestre 2022"*, sono sostituite dalle seguenti: *"primo trimestre 2022"*;
- c) al comma 11, prima della lettera a) sono inserite le seguenti:
 - 0a)* al comma 3, le parole *"secondo trimestre 2022"*, sono sostituite dalle seguenti: *"primo trimestre 2022"*;
 - 0b)* al comma 4, le parole *"secondo trimestre 2022"* sono sostituite dalle seguenti: *"primo trimestre 2022."* .>>

1.2

AS 345
EMENDAMENTO

Art. 1

DURNWALDER,

Al comma 1, anteporre il seguente:

"01. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 3, le parole "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";
- b. al comma 4, le parole "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";
- c. al comma 11, prima della lettera a) sono inserite le seguenti:

"0a) al comma 3, le parole "secondo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

0b) al comma 4, le parole "secondo trimestre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022".

1.3

LOMBARDO

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 3, le parole “terzo trimestre 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “primo trimestre 2022”;
- b. al comma 4, le parole “terzo trimestre 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “primo trimestre 2022”;
- c. al comma 11, prima della lettera *a)* sono inserite le seguenti:
 - “0a) al comma 3, le parole “secondo trimestre 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “primo trimestre 2022”;
 - 0b) al comma 4, le parole “secondo trimestre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “primo trimestre 2022.”.

1.4

A.S. 345

Emendamento

Art. 1

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 le parole *“pari al 40 per cento della spesa sostenuta”* sono sostituite dalle seguenti *“pari al 60 per cento della spesa sostenuta”* ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo *“«Il credito di imposta di cui al periodo precedente è riconosciuto in misura pari all'80 per cento qualora l'impresa alberghiera beneficiaria abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 50 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.*

1.5

A.S. 345

Emendamento

Art. 1

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 le parole *"pari al 30 per cento della spesa sostenuta"* sono sostituite dalle seguenti *"pari al 50 per cento della spesa sostenuta"* ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo *"Il credito di imposta di cui al periodo precedente è riconosciuto in misura pari al 70 per cento qualora l'impresa alberghiera beneficiaria abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 50 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019."*»

1.6

A.S. 345
Emendamento
Articolo 1

SIGISMONDI, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Al comma 1, dopo le parole: «sono riconosciuti,» inserire le seguenti: «nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese,».

1.7

EMENDAMENTO

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

ART. 1

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo:

"Il contributo straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.175, è riconosciuto altresì agli esercenti le libere professioni ed ai lavoratori autonomi."

Conseguentemente,

al comma 7, sostituire le parole 2.726,454 milioni con le parole 2.716,454 milioni e le parole 317,546 milioni con le parole 307,546 milioni;

all'articolo 15, comma 5:

- a) all' alinea, sostituire le parole: "6.037,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.546,459 milioni di euro per l'anno 2023", con le seguenti: ""6.047,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.556,459 milioni di euro per l'anno 2023";
- b) alla lettera d), premettere le seguenti parole: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023"

1.8

A.S. 345

Emendamento

Art. 1

MANCA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:" Il contributo straordinario, di cui al presente comma, è riconosciuto altresì agli esercenti le libere professioni ed ai lavoratori autonomi."

1.9

AS 345
EMENDAMENTO
Art.1

PATTON, DURNWALDER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.10

A.S. 345
Emendamento
Art. 1

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.».

1.11

AS 345

Emendamento

Articolo 1

Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.».

1.12

A.S. 345

Emendamento

Art. 1

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo:

“Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto, alle imprese alberghiere e termali, alle condizioni ivi previste anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta ed autoconsumata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. L'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica”.

1.13

AS 345
EMENDAMENTO
Art. 1

PATTON, DURNWALDER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<< 1-bis. Sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo e quarto trimestre 2022, alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 che sono attive nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, a prescindere dalla classificazione ATECO di riferimento, è riconosciuto il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, nella medesima percentuale ed alle medesime condizioni previste al comma 1.>>".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis., stimati in 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto ad euro 32 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto ad euro 15 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.14

A.S. 345

Emendamento

Art. 1

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1.bis. Al comma 3, articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle. «35 per cento»

Conseguentemente, sostituire il comma 7, con il seguente: «7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.126,454 milioni di euro l'anno 2022 e 317,546 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.444 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto alle restanti risorse ai sensi dell'articolo 15.»

1.15

A.S. 345

Emendamento

Art. 1

MARTELLA, ASTORRE, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

“1-bis. All’articolo 3, comma 2, ed all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2022», sono inserite le parole «, ad eccezione delle imprese che, in possesso di fatture stimate, non abbiano ancora ricevuto le relative fatture di conguaglio; per queste ultime il credito è utilizzabile entro la data del 30 giugno 2023”.

1-ter. Con riferimento al terzo e al quarto trimestre dell’anno 2022, i fornitori di energia elettrica e gas naturale, di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ed al comma 1 del presente articolo, che siano in possesso dei dati reali forniti dal distributore o dei dati provenienti dalle autoletture, emettono le fatture di conguaglio non oltre la data del 15 febbraio 2023, al fine di consentire alle imprese di poter beneficiare del credito entro la prevista scadenza del 30 giugno 2023, dando comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023”.

1.16

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

“1-bis. All’art. 3, comma 2, ed all’art. 4, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2022», sono inserite le parole «, ad eccezione delle imprese che, in possesso di fatture stimate, non abbiano ancora ricevuto le relative fatture di conguaglio; per queste ultime il credito è utilizzabile entro la data del 30 giugno 2023”.

1-ter. Con riferimento al terzo e al quarto trimestre dell’anno 2022, i fornitori di energia elettrica e gas naturale, di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell’art. 1 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, ed al comma 1 del presente articolo, che siano in possesso dei dati reali forniti dal distributore o dei dati provenienti dalle autoletture, emettono le fatture di conguaglio non oltre la data del 15 febbraio 2023, al fine di consentire alle imprese di poter beneficiare del credito entro la prevista scadenza del 30 giugno 2023, dando comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023”.

1.17

A.S. 345
Emendamento
Art. 1

MANCA, MISIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. Alle imprese ed agli enti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 10 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre e quarto trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 100 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.”

1.18

A.S. 345
Emendamento
Art. 1

MANCA, MISIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Per le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale e ad imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, è attribuito anche con riferimento agli usi termoelettrici ed a prescindere dal Codice ATECO".

1.19

A.S. 345

Emendamento

Art. 1

LORENZIN, MANCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis: I contributi straordinari previsti al comma precedente sono estesi a favore degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale.”

1.20

A.S. 345

Emendamento

Art. 1

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per le imprese alberghiere con attività avviata successivamente al 1° gennaio 2019, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma precedente e dei crediti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e articolo 6, comma 4, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, la verifica dell'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale deve essere effettuato sul medesimo trimestre 2020 ovvero 2021 per i soggetti con attività avviata successivamente al 1 gennaio 2020».

1.21

A.S. 345

Emendamento

Art. 1

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le imprese alberghiere con attività avviata successivamente al 1° gennaio 2019, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo e dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, all'articolo 3 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e articolo 6, comma 3, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, la verifica dell'incremento del costo medio per kwh deve essere effettuato sul medesimo trimestre 2020 ovvero 2021 per i soggetti con attività avviata successivamente al 1 gennaio 2020».

1.22

A.S. 345
Emendamento
Art. 1

LORENZIN, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: ‘4-bis. Il contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta di cui al comma 4 è riconosciuto alle imprese termali ed alberghiere anche per le spese sostenute per l’acquisto del gas naturale anche per usi termoelettrici’. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 8 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

1.23

AS 345

Emendamento

Art. 1

SBROLLINI+, LOMBARDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In alternativa ai contributi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come modificato dall'articolo 3, comma 11, del presente decreto-legge, le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi, piscine e palestre possono accedere ai contributi di cui al presente articolo.

1.24

A.S. 345

Emendamento

Art. 1

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1 e di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto alle imprese alberghiere e termali anche per le spese sostenute per l'acquisto del gas naturale anche per usi termoelettrici."

1.25

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA

Apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: “30 giugno 2023” con le seguenti: “31 dicembre 2023”.
- 2) al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: “30 giugno 2023” con le seguenti: “31 dicembre 2023”.

1.26

A.S. 345

Emendamento

Art. 1

BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "30 giugno 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023".*
- b) al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: "30 giugno 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023".*

1.27

A.S. 345
Emendamento
Articolo 1

SIGISMONDI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, PETRUCCI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 sostituire le parole: "30 giugno 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023";
- b) al comma 4 sostituire le parole: "30 giugno 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

1.28

AS 345

Emendamento

Art. 1

BERGESIO, TESTOR, DREOSTO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "30 giugno 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023".
- b) al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: "30 giugno 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

1.29

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 1

PATTON, DURNWALDER,

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: “30 giugno 2023” con le seguenti: “31 dicembre 2023”;*
- b) *al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: “30 giugno 2023” con le seguenti: “31 dicembre 2023”.*

1.30

AS 345
Emendamento
Art. 1

LOMBARDO

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: “30 giugno 2023” con le seguenti: “31 dicembre 2023”.
- b) al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: “30 giugno 2023” con le seguenti: “31 dicembre 2023”.

1.31

EMENDAMENTO

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

ART. 1

Al comma 3, sostituire le parole: “30 giugno 2023”, con le seguenti: “31 dicembre 2023”

1.32

A.S. 345

Emendamento

Art. 1

MARTELLA, ASTORRE, MANCA

Al comma 3, sostituire le parole: "30 giugno 2023", con le seguenti: "31 dicembre 2023"

1.33

A.S. 345

Emendamento

Art. 1

MANCA

Al comma 4, dopo le parole: "decreto legislativo n. 241 del 1997," inserire le seguenti: "nonché dai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/73".

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: << 4-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole "diploma di ragioneria" sono inserite le seguenti "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/73;>>".

1.34

AS 345
EMENDAMENTO
Art.1

PATTON, DURNWALDER

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

<<5-bis. All'art. 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, alla fine del comma 3, è inserito il seguente periodo:

‘Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese termali ed alberghiere anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta ed autoconsumata dalle stesse nei mesi di ottobre e novembre 2022. L’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica’.”>>.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.35

A.S. 345

Emendamento

Art. 1

LORENZIN, MANCA

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

“5-bis. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è aggiunto in fine il seguente periodo: ‘Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese termali ed alberghiere anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta ed autoconsumata dalle stesse nei mesi di ottobre e novembre 2022. L’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica’.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

1.36

A.S. 345

Emendamento

Art. 1

BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, ROSSOMANDO

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere il comma 6;*
- b) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è abrogato".*

1.37

AS 345
EMENDAMENTO

Art. 1

DURNWALDER,

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il comma 6;*
- b) dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 è abrogato".

1.38

A.S. 345

Emendamento

Art. 1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 6 sopprimere le parole: “, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,”;
- b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: “6-bis. All’articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.50 sostituire le parole “31 dicembre 2022” con le seguenti: “30 giugno 2023”.”

1.39

A.S. 345
Emendamenti
Articolo 1

ROSA, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.175, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 3, le parole: «terzo trimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «primo trimestre 2022»;
 - 2) al comma 4, le parole: «terzo trimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «primo trimestre 2022»;
 - 3) al comma 6 sopprimere le parole “, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, ”;
 - 4) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: “6-bis. All’articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.50 sostituire le parole “31 dicembre 2022” con le seguenti: “30 giugno 2023”.”
 - 5) il comma 8 è soppresso;
 - 6) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. All'articolo 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, le parole: «secondo trimestre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «primo trimestre 2022»;
 - b) al comma 4, le parole: «secondo trimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «primo trimestre 2022»..».

1.40

S 345

EMENDAMENTO

DE POLI

Art. 1

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 6 sopprimere le parole “, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,”;
- b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. All’articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.50 sostituire le parole “31 dicembre 2022” con le seguenti: “30 giugno 2023”.”

1.41

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 1

DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI
Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, ».

1.42

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA

Apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
- “6-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, apportare le seguenti modificazioni:
1. al comma 3, sostituire le parole “pari al 30 per cento” con le seguenti: “pari al 35 per cento ovvero pari al 50 per cento” e le parole “superiore al 30 per cento” con le seguenti: “rispettivamente compreso tra il 30 e il 100 per cento ovvero superiore al 100 per cento”;
 2. al comma 9, sostituire le parole “8.586 milioni di euro” con le seguenti: “9.438 milioni di euro” e le parole “9.586 milioni di euro” con le seguenti: “10.438 milioni di euro” e dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: “Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).”;
- b) al comma 7 sostituire le parole “2.726,454 milioni di euro” con le seguenti: “3.688,454 milioni di euro” e le parole “3.044 milioni di euro” con le seguenti: “4.006 milioni di euro” e dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: “Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).”

1.43

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

“6-bis. All’articolo 6 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo la lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 sostituire le parole: “15 per cento” con le seguenti: “35 per cento ovvero pari al 50 per cento” e le parole: “superiore al 30 per cento” con le seguenti: “rispettivamente compreso tra il 30 e il 100 per cento ovvero superiore al 100 per cento”;
- b) al comma 8:
 - a) sostituire le parole: “3.373,24 milioni di euro” con le seguenti: “9.063,84 milioni di euro” e le parole “995,40 milioni di euro” con le seguenti: “6.686 milioni di euro”;
 - b) dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: “Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).””

1.44

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 1

PATTON, DURNWALDER

All'articolo, apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alla spesa sostenuta nell'ultimo trimestre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale».

a) *alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «a favore delle imprese».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.45

AS 345

Emendamento

Art. 1

TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alla spesa sostenuta nell'ultimo trimestre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «a favore delle imprese».

1.46

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 1

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA, TESTOR, DREOSTO

All'articolo 1, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 36 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

1.47

A.S. 345
Emendamento
Articolo 1

DE CARLO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «7-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.».

1.48

A.S. 345

Emendamento

Art. 1

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 7, è inserito il seguente: << 7-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.>>

1.49

AS 345

Emendamento

Art. 1

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

7-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

1.50

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 1

NATURALE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
- b) al comma 7, le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
- c) al comma 11:

1) alla lettera a), le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

2) alla lettera b), le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»."

1.51

A.S. 345

Emendamento

Art. 1

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. All'articolo 1 del decreto legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;*
- b) al comma 7, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»*
- c) al comma 11:*
 - 1) alla lettera a), le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»*
 - 2) alla lettera b), le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»*

1.52

A.S. 345
Emendamento
Articolo 1

Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco, Zaffini

Dopo il comma 7 aggiungere in fine il seguente: «7-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese, all'articolo 4, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».).».

1.53

EMENDAMENTO

Art. 1

TURCO, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a

sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'incentivo di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C (2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.1

AS 345
Emendamento
Articolo 1

SILVESTRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis
(Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio
dell'attività di trasporto marittimo)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti dal settore del trasporto via mare, alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri delle navi maggiori degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per gli acquisti effettuati nell'anno 2022 del carburante utilizzato per l'alimentazione delle predette navi, comprovati mediante le relative fatture d'acquisto quietanzate, è riconosciuto un contributo nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
2. Per l'attuazione della misura di cui al comma 1 è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2022, pari al limite massimo di spesa della misura di cui al comma 1, da destinare al sostegno delle imprese del settore, di cui al comma 1, che ne facciano richiesta.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ambito di applicazione della misura, i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.2

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 1

DURNWALDER,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Determinazione della tariffa omnicomprensiva)

1. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale."

1.0.3

AS 345
EMENDAMENTO

Art. 1

DURNWALDER,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 1-bis.

(Modifiche all'articolo 42 del decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28)

1. All'articolo 42 del decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi,"

1.0.4

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 1

DURNWALDER,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10 per cento dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza."

1.0.5

A.S. 345
Emendamento
Articolo 1

MATERA, SPINELLI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis
(Misure di sostegno per le imprese)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 104, la parola: «esclusivamente» è soppressa;
- b) dopo il comma 104 è inserito il seguente: «104-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 1, commi da 98 a 108, della presente legge, nonché del credito d'imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei limiti del valore nominale del credito di 3,5 milioni di euro, in alternativa all'utilizzo diretto, possono optare per la cessione anche parziale dello stesso, da 3 a 5 quote annuali costanti, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni, per compensare le rate dei mutui assistiti da garanzia diretta del fondo garanzia per le PMI rilasciata da Medio Credito Centrale. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità utilizzabili dal soggetto cedente. Non trovano applicazione i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.»

1.0.6

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 1

DURNWALDER,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Misure a favore degli impianti idroelettrici)

1. Le misure di incentivazione di cui all'articolo 22, comma 2 del D.M. 4 luglio 2019 si applicano anche agli impianti idroelettrici su acquedotto che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012.".

1.0.7

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Castelli, Ambrogio, Gelmetti, Mennuni, Nocco

DOPO L'ARTICOLO INSERIRE IL SEGUENTE : « ART. 1-bis

All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento"».

1.0.8

Emendamento

Art. 1

MARTELLA, ASTORRE, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 1-bis

(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare "di prima necessità" per sopperire agli aumenti dei costi dell'energia)

1. Per le micro e piccole imprese di produzione di prodotti alimentari di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, il contributo straordinario concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, ed all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è previsto nella misura del 50 per cento.
2. Le imprese fornitrici di energia applicano, ove richiesto, uno sconto immediato in bolletta riservato alle imprese che producono prodotti alimentari di prima necessità di cui al comma 1, parametrato al credito d'imposta ad esse spettante ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e a fronte dell'automatica cessione di quest'ultimo alle medesime imprese fornitrici.
3. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20 per cento di quanto previsto in fattura.>>

1.0.9

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis

(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare “di prima necessità” per sopperire agli aumenti dei costi dell’energia)

1. È vietata l’interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti “di prima necessità”, ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20% di quanto previsto in fattura.

1.0.10

A.S. 345
Emendamento
Art. 1

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis
(Innalzamento soglia ISEE per l'accesso al bonus sociale)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2 sono destinate all'incremento del valore ISEE di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, valido per l'accesso ai *bonus* sociali elettricità e gas. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono conseguentemente rideterminate dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro trenta giorni dalla data di accertamento delle nuove entrate.

2. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a carico dei soggetti», è inserita la seguente: «passivi»;

b) al comma 2:

1) le parole: «30 aprile», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»;

2) le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;

3) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 50 per cento»;

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi.».

1.0.11

Emendamento

Art. 1

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

«Art. 1-bis.

(Ampliamento dei soggetti beneficiari del bonus sociale energia elettrica e gas)

1. All'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “5.000 milioni di euro per l'anno 2022”;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2022, n. 51, le parole: '12.000' euro sono sostituite dalle seguenti: '20.000 euro”;

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere, fino a concorrenza dei relativi oneri, su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “a carico dei soggetti” è inserita la seguente: “passivi”;

b) al comma 2, le parole: “30 aprile”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre”;

c) al comma 2, le parole: “31 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2021”;

d) al comma 2, le parole: “nella misura del 25 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 50 per cento”;

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

“3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi.”».

1.0.12

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, dopo le parole:<< è autorizzata la spesa di>> aggiungere le seguenti:<< ulteriori>>

1.0.12

A.S. 345

Emendamento

Art. 1

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente

«Art. 1-bis

(Modifiche al decreto- legge 23 settembre 2022, n.144)

1. All'articolo 2 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «pari al 20 per cento» sono sostituite dalle: «pari al 30 per cento»
- b) il comma 7, è sostituito dal seguente: «7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 275,77 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto 92 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti a 183,77 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43.»

1.0.13

A.S. 345

Emendamento

Art. 1

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente

«Art. 1-bis

(Modifiche al decreto- legge 23 settembre 2022, n.144)

1. All'articolo 2 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
- b) al comma 4, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
- c) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. All'articolo 18 del decreto legge 21 marzo 2022, n.22 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 2, primo periodo, le parole «31dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
 - 2) Al comma 3, quarto periodo, le parole «31dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

1.0.14

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, MANCA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente

«Art. 1.bis

(Credito di imposta per l'acquisto di mezzi di produzione agricola)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n.144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, nel terzo e quarto trimestre dell'anno solare 2022, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

- Fertilizzanti;
- Fitosanitari;
- Mangimi;
- Sementi e piantine.

2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

1.0.15

A.S. 345
Emendamento
Art. 1

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis

(Disposizioni in favore degli enti locali)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: << incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province>> sono sostituite dalle seguenti:<< incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 400 milioni di euro, da destinare per 320 milioni di euro in favore dei comuni e per 80 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province>>

Conseguentemente, all'articolo 15:

- *al comma 5, sostituire le parole:<< 6.037,454 milioni di euro>> con le seguenti:<< 6.237,454>>;*
- *al comma 5, lettera a), sostituire le parole:<< 1.527 milioni di euro>> con le seguenti:<< 1.727 milioni di euro>> e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, sostituire la cifra: <<400>> con la seguente:<< 600>>, al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: << 200>> con la seguente: << 300>> e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra:<< 200>> con la seguente:<< 300>>.*

1.0.16

A.S. 345
Emendamento
Art. 1

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis

(Disposizioni in favore degli enti del terzo settore)

1. All'articolo 8 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- 1) le parole: <<registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022>> sono sostituite dalle seguenti:<< registrati nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno 2022>>;
- 2) le parole: <<con una dotazione di 170 milioni di euro per l'anno 2022>> sono sostituite dalle seguenti:<< con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2022>>;
- 3) le parole: <<pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022>> sono sostituite dalle seguenti:<< 100 milioni di euro per l'anno 2022>>;

b) al comma 2:

- 1) le parole: << 100 milioni di euro per l'anno 2022>> sono sostituite dalle seguenti: << 130 milioni di euro per l'anno 2022>>;
- 2) le parole:<< nei primi tre trimestri dell'anno 2022>> sono sostituite dalle seguenti: << nell'anno 2022>>.

Conseguentemente, all'articolo 15:

- *al comma 5, sostituire le parole:<< 6.037,454 milioni di euro>> con le seguenti:<< 6.237,454>>;*
- *al comma 5, lettera a), sostituire le parole:<< 1.527 milioni di euro>> con le seguenti:<< 1.727 milioni di euro>> e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, sostituire la cifra: <<400>> con la seguente:<< 600>>, al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: << 200>> con la seguente: << 300>> e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra:<< 200>> con la seguente:<< 300>>.*

1.0.17

A.S. 345
Emendamento
Art. 1

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

<<Art. 1-bis - 1. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono considerate clienti prioritari ai fini dell'applicazione dei meccanismi definiti ai sensi degli articoli 16, comma 5, e 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 17 del 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono conseguentemente aggiornate le disposizioni di cui al dm 16 settembre 2022, n. 341". >>

1.0.18

A.S. 345
Emendamento
Art. 1

MANCA, MISIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di contenere gli aumenti dei prezzi, a tutela delle famiglie e dei consumatori, per il terzo e quarto trimestre 2022 e per il 2023, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 che hanno comunque un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno ed i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, nella stessa misura del credito di imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il contributo è riconosciuto a prescindere dalla classificazione ATECO">>.

1.0.19

A.S. 345

Emendamento

Articolo 2

Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco

All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e di sostenere il settore dell'autotrasporto turistico delle persone, all'articolo 24-ter, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 1) aggiungere i seguenti:

«1-bis) imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00;

1-ter) imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;».”

2.1

ASTORRE, MARTELLA, MANCA

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

"4-bis. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti impianti di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo del 11 febbraio 1998 n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'eventuale differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 3 del presente articolo, all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2022 e del 19 luglio 2022, all'articolo 8 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 agosto 2022 e del 13 settembre 2022, all'articolo 4 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2022.

4-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 4-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 4-bis è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.

4-quinquies. Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.”

A.S. 345

Emendamento

Art. 2

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. All'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "31 marzo 2023", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

6-ter. Al fine di consentire un congruo tempo per l'utilizzo del beneficio previsto, il termine di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato per il terzo trimestre al 30 giugno 2023."

2.3

S 345

EMENDAMENTO

DE POLI

Art. 2

All'articolo 2, dopo il comma 6, inserire infine i seguenti:

6-bis. All'articolo 2, comma 3 e 4, le parole: "31 marzo 2023", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

6-ter. Al fine di consentire un congruo tempo per l'utilizzo del beneficio previsto, il termine di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato per il terzo trimestre al 30 giugno 2023.

2.4

AS 345

Emendamento

Art. 2

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

“6-bis. All’articolo 2, commi 3 e 4, le parole: “*31 marzo 2023*”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “*30 giugno 2023*”.

6-ter. Al fine di consentire un congruo tempo per l’utilizzo del beneficio previsto, il termine di cui all’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato, per il terzo trimestre, al 30 giugno 2023.”

2.5

NICITA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, sono individuate le infrastrutture critiche di rilevanza strategica nazionale nel settore della raffinazione ai fini della verifica della sussistenza di un pericolo per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici di carburanti. Il decreto di cui al primo periodo è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto legge.

6-ter. Ai fini della sicurezza nazionale degli approvvigionamenti energetici, qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una società che gestisca da sola o attraverso società affiliate uno più impianti inseriti nell'infrastruttura critica di rilevanza strategica nazionale individuata ai sensi del comma 6-bis, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di tali impianti o il loro trasferimento o di rami di essa, deve essere notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla stessa impresa ai fini della valutazione dei rischi connessi a tali decisioni.

6-quater. In esito alla valutazione di cui al comma 6-ter, qualora sussista il rischio che la società di cui al medesimo comma dia luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e alla continuità degli approvvigionamenti energetici di carburanti, con possibile compromissione e ricadute sul sistema economico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, può essere espresso il veto sull'efficacia delle delibere, atti e operazioni riguardanti gli impianti di cui al comma 6-ter.

6-quinquies. Qualora il rischio per le infrastrutture critiche di rilevanza strategica nazionale di cui al comma 6-bis sia determinato da crisi internazionali o per effetto di sanzioni internazionali e la società titolare degli impianti di cui al comma 6-ter non sia in grado di garantire la loro continuità operativa, con possibile compromissione e ricadute sul sistema economico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, può essere prevista, al fine di garantire la sicurezza nazionale degli approvvigionamenti energetici di carburanti, la sottoposizione di tali impianti ad amministrazione fiduciaria per una durata limitata ad un massimo di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi in caso di mancato raggiungimento delle predette garanzie. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'amministrazione fiduciaria di cui al precedente periodo.

2.6

A.S. 345

Emendamento

Art. 2

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: <<6.bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: "effettuati nel" sono aggiunte le seguenti:" secondo e" >>

2.7

AS 345
Emendamento
Art. 2

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: "*effettuati nel*" aggiungere le seguenti: "*secondo e*".

2.8

A.S. 345

Emendamento

Art. 2

ASTORRE, MARTELLA, MANCA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

<<6-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) *alle imprese esercenti attività di noleggio autovetture e autobus con conducente per trasporto di persone, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, ed alla legge 11 agosto 2003, n. 218*".>>

2.9

A.S. 345
Emendamento
Articolo 2

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 2-bis

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
- b) al comma 4 le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
- c) al comma 5 le parole «16 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2023».

2.0.1

EMENDAMENTO

Art. 2

CROATTI, DI GIROLAMO, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, MAIORINO, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art 2-bis

(Disposizioni in materia di contrasto al caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.
2. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante bus turistici e garantire la piena equiparazione ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, a decorrere dall'anno 2023 è riconosciuta l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa del gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, mediante veicoli aventi classi di emissione "euro VI".
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.2

A.S. 345

Emendamento

Art. 2

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art 2-bis

(Contributo per contrastare il caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.3

A.S. 345

Emendamento

Art. 2

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

“Art. 2-bis

(Estensione sostegni a fronte di maggiori costi del teleriscaldamento)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relative all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5% per le forniture di gas naturale, si applicano, con le successive proroghe, anche alla fornitura di servizi di teleriscaldamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentita l'ARERA, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.
2. Il bonus sociale di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applica, con le successive proroghe, anche agli utenti dei servizi di teleriscaldamento. L'ARERA determina con proprio provvedimento le modalità di attuazione del presente comma.”

2.0.4

A.S. 345

Emendamento

Art. 2

ROSSOMANDO, MISIANI, FINA

Art. 2-bis.
(Teleriscaldamento)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deroga di cui al primo periodo si applica anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi all'anno 2022».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.5

A.S. 345

Emendamento

Art. 2

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)

1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto in fine il seguente numero:

«4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.6

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)

1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto in fine il seguente numero:

"4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

2.07

AS 345

Emendamento

Art. 2

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis

(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

“4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.8

EMENDAMENTO

PAROLI, DAMIANI

ART. 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)

1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto in fine il seguente numero:

«4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.9

A.S. 345
Emendamento
Articolo 2

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 2-bis

(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)

1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto in fine il seguente numero:

«4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.10

EMENDAMENTO

PAROLI, DAMIANI

ART. 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante bus turistici, e garantire la piena equiparazione ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, a decorrere dall'anno 2023 è riconosciuta l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa del gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, mediante veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.11

EMENDAMENTO

PAROLI, DAMIANI

ART. 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 2-bis

(Contributo per contrastare il caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.12

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Ulteriori disposizioni di accisa carburanti)

1. Nelle more di una compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e di una definizione concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze delle spettanze relative al periodo 2010-2021, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuto un contributo rispettivamente di 15 milioni di euro e di 9 milioni di euro per l'anno 2022, come compensazione delle quote di gettito relative alle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento ivi consumati, non attribuite per il medesimo anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."

2.0.13

A.S. 345
Emendamento
Art. 3

ASTORRE, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

All'articolo 3 apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° ottobre 2022» con le seguenti: «1° gennaio 2022»;*
- b) *al comma 2, sostituire le parole: «pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata» con la parola: «legale» e la parola «trentasei» con la parola: «sessanta».*

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 5, lettera d), dopo le parole: "quanto a" inserire le seguenti: "15 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e"

3.1

AS 345
Emendamento
Art. 3

LOMBARDO

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° ottobre 2022» con le parole: «1° gennaio 2022»;
- b) al comma 2, sostituire le parole: «pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata» con la parola: «legale» e la parola «trentasei» con la parola: «sessanta».

3.2

FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole da: "per i consumi effettuati" fino alle parole: "istanza ai fornitori" con le seguenti: "per i consumi effettuati dal 1° luglio 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tale scopo, le imprese, le ditte e le società interessate, presentano apposita proposta /richiesta ai fornitori";*
- b) *al comma 2:*
 - 1) *sostituire le parole da: "il fornitore" fino alle parole: "ammontare degli importi dovuti" con le seguenti: "il fornitore ha il dovere di accettare la proposta/richiesta di rateizzazione formulata dai richiedenti e recante l'ammontare degli importi dovuti";*
 - 2) *sostituire le parole: "per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili" con le seguenti: "per un minimo di 75 rate ed un massimo di 120 rate mensili. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, in considerazione dell'eccezionalità e del perdurare della crisi, vista la straordinarietà degli eventi e la crisi economica delle imprese operanti, che ha turbato il normale svolgimento delle attività e dei rapporti economici e sociali, con decreto del Presidente del consiglio, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, è stabilita una moratoria con effetto sospensivo delle scadenze e delle obbligazioni sorte tra le imprese e gli enti e/o società di fornitura del servizio elettrico, al fine di evitare il distacco delle utenze elettriche per i consumi effettuati dal 1° luglio 2022 fatturati entro il 30 settembre 2023."*

3.3

S 345

EMENDAMENTO

DE POLI

Art. 3

(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole “*dal 1° ottobre 2022*” con le seguenti:
“*dal 1° luglio 2022*”.

3.4

A.S. 345

Emendamento

Art. 3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: “dal 1° ottobre 2022” con le seguenti: “dal 1° luglio 2022”

3.5

AS 345
EMENDAMENTO
ARTICOLO 3

SALVITTI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole “*dal 1° ottobre 2022*” con le seguenti: “*dal 1° luglio 2022*”.
- b) al comma 2, sopprimere le parole “*di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e*”.

3.6

EMENDAMENTO

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

ART. 3

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole “*dal 1° ottobre 2022*” con le seguenti: “*dal 1° luglio 2022*”.

3.7

AS 345

Emendamento

Art. 3

TESTOR, DREOSTO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole “dal 1° ottobre 2022” con le seguenti: “dal 1° luglio 2022”.

3.8

A.S. 345

Emendamento

Art. 3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: “di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e”

3.9

A.S. 345

Emendamento

Art. 3

BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare con l'impresa richiedente la rateizzazione una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, non è richiesta alle imprese di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175"

3.10

AS 345
EMENDAMENTO

Art.3

PATTON, DURNWALDER,

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“La disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, non è richiesta alle imprese di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.”.

3.11

EMENDAMENTO

Art. 3

NAVE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPRELATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo le parole: «autorizzata all'esercizio del ramo credito» inserire le seguenti: «o di un intermediario finanziario autorizzato e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385» e dopo le parole: «copertura assicurativa» inserire la seguente: «fideiussoria»;*

b) *al comma 4, dopo le parole: «ramo credito e cauzioni», inserire le seguenti: «o di un intermediario finanziario autorizzato e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385».*

3.12

A.S. 345
Emendamento
Art. 3

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI, MARTELLA

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le garanzie di cui al presente comma sono concesse a titolo gratuito.»;
- b) il comma 6 è abrogato.

3.13

EMENDAMENTO

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Art. 3

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le garanzie di cui al presente comma sono concesse a titolo gratuito.»;
- b) il comma 6 è abrogato.

3.14

AS 345

Emendamento

Art. 3

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, non rilevano gli acquisti e le cessioni di azioni o quote sociali intercorse tra i soggetti di cui al comma 1".

3.15

AS 345

Emendamento

Art. 3

PAITA, LOMBARDO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici."

3.16

S 345

Emendamento

DE POLI

Art. 3

All'art. 3 sopprimere il comma 7.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200 della Legge 23.12.2014 n. 190.

3.17

AS 345
EMENDAMENTO
Art.3

PATTON, DURNWALDER

Sopprimere il comma 7.

3.18

A.S. 345
Emendamento
Art. 3

MANCA, MISIANI

Sopprimere il comma 7.

3.19

A.S. 345

Emendamento

Art. 3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Sopprimere il comma 7.

3.20

LORENZIN, MANCA

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

“7-bis. Al fine di sostenere le attività delle imprese termali e alberghiero-termali, di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in possesso di codice ATECO 96.04.20, sia primario che secondario, per la generalità delle quali l’incremento dei costi energetici è divenuto oggettivamente insostenibile, le stesse imprese possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’articolo 106 del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, di una sospensione fino al 30 giugno 2023 del pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* con scadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, è dilazionato unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

7-ter. La comunicazione prevista al comma 7-bis è corredata dalla dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell’improvviso ed insostenibile aumento dei costi energetici”.

3.21

A.S. 345
Emendamento
Art. 3

LORENZIN, MANCA

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

<<8-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole *'attività ricettiva'* sono inserite le seguenti: *"o negli immobili rientranti nelle categorie catastali D/4 o D/8 nei quali si svolgono le attività di cui al codice ATECO 96.04.20."*

8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. >>

3.22

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 3

DURNWALDER,

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. All'articolo 1, comma 711 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: <<esclusi i pellet>> sono soppresse;

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 83 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.23

AS 345
Emendamento
Articolo 3

Gelmetti, Ambrogio, Mannuni, Nocco

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

“8-bis. All’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 2, dopo le parole ‘attività ricettiva’ sono inserite le seguenti: ‘o negli immobili rientranti nelle categorie catastali D/4 o D/8 nei quali si svolgono le attività di cui al codice ATECO 96.04.20’.”*

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 (cinque) milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.24

S. 345

Emendamento

DE POLI

Art. 3

All'Articolo 3, dopo il comma 9, inserire il seguente:

Comma 9-bis. Al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2024".

3.25

EMENDAMENTO

ROSSO

ART. 3

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2024".

3.26

A.S. 345
EMENDAMENTO
Art. 3

CANTALAMESSA, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito con legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite con le parole: “31 dicembre 2024”»

3.27

S. 345

Emendamento

DE POLI

Art. 3

All'Articolo 3, dopo il comma 9, inserire il seguente:

Comma 9-bis. Al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2023".

3.28

A.S. 345
EMENDAMENTO
Art. 3

CANTALAMESSA, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito con legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite con le parole: “31 dicembre 2023”»

3.29

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 3

BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

All'Articolo 3, dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Al comma 5-bis, dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2023".

3.30'

EMENDAMENTO

ROSSO

ART. 3

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2023".

3.31

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

“9-bis. Al fine di sostenere le attività delle imprese alberghiere e termali, di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per le quali l’incremento dei costi energetici è divenuto oggettivamente insostenibile, le stesse imprese possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizione debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 1° giugno 2022 o, se successivi, a quella di pubblicazione della presente legge di conversione, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 aprile 2023;
- b) per i prestiti non rateali con cadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, i contratti sono prorogati unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 aprile 2023, alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing con scadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è sospeso fino al 30 aprile 2023 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, è dilazionato unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

9-ter. La comunicazione prevista al comma 9-bis è corredata dalla dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell’improvviso ed insostenibile aumento dei costi energetici”.

3.32

EMENDAMENTO

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

ART. 3

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. All'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, del Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50 , convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole da “deve dimostrare” fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: “attesta, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che l'attività d'impresa è limitata o interrotta quale conseguenza diretta e indiretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.”

3.33

AS 345

Emendamento

Art. 3

LOMBARDO

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

9-bis. All'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, del Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50 , convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole da “deve dimostrare” fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: “attesta, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che l'attività d'impresa è limitata o interrotta quale conseguenza diretta e indiretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili”.

3.34

AS 345

Emendamento

Art. 3

LOMBARDO

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Per le garanzie concesse in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 9 e all’articolo 1-bis, comma 1, lettere d) ed e), del decreto-legge. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché le previsioni di cui all’art. 15, comma 1, secondo periodo, comma 5, lettera h) e comma 7, terzo periodo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

3.35

A.S. 345
Emendamento
Art. 3

CAMUSSO, MISIANI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. Al fine di fare fronte alle conseguenze dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas, per le utenze domestiche intestate a soggetti componenti nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 20.000 euro, nell'ambito dei servizi di vendita di energia elettrica, gas naturale, servizio idrico integrato non si applica la disciplina di tutela del credito per l'inadempimento delle obbligazioni di pagamento relative a fatture anche scadute nell'anno 2022 e nel primo trimestre del 2023 ed è conseguentemente fatto divieto fino al termine del 31 marzo 2023 di procedere al distacco dei contatori delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale."

3.36

AS 345
Emendamento
Art. 3

LOMBARDO

Al comma 10, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera b-bis)

b-bis). Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis) “Entro la soglia di cui al comma 1, a partire dal periodo di imposta 2022 non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme rimborsate ai dipendenti per le spese di istruzione e di cura dei figli a carico”.

3.37

A.S. 345

Emendamento

Art. 3

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10-bis. All’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo la lettera d-bis è aggiunta la seguente: “d-bis.1) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di energia dedicata alla ricarica degli autoveicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo sia in ambito pubblico che privato;”.
- b) Al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Per la quantificazione delle spese sostenute per la ricarica dei veicoli elettrici effettuata in ambito domestico il valore normale è determinato secondo le tariffe stabilite trimestralmente dall’ARERA.”.”

3.38

AS 345

Emendamento

Art. 3

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10-bis. All’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, dopo la lettera d-bis è aggiunta la seguente: “d-bis.1) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto di energia dedicata alla ricarica degli autoveicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo sia in ambito pubblico che privato;”.

b) Al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Per la quantificazione delle spese sostenute per la ricarica dei veicoli elettrici effettuata in ambito domestico il valore normale è determinato secondo le tariffe stabilite trimestralmente dall’ARERA.”

3.39

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 3

BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole "Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017," sono inserite le parole "nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e agli enti irrigui dotati di contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.40

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 3

TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 2, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole «31 marzo 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2023»;
- b) al comma 4, le parole «31 marzo 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2023»
- c) aggiungere, in fine, il seguente comma: "All'articolo 18 del decreto legge 21 marzo 2022, n.22 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 2, primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
 - 2) al comma 3, quarto periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

3.41

A.S. 345
Emendamento
Articolo 3

SCURRIA, MENNUNI, GELMETTI, AMBROGIO, NOCCO

Dopo il comma 10 inserire il seguente: «10-bis. All'articolo 5 comma 3 del decreto legge 23 settembre 2022 n.144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «perdurare degli effetti della pandemia,» sono inserite le seguenti: «nonché al riequilibrio dei contratti di appalto in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del decreto, per il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici per strutture sanitarie, rientrante nella disciplina dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge n. 146 del 1990 e dell'Accordo quadro per il SSN del 20 settembre 2001,».

3.42

A.S. 345
Emendamento
Articolo 3

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,» sono soppresse.».

3.43

A.S. 345

Emendamento

Art. 3

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 11, sostituire le parole “60 milioni” con le seguenti “90 milioni”.

Conseguentemente, all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 5, sostituire le parole: “6.037,454 milioni di euro” con le seguenti: “6.067,454”;
- al comma 5, lettera a), sostituire le parole: “1.527 milioni di euro” con le seguenti: “1.557 milioni di euro” e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23 Fondi da ripartire, sostituire la cifra: “400” con la seguente: “430”, al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: “200” con la seguente: “230” e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: “200” con la seguente: “230”.

3.44

Emendamento

DAMIANI, LOTTITO, PAROLI

Art. 3

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

"11-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 dopo le parole "imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economici 27 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017," sono inserite le parole "nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese."

3.45

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 dopo le parole “imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economici 27 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,” sono inserite le parole “nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese”.

3.46

Emendamento

Art. 3

MANCA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

“11-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 dopo le parole “imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economici 27 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,” sono inserite le parole “nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese”.

3.47

AS 345
EMENDAMENTO
ARTICOLO 3

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

“11-bis. Il comma 3, dell’articolo 5, del decreto legge 23 settembre 2022 n.144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è sostituito dal seguente:

“3. Allo scopo di contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia, nonché al riequilibrio dei contratti di appalto in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici per strutture sanitarie, rientrante nella disciplina dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge n. 146 del 1990 e dell’Accordo quadro per il SSN del 20 settembre 2001, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111”.

3.48

A.S. 345

Emendamento

Art. 3

MANCA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:<< 11-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo la parola:" pandemia" sono aggiunte le seguenti: "nonché al riequilibrio dei contratti di appalto in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del decreto, per il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici per strutture sanitarie, rientrante nella disciplina dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge n. 146 del 1990 e dell'Accordo quadro per il SSN del 20 settembre 2001.">>

3.49

AS 345
Emendamento
Art. 3

SBROLLINI, LOMBARDO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sopprimere le parole «non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,».

3.50

Emendamento

RONZULLI, DAMIANI, LOTITO

Art. 3

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sopprimere le parole «non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,».

3.51

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

MINASI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sopprimere le parole «non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,»".

3.52

EMENDAMENTO

Articolo 3

TOSATO, STEFANI, TESTOR, DREOSTO

*Al comma 12, apportare le seguenti modifiche:**a) sostituire la lettera a) con la seguente:**a) il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi, al conto di cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di 170 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'anno 2021, di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità. Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.».

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2, le parole «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro» e le parole «nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021»;

c) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023».

3.53

ZAMPA, MARTELLA, LORENZIN, CRISANTI

Al comma 12, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, le parole “registrato nel terzo trimestre” sono sostituite dalle parole: “registrato nei primi tre trimestri”; le parole “120 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “170 milioni” e dopo le parole: “iscritte nella relativa anagrafe”, sono aggiunte le seguenti: “delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica”. Alla fine del medesimo comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all’incremento dei costi sostenuti rispetto all’analogo periodo dell’anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.”

3.54

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, A. FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 12, lettera a) dopo le parole «a) al comma 1,» sono aggiunte le seguenti: *“dopo le parole «registrato nel terzo» sono aggiunte le seguenti: «e nel quarto, e»”*.

2) alla lettera b) dopo le parole «100 milioni di euro» sono aggiunte, in fine, le seguenti: *“e le parole «nei primi trimestri dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «nell'anno 2022»”*.

3.55

A.S. 345
EMENDAMENTO
Art. 3

DAMANTE, BEVILACQUA, CASTELLONE, PATUANELLI, GUIDOLIN, NAVE,
MAIORINO, LOREFICE

Al comma 12, apportare le seguenti modifiche:

- 1) *alla lettera a), dopo le parole: «a) al comma 1,» inserire le seguenti: “dopo le parole «registrato nel terzo» sono aggiunte le seguenti: «e nel quarto, e»”;*
- 2) *alla lettera b), dopo le parole «100 milioni di euro» aggiungere, in fine, le seguenti: “e le parole «nei primi trimestri dell’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «nell’anno 2022»”.*

3.56

AS 345

Emendamento

Art. 3

LOMBARDO

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) dopo le parole «a) al comma 1,» sono aggiunte le seguenti: *“dopo le parole «registrato nel terzo» sono aggiunte le seguenti: «e nel quarto, e»”*;
- b) alla lettera b) dopo le parole «100 milioni di euro» sono aggiunte, in fine, le seguenti: *“e le parole «nei primi trimestri dell’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «nell’anno 2022»”*.

3.57

A.S 345

Emendamento

Art. 3

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

*:"a) al comma 1," inserire le seguenti:
«dopo le parole»*

a) alla lettera a), capoverso, dopo le parole «registrato nel terzo» inserire le seguenti: «e nel quarto, e»;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole «e le parole «nei primi trimestri dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «nell'anno 2022»».

3.58

MARTELLA, LORENZIN, ZAMPA, CRISANTI

Al comma 12, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, le parole “120 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “170 milioni” e dopo le parole: “iscritte nella relativa anagrafe”, sono aggiunte le seguenti: “delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica”. Alla fine del medesimo comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all’incremento dei costi sostenuti rispetto all’analogo periodo dell’anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.”

3.59

A.S. 345

EMENDAMENTO

Articolo 3

TOSATO, STEFANI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole «170 milioni» con le seguenti: «180 milioni» e le parole «50 milioni» con le seguenti: «60 milioni».

Conseguentemente, al comma 13, sostituire le parole « e dai commi 11 e 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15 » con le seguenti: «, dal comma 11 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15, e dal comma 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 50 milioni di euro ai sensi dell'articolo 15, e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3.60

A.S. 345

Emendamento

Art. 3

LORENZIN, MARTELLA, ZAMPA, CRISANTI

Al comma 12, lettera a), capoverso, dopo le parole “delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207” inserire le seguenti “, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica”.

3.61

AS 345
Emendamento
Articolo 3

Mennuni, Damiani, Gelmetti, Ambrogio, Nocco

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, lettera b), le parole «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni».

b) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«12-bis. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un apposito fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario così suddiviso: 15 milioni in favore degli esercenti l'attività di produzione di prodotti di panetteria freschi (codice ATECO 10.71.10) e 15 milioni di euro a favore delle strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani (codice ATECO 87.10.00) e delle Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili (codice ATECO 87.30.00).

12-ter. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono individuati i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico del fondo di cui al comma 12-bis, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo.

12-quater. I contributi di cui al comma 12-bis non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

c) al comma 14, dopo le parole «lettera b),» sono inserite le seguenti: «e dal comma 12-bis,».

3.62

S 345

EMENDAMENTO

DE POLI

Art. 3

(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette)

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

“12-bis. All’articolo 6, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022 e in quello in corso alla data del 31 dicembre 2023””.

3.63

A.S. 345

Emendamento

Art. 3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente: “12-bis. All’articolo 6, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022 e in quello in corso alla data del 31 dicembre 2023””.

3.64

A.S. 345
Emendamento
Articolo 3

SCURRIA, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 12, inserire il seguente: «12-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «62.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 euro per le imprese agricole e a 300.000 euro per le imprese della pesca e dell'acquacoltura.»»

3.65

A.S. 345

Emendamento

Art. 3

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

“12-bis. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari, ivi compresi quelli degli enti locali, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è assegnato alle scuole dell'infanzia e primarie paritarie un contributo aggiuntivo di 60 milioni di euro per l'anno 2023. Tale contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni.”

Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

“14-bis. Agli oneri derivati dal comma 12-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

3.66

A.S. 345
Emendamento
Art. 3

MANCA, MISIANI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente: "12-bis. Le società di capitali, anche cooperative, che non adottano i principi contabili internazionali, possono iscrivere in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali, la parte dei costi relativi alla fornitura di energia elettrica sostenuti nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 eccedenti rispetto al valore medio dei medesimi costi con riferimento a n. 3 esercizi rispetto a quello in corso. A tale fine, allo schema di bilancio di cui all'articolo 2424 c.c. è aggiunta la voce <<B) I - 1-bis) costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia>>. L'ammontare complessivo dei "costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia elettrica" iscritti nell'attivo possono essere imputati al conto economico anche in parte nei tre esercizi successivi tenendo comunque invariata l'incidenza media degli stessi costi sui ricavi degli ultimi tre esercizi. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata. Non possono accedere alla misura di cui al presente comma le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria o una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dal codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14."

3.67

A.S. 345

Emendamento

Art. 3

PARRINI, MANCA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nonché dei carburanti registrato nell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario in favore dei Comitati della Croce rossa italiana che erogano servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale e delle aziende sanitarie locali.

Conseguentemente, all'articolo 15:

- *al comma 5, sostituire le parole: << 6.037,454 milioni di euro >> con le seguenti: << 6.057,454 >>;*
- *al comma 5, lettera a), sostituire le parole: << 1.527 milioni di euro >> con le seguenti: << 1.547 milioni di euro >> e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: << 200 >> con la seguente: << 220 >>.*

3.68

A.S. 345

Emendamento

Art. 3

PARRINI, MANCA

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è ulteriormente incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022 per fronteggiare l'eccezionale incremento dei costi dell'energia e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali. Il riparto dell'incremento di cui al primo periodo è effettuato, per 220 milioni a favore dei comuni e 30 milioni a favore delle province e delle città metropolitane, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei criteri già adottati con le precedenti assegnazioni intervenute nel corso del 2022.

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a euro 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3.69

A.S. 345

Emendamento

Art. 3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente: “12-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: “negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023””.

3.70

A.S. 345

Emendamento

Art. 3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

“12-bis. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell’attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

12-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”

3.71

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 3

NATURALE, CROATTI, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI, NAVE, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPRELATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, in attuazione del Regolamento UE 1854/22, sono esclusi da tale disposizione."»

12-ter. All'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente: "7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'energia immessa in rete dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 238, del 12 ottobre 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia."»

3.72

A.S. 345
Emendamento
Art. 3

MISIANI, CAMUSSO

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

“14-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini residenti in Italia in possesso di un ISEE fino a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, i clienti interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 14-bis, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.”

3.73

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, A. FLORIDIA

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

“14-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini residenti in Italia in possesso di un ISEE fino a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, i clienti interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma precedente, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.”

3.74

Emendamento

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Art. 3

Aggiunge, in fine, i seguenti commi:

«14-bis. Agli enti del terzo settore che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare rivolti a persone con disabilità, che in conseguenza all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica hanno subito un incremento dei costi dell'energia superiore al 30 per cento relativamente al medesimo periodo nell'anno 2019, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, per il finanziamento, nei predetti limiti di spesa, di contributi a parziale ristoro dei costi effettivamente sostenuti per l'energia elettrica e termica dai predetti enti nei periodi del terzo e quarto trimestre del 2022.

14-ter. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottato di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione nonché le procedure di controllo.

14-quater. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.75

Emendamento

DE POLI

Art. 3

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

15 . Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, sono inseriti i seguenti articoli 8 bis e 8 ter:

Articolo 8 bis Credito contributivo biennale per l'aumento del costo dell'energia elettrica a sostegno delle strutture per anziani.

Ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica o privata, gestiscano in regime di autorizzazione strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone anziane, è riconosciuto, a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito contributivo, pari al 100 per cento della spesa sostenute per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei quattro trimestri dell'anno 2022 e dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita a ciascun trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Articolo 8 ter Credito contributivo biennale per l'aumento del gas naturale a sostegno delle strutture per anziani.

Ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica o privata, gestiscano in regime di autorizzazione strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone anziane, è riconosciuto, a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, ovvero dell'acquisto del servizio di energia termica (comprendente la fornitura di combustibile gas, la gestione e la manutenzione degli impianti), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché del e D.lgs. 115/2008, un contributo straordinario, sotto forma di credito contributivo, pari al 100 per cento della spesa sostenute per l'acquisto del medesimo gas, ovvero per l'acquisto del servizio Energia Termica (DPR412/1993 e D.lgs. 115/2008), consumato nei quattro trimestri solari dell'anno 2022 e dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita a ciascun trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) PUBBLICATI DAL Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

3.76

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 3

TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Dopo il comma 14, inserire infine il seguente:

"14-bis. All'articolo 11, al comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, in attuazione del Regolamento UE 1854/22, sono esclusi da tale disposizione.""

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.77

A.S. 345

Emendamento

Art. 3

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

<< 14-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, in attuazione del Regolamento UE n.1854/22, sono esclusi da tale disposizione.">>

3.48

AS 345
ARTICOLO 3
EMENDAMENTO

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 402-bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito in fine il seguente periodo: “Al fine di mitigare gli effetti economici dell’aumento dei costi energetici del settore farmaceutico, in via sperimentale, per il biennio 2022-2023, le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2022 e 2023 sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto il possesso del requisito dell'innovatività condizionata da parte dell'Agenzia italiana del Farmaco, secondo le modalità stabilite con provvedimento della medesima Agenzia da adottarsi entro il 31 marzo 2023”».

3.79

A.S. 345

Emendamento

Art. 3

MANCA, LORENZIN

Dopo il comma 14, inserire il seguente comma:

«14-bis. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Al fine di mitigare gli effetti economici dell’aumento dei costi energetici del settore farmaceutico, in via sperimentale, per il biennio 2022-2023, le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2022 e 2023 sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto il possesso del requisito dell'innovatività condizionata da parte dell'Agenzia italiana del Farmaco, secondo le modalità stabilite con provvedimento della medesima Agenzia da adottarsi entro il 31 marzo 2023”.».

3.80

Emendamento

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Art. 3

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2023. Tale incremento è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.81

S 345

Emendamento

H x $\sqrt{4}$ - bis,

DE POLI

All'art. 3 (Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette) aggiungere il seguente comma ~~14~~ 16:

✓ Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2023. Tale incremento è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 15.

3.82

AS 345

Emendamento

Art. 3

PAITA, GELMINI, LOMBARDO

+ x 14

Dopo il comma ~~15~~, aggiungere il seguente:

15-bis. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2023. Tale incremento è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.83

AS 345

EMENDAMENTO

Art.3

BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

“14-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 111 del TUB e al fine di estendere l’ambito delle attività private liberamente esercitabili, i soggetti, già iscritti nell’apposito elenco previsto dallo stesso articolo, non necessitano di ulteriori provvedimenti autorizzativi o regolamentari per dare concreta attuazione a quanto previsto nell’art. 1, comma 914, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.”

3.84

AS 345
Emendamento
Articolo 3

AUGELLO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 14 aggiungere in fine il seguente: «14-bis. Per le garanzie concesse in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 9 e all'art. 1-bis, comma 1, lettere d) ed e), del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, nonché le previsioni di cui all'art. 15, comma 1, secondo periodo, comma 5, lettera h) e comma 7, terzo periodo del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.».

3.85

Emendamento

DE POLI

Art. 3

(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette)

Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

“14-bis. Ferme restando le applicazioni delle maggiorazioni contrattualmente previste, le morosità registrate nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale ad uso residenziale e condominiale relative a fatture emesse dal 30 novembre 2022 al 31 maggio 2023 non danno luogo al distacco forzoso delle utenze.”

3.86

EMENDAMENTO

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

ART. 3

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:**“Art. 3-bis**(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2023. Il relativo piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.
3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.”.

3.0.1

S 345

EMENDAMENTO

DE POLI

ART. 3

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

“Art. 3-bis

(Moratoria debiti bancari PMI)

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2023. Il relativo piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.
3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.”.

3.0.2

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

*"Art. 3-bis
(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2023. Il relativo piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.
3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi."

3.0.3

A.S. 345

Emendamento

Art. 3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

*“Art. 3-bis
(Rinegoziazione dei debiti delle piccole e medie imprese)*

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario.”.

3.0.4

AS 345
Emendamento
Articolo 3

AUGELLO, MENNUNI, GELMETTI, AMBROGIO, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-bis
(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette a favore delle famiglie)

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i clienti finali domestici residenti in Italia hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
2. A garanzia del piano di rateizzazione di cui al comma 1, i clienti finali domestici possono accedere al Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48, lett. c) e successive modifiche e integrazioni, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle condizioni stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, i fornitori di energia elettrica e di gas naturale hanno l'obbligo di offrire al cliente finale domestico una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, senza applicazione dei tassi di interesse, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate per un massimo di 24 rate mensili.
4. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata anche in favore di clienti finali domestici che presentano, alla data della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, esposizioni nei confronti del sistema creditizio classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008.
5. La richiesta di rateizzazione di cui al comma 1 può essere avanzata dai clienti finali domestici il cui valore soglia dell'ISEE non è superiore a 25 mila euro. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai clienti finali domestici che hanno accesso ai bonus sociali per elettricità e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per l'energia dal medesimo articolo 1, comma 3 citato.
6. In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive, il cliente finale domestico aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.

3.0.5

A.S. 345
Emendamento
Articolo 3

MATERA, SPINELLI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Ulteriori misure di sostegno per gli enti locali al fine di fronteggiare il caro bollette)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 859 a 865, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sospesa per l'esercizio finanziario 2023.»

3.0.6

AS. 345
EMENDAMENTO
ARTICOLO 3

RUSSO, MALAN, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3 -bis

(Misure straordinarie in favore degli enti locali relative alla spesa per utenze di energia elettrica e gas)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui all'articolo 243, comma 2 e 243 bis, comma 8, lett. b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243..».

3.0.7

AS 345
EMENDAMENTO
ARTICOLO 3

RUSO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 3-bis.

(Misure straordinarie in favore degli enti locali relative alla spesa per utenze di energia elettrica e gas)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui all'articolo 243, comma 2 e 243 bis, comma 8, lett. b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.”

3.0.8

Emendamento

MICCICHE', ROSSO

Art. 3

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in favore della Regione Siciliana)

1. Le somme attribuite dallo Stato alla Regione Siciliana per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio finanziario 2020 e vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, eccedenti gli importi determinati dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34 e stimate in 405.000 migliaia di euro, sono destinate nell'esercizio 2022 sulla mancata retrocessione delle accise, della maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario nella percentuale del 49,11 per cento in luogo di quella del 42,50 per cento di cui al comma 830 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai seguenti interventi:

- 95.000 migliaia di euro per maggiori oneri per sterilizzazioni di ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario;
- 30.000 migliaia di euro a copertura dei maggiori costi energetici del settore sanitario;
- 280.000 migliaia di euro per garantire le funzioni e i servizi indispensabili, prioritariamente riguardanti le emergenze rifiuti e igienico-sanitarie dei Comuni di Palermo e Catania, nonché degli altri Comuni siciliani, sulla base della popolazione residente.»

3.0.9

A.S. 345
EMENDAMENTO
Art. 3

ROMEO, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina del *close-out netting* per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022," sono soppresse. ».

3.0.10

A.S. 345

Emendamento

ART. 3.

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, PETRUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

*(Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare
la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)*

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022," sono soppresse. ».

3.0.11

A.S. 345

Emendamento

Art. 3

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare
la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)*

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022," sono soppresse.».

3.0.12

A.S. 345
EMENDAMENTO

Art. 3

NATURALE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Moratorie al credito per le imprese agricole)

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 marzo 2023 è sospeso per le PMI agricole sino al 31 marzo 2023 su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.»

3.0.13

AS 345
Emendamento
Art. 3

LOMBARDO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente articolo 3-bis

3-bis

(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette nel settore agricolo)

1. Al fine di dare sostegno alle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia, sono assegnati all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 150 milioni di euro per il 2022 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.
2. Ai maggiori oneri derivanti del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.14

Atto Senato 345

Emendamento

Articolo 3

STEFANI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Deroga alle speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023)

1. Le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale previste dall'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 7, del decreto del Ministro della transizione ecologica del 6 ottobre 2022, n. 383, non si applicano alle unità immobiliari nelle quali risiedono persone con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Negli edifici dotati di impianto centralizzato, le modifiche alla regolazione della centrale termica necessarie ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono effettuate dal responsabile dell'impianto, su richiesta della persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o da persona delegata.».

3.0.15

AS 345

Emendamento

Art. 3

FREGOLENT, GELMINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis

(Misure di sostegno agli impianti sciistici per fronteggiare il caro bollette nell'ambito dell'innevamento artificiale)

1. Al fine di sostenere, in vista dell'apertura della stagione turistica, gli sport montani e invernali e considerata la forte onerosità del processo di innevamento artificiale derivante dagli alti costi dell'energia elettrica, è istituito, nello stato del Ministero dell'economia, un fondo con dotazione, per l'anno 2023, di euro 10 milioni.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del Turismo, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli impianti provvisti di sistemi di innevamento artificiale, tenendo conto della lunghezza delle piste per ogni singolo impianto e la conseguente quantità di neve artificiale da produrre.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.16

A.S. 345
Emendamento
Articolo 3

SALLEMI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Precisazioni sul perimetro di applicazione del contributo di solidarietà contro il caro bollette)

1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 n.51, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, non rilevano gli acquisti e le cessioni di azioni o quote sociali intercorse tra i soggetti di cui al comma 1.»».

3.0.17

EMENDAMENTO

DE POLI

Art. 3

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.3-bis

(Misure in materia di interventi connessi all'emergenza da covid-19)

1. Le aree sanitarie e le opere previste all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, da realizzarsi o già realizzate dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 per far fronte all'emergenza COVID-19, sono assentite, e ove necessario fatte salve, con le modalità previste nel presente articolo, ancorché risultino già eseguite alla data di entrata in vigore della presente norma in assenza della presentazione dell'istanza o segnalazione indicate nello stesso comma 2.

2.1 soggetti interessati comunicano la realizzazione delle aree sanitarie e delle opere di cui al comma 1, ovvero il loro mantenimento, sia in via temporanea che definitiva, alle regioni e province autonome per gli eventuali profili autorizzativi e di accreditamento, e all'amministrazione comunale ai fini edilizi.

Nel caso in cui gli interventi di cui al presente articolo siano già realizzati, la comunicazione produce gli effetti dell'accertamento di conformità di cui agli articoli 36, e 37 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza irrogazione delle sanzioni pecuniarie e con esonero dal contributo di costruzione.

3. La comunicazione edilizia di cui al precedente comma è corredata da uno o più elaborati grafici, e dalla relazione tecnica degli interventi asseverata da un tecnico abilitato nella quale si attesta che le aree e le opere sono connesse all'emergenza COVID-19, nonché la loro conformità ai requisiti minimi antincendio e di prevenzione del rischio sismico.

4. L'autorizzazione paesaggistica e quella culturale sono rilasciate anche in forma tacita entro 30 giorni dalla richiesta presentata anche in via postuma dai soggetti interessati, ove occorra in deroga alla normativa e alle prescrizioni vigenti in materia.

5. La comunicazione di cui al comma 2 può essere presentata **sino al 30 aprile 2023**; gli interventi possono essere ultimati anche successivamente alla scadenza di tale periodo emergenziale.

6. I soggetti interessati attestano l'agibilità degli interventi con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; la segnalazione certificata è corredata:

a) dall'attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che asseveri la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché la regolare esecuzione ai fini statici degli interventi e la conformità degli stessi alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

b) dagli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.

L'utilizzo delle aree e delle opere di cui al presente articolo può essere iniziato anteriormente alla presentazione della segnalazione certificata.

7. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui **all'articolo 117, comma 2, lettere m) e s), e alla tutela della pubblica incolumità di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione** e prevalgono su ogni diversa disciplina statale, regionale o provinciale.

3.0.18

AS. 345
EMENDAMENTO
ARTICOLO 3

RUSSO, MALAN, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-bis

(Misure in favore dei Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana)

1.- I Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre del 2021, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge non avessero ancora sottoscritto l'Accordo di cui al successivo comma 572, possono sottoscriverlo entro il 31 dicembre 2022, inserendo nell'Accordo la previsione che ciascun Comune, previa deliberazione del Consiglio Comunale, potrà proporre una modifica dell'Accordo medesimo, anche al fine di rimodulare le misure adottate ed aggiornare, di conseguenza, il relativo cronoprogramma, anche per armonizzarlo con il piano di riequilibrio eventualmente rimodulato ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, entro i termini di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge n.115 del 9 agosto 2022, convertito con Legge 21 settembre 2022, n. 142. In ogni caso, la modifica dell'Accordo dovrà essere sottoscritta entro il 30 giugno 2023 e potrà contenere eventuali nuove misure di sostegno in favore degli enti locali interessati. Il termine di verifica dell'attuazione dell'Accordo di cui comma 577 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre del 2021 è differito al 31 dicembre 2023.

2.- Per i Comuni di cui al comma 1, il termine del 15 giugno 2022 previsto dall'art. 1, comma 575, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, è differito al 15 gennaio 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al precitato comma 575. Restano, altresì, valide ed efficaci le attività poste in essere e definite dai Comuni ai sensi del comma 574, dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.».

3.0.19

A.S. 345
Emendamento
Articolo 3

MATERA, SPINELLI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Misure di sostegno per le imprese per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023».

3.0.20

AS 345
Emendamento
Articolo 3

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“Art. 3-bis

(Ulteriori misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)

All'articolo 6 del decreto legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2-septies, inserire il seguente:

2-septies bis:

1. In deroga alle disposizioni contenute all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta, ad eccezione delle strutture. Suddetti impianti, e relative opere connesse, possono essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ove detti impianti siano ubicati su immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma, non si applicano alle strutture turistiche o termali, ubicati nei centri storici dei Comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità”>>.

3.0.21

EMENDAMENTO

Art. 3

DURNWALDER,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 3-bis.

(Ulteriori misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. All'articolo 6 del decreto legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2-septies, inserire il seguente:

"2-septies.1. In deroga alle disposizioni contenute all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta, ad eccezione delle strutture. Suddetti impianti, e relative opere connesse, possono essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Ove detti impianti siano ubicati su immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

2-septies.2. Le disposizioni di cui al precedente comma, non si applicano alle strutture turistiche o termali, ubicati nei centri storici dei Comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità.">>.

3.0.22

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 3

SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

1. All'articolo 15-bis, comma 4, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE congrua o provvede a richiedere al produttore un importo corrispondente al 25 per cento della stessa."»

3.0.23

AS 345

EMENDAMENTO

Art.3

DURNWALDER,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art.3-bis

(Extraprofiti comunali da energia rinnovabile)

1. *All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:*

“Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici. Sono da considerarsi non dovute eventuali somme richieste dal GSE a tali soggetti”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>.

3.0.24

AS 345

Emendamento

Art. 3

VERSACE, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis
(*Caregiver familiari*)

1. All'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2023”

b) all'ultimo periodo, le parole: “sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,” sono soppresse.

2. A decorrere dall'anno 2023, le risorse di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono trasferite all'INPS che le destina, previa domanda, direttamente ai beneficiari, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

3. All'onere recato, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2023 e in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.25

A.S. 345
Emendamento
Articolo 3

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi)

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento» sono soppresse.».

3.0.26

A.S. 345
EMENDAMENTO
Art. 4

FLORIDIA Barbara, PATUANELLI, TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI, GUIDOLIN,
DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA,
LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

Sopprimere l'articolo.

4.1

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 4

A. FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

4.2

A.S. 345

Emendamento

Art. 4

MANCA

Al comma 1, premettere il seguente:<< 01. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati i giacimenti di gas naturale esauriti o parzialmente esauriti disponibili e non più utilizzati per la coltivazione, da destinare entro il 2023, previo accordo con i soggetti titolari delle concessioni di coltivazione, alla disponibilità delle attività di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e all'incremento delle riserve strategiche disponibili.>>

4.3

EMENDAMENTO

Art. 4

FLORIDIA Barbara, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sopprimere le parole: "e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti" e dopo le parole: "ai clienti finali industriali a prezzo accessibile", inserire le seguenti: " , senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato,";

b) alla lettera a), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo;

c) sopprimere le lettere b) e c);

d) alla lettera d), capoverso "4":

- 1) al primo periodo, dopo le parole: "del made in Italy" inserire le seguenti: " , sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA),";*
- 2) al secondo periodo, sostituire le parole: "in 50 e 100" con le seguenti: "in 20 e 100";*
- 3) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Dai vincoli contrattuali stipulati dal GSE con i concessionari, e non eventualmente coperti da riacquisti nei volumi e nei prezzi disponibili da parte dei consumatori finali, non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Eventuali oneri a capo del GSE determinati da una mancata copertura dei contratti siglati sono redistribuiti sulle tariffe gas secondo criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).".*
- 4) al terzo periodo, dopo le parole: "ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi" con le seguenti "ad almeno il 95 per cento dei volumi produttivi attesi".*

4.4

A.S. 345

Emendamenti

Art. 4

FINA

Al comma 1, dopo le parole: «*gas climalteranti*» inserire le seguenti: «*tra cui il metano, rispettando l'impegno volontario dell'Italia al Global Methane Pledge, rilanciato nel vertice della COP 27*»

4.5

A.S. 345

Emendamento

Art. 4

MARTELLA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

4.6

A.S. 345
Emendamento
Art. 4

FINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2)

4.7

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 4

GUIDOLIN, FLORIDIA Barbara, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE,
SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI SABRINA, DE ROSA, LOPREIATO, MAIORINO,
CROATTI, LOREFICE

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

4.8

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 4

MAGNI, A. FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI,

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 2).

4.9

A.S. 345
Emendamento
Articolo 4

AMIDEI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po» con le seguenti: «ad una distanza di non meno di 40 Km a sud dal 45° parallelo».

4.10

AS 345
EMENDAMENTO
ARTICOLO 4

BALBONI, AMIDEI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, lettera a), n. 2, sostituire le parole “9 miglia” con le seguenti: “20 *miglia*”.

4.11

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 4

MAGNI, A. FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI,

Al comma 1, alla lettera a), al numero 2) sostituire le parole "superiore a 9 miglia" con le seguenti "superiore a 12 miglia".

4.12

EMENDAMENTO

Art. 4

FLORIDIA Barbara, DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE, GUIDOLIN, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), numero 2), dopo le parole: “previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche” inserire la seguente: “indipendenti”;

b) dopo la lettera c), inserire la seguente. «c-bis) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di mancata conclusione del procedimento di valutazione e autorizzazione nel termine prescritto, la procedura di cui al comma 1 si intende conclusa negativamente.»»;

c) alla lettera d):

- 1) al primo periodo, sostituire le parole: “quinto anno” con le seguenti: “terzo anno”;*
- 2) dopo il primo periodo, inserire il seguente: “La verifica dei termini di cui al primo periodo comporta una ridefinizione dei livelli minimi dei prezzi in considerazione del valore dei prezzi reali del mercato come determinati alla scadenza del periodo di verifica.”;*
- 3) al secondo periodo, sostituire le parole “50 e 100 euro per MWh” con le seguenti: “35 e 85 euro per MWh”;*
- 4) al terzo periodo, sostituire le parole: “ad almeno il 50 per cento” con le seguenti: “ad almeno il 75 per cento”.*

4.13

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 4

MAGNI, A. FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI,

Al comma 1 sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente alla lettera d), al capoverso comma 4, sostituire le parole "ai commi 2- e 2-bis" con le seguenti "al comma 2".

4.14

A.S. 345

Emendamento

Art. 4

FINA

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

4.15

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 4

MAGNI, A. FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI,

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole "fra le 9 e le" con le seguenti "oltre le".

4.16

EMENDAMENTO

Art. 4

FLORIDIA Barbara, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: “d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas di cui al comma 1, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del terzo anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis, a un prezzo che garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un’equa remunerazione. Il prezzo di cui al primo periodo, stabilito con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente, in 20 e 100 euro per MWh. La verifica dei termini, di cui al primo periodo, comporta una ridefinizione dei livelli minimi dei prezzi in considerazione del valore dei prezzi reali del mercato come determinati alla scadenza del periodo di verifica. Dai vincoli contrattuali stipulati dal GSE con i concessionari, e non eventualmente coperti da riacquisti nei volumi e nei prezzi disponibili da parte dei consumatori finali, non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Eventuali oneri a capo del GSE determinati da una mancata copertura dei contratti siglati sono redistribuiti sulle tariffe gas secondo criteri stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all’entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d’interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d’interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis.»”.

4.17

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 4

MAGNI, A. FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI,

Al comma 1, alla lettera d), al capoverso comma 4 sostituire le parole "alla fine del quinto anno" con le seguenti "annuale".

4.18

A.S. 345
Emendamenti
Articolo 4

ROSA, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera e), capoverso 5, apportare le seguenti modificazioni:
 - 1) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Una quota di offerta dei richiamati diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4 è dal Gruppo GSE riservata alle microimprese e alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata.»;
 - 2) al terzo periodo, dopo le parole: «secondo criteri di riparto pro quota» inserire le seguenti: «anche con riferimento alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, secondo procedure semplificate e standardizzate stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy».
- b) aggiungere in fine il seguente comma: «1-bis. Per le concessioni di coltivazione di gas naturale in mare di cui al comma 1, lettera a), numero 2), il 10% del gas estratto è destinato, a titolo di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, alle Regioni prospicienti le concessioni stesse al fine di abbattere il costo della molecola del gas in favore delle utenze domestiche.».

4.19

A.S. 345

Emendamento

Art. 4

BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 1, lettera e), capoverso "5", apportare le seguenti modifiche:

- a) *dopo il primo periodo inserire il seguente: «Una quota di offerta dei richiamati diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4 è riservata dal Gruppo GSE alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata.»;*
- b) *al terzo periodo, dopo le parole: «secondo criteri di riparto pro quota» aggiungere le seguenti: «e, con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, secondo procedure semplificate e standardizzate».*

4.20

AS 345

Emendamento

Art. 4

LOMBARDO

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Una quota di offerta dei richiamati diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4 è dal Gruppo GSE riservata alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata.»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «secondo criteri di riparto *pro quota*» aggiungere le seguenti: «e, con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, secondo procedure semplificate e standardizzate».

4.21

AS 345
EMENDAMENTO

Art. 4

DURNWALDER,

Al comma 1, lettera e), capoverso <<5>>, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Una quota di offerta dei richiamati diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4 è dal Gruppo GSE riservata alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata.»;*
- b) al terzo periodo, dopo le parole: «secondo criteri di riparto pro quota» aggiungere le seguenti: «e, con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, secondo procedure semplificate e standardizzate».*

4.22

A.S. 345
EMENDAMENTO
Art. 4

BIZZOTTO, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. E' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la Cabina di regia per la sicurezza e la sostenibilità delle operazioni di ispezione e coltivazione di idrocarburi in mare, presieduta dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, o da un suo delegato, alla quale partecipano rappresentanti delle Regioni territorialmente interessate, degli Enti locali interessati, di ISPRA, delle relative Agenzie regionali per la Protezione dell'Ambiente, del Gestore dei servizi energetici (GSE), dell'Istituto Superiore di Sanità. La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale nonché di monitoraggio delle attività di cui al presente articolo con lo scopo di garantire la sicurezza e la sostenibilità economica e ambientale, e la preventiva valutazione di eventuali criticità conseguenti le operazioni di ispezione e coltivazione di idrocarburi in mare. Per la partecipazione ai lavori della Cabina di regia non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4.23

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 4

MAGNI, A. FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI,

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

“1-bis. All’articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135 come convertito con L. 11 febbraio 2019, n.12 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 9, lettera a), le parole: “1.481,25 euro”, sono sostituite dalle seguenti: “7.406,25 euro”;
- b) al comma 9, lettera b), le parole: “2.221,75 euro”, sono sostituite dalle seguenti: “11.108,75 euro”;
- c) al comma 9, lettera c), le parole: “14,81 euro”, sono sostituite dalle seguenti: “74,05 euro”;
- d) al comma 9, lettera d), le parole: “59,25 euro”, sono sostituite dalle seguenti: “296,25 euro”;
- e) al comma 10, lettera a), le parole: “92,50 euro”, sono sostituite dalle seguenti: “462,50 euro”;
- f) al comma 10, lettera b), le parole: “185,25 euro”, sono sostituite dalle seguenti: “926,25 euro”;
- g) al comma 10, lettera c), le parole: “370,25 euro”, sono sostituite dalle seguenti: “1.851,25 euro”;
- h) al comma 10, lettera d), le parole: “740,50 euro”, sono sostituite dalle seguenti: “3.702,50 euro”;

1-ter. Salvo quanto previsto dal comma 12, dell’articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un “Fondo” istituito presso il Ministero dell’Economia denominato “Fondo emergenziale per i costi energetici”. Con decreto del Ministero dell’Economia sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.

4.24

EMENDAMENTO

PAROLI

Art. 4

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. All’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 al comma 2 dopo le parole “combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica” sono inserite le parole “e del bioidrogeno comunque originato dalla biomassa”.

Conseguentemente modificare la rubrica dell’articolo come segue:

“Misure per l’incremento della produzione di gas naturale e bioidrogeno”

4.25

A.S. 345
EMENDAMENTO
Art. 4

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole “esclusivamente durante il periodo emergenziale” sono sostituite con le seguenti: “fino al 31 marzo 2024”.

4.26

A.S. 345
EMENDAMENTO
Art. 4

MURELLI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano da impianti in esercizio)

1. Gli interventi su impianti in esercizio per la produzione di biometano, senza incremento dell'area disponibile già autorizzata e a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito dell'intervento, sono sottoposti al regime amministrativo della dichiarazione di inizio lavori asseverata e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, purché gli impianti rispettino le seguenti condizioni:
 - a) disponibilità dal gestore di rete ad immettere volumetrie superiori a quelle in esercizio;
 - b) l'inserimento di nuove matrici deve appartenere alla categoria delle matrici già autorizzate.
 - c) l'area d'intervento è individuata all'interno dell'area disponibile dell'impianto esistente;
2. Gli interventi ammissibili sono congiuntamente o disgiuntamente consistenti in:
 - a) aumento delle volumetrie degli stoccaggi esistenti già autorizzati;
 - b) adeguamenti tecnologici ed innovazioni tecnologiche;
 - c) aumento delle volumetrie delle aree dedicate alla digestione anaerobica pari al 50% di quelle già autorizzate;
 - d) aumento delle quantità delle matrici già autorizzate;
 - e) modifica delle matrici autorizzate purché appartenenti alle macrocategorie già autorizzate.
3. Gli interventi possono essere eseguiti anche su impianti già incentivati. L'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di produzione superiore alle soglie è qualificato come ottenuto da potenziamento incentivato, con decorrenza dalla data di prima immissione in rete. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate.
4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.».

4.0.1

EMENDAMENTO

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano da impianti in esercizio)

1. Gli interventi su impianti in esercizio per la produzione di biometano, senza incremento dell'area disponibile già autorizzata e a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito dell'intervento, sono sottoposti al regime amministrativo della dichiarazione di inizio lavori asseverata e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, purché gli impianti rispettino le seguenti condizioni:

- a) disponibilità dal gestore di rete ad immettere volumetrie superiori a quelle in esercizio;
- b) l'inserimento di nuove matrici deve appartenere alla categoria delle matrici già autorizzate.
- c) l'area d'intervento è individuata all'interno dell'area disponibile dell'impianto esistente;

2. Gli interventi ammissibili sono congiuntamente o disgiuntamente consistenti in:

- a) aumento delle volumetrie degli stoccaggi esistenti già autorizzati;
- b) adeguamenti tecnologici ed innovazioni tecnologiche;
- c) aumento delle volumetrie delle aree dedicate alla digestione anaerobica pari al 50% di quelle già autorizzate;
- d) aumento delle quantità delle matrici già autorizzate;
- e) modifica delle matrici autorizzate purché appartenenti alle macrocategorie già autorizzate.

3. Gli interventi possono essere eseguiti anche su impianti già incentivati. L'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di produzione superiore alle soglie è qualificato come ottenuto da potenziamento incentivato, con decorrenza dalla data di prima immissione in rete. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate.

4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.».

4.0.2

A.S. 345
EMENDAMENTO
Art. 4

DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi)

All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonché di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, si prevede, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, che la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, ivi compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa unionale o in assenza di tali limiti quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze previste da tali normative. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale e, ove prevista, dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione il gestore dell'impianto avvia la sostituzione del combustibile diverso del gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'Autorità competente rilasciato entro tale termine. L'Autorità competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma.”»

4.0.3

A.S. 345
Emendamento
Art. 4

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonché di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, si prevede, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, che la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa unionale o in assenza di tali limiti quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze previste da tali normative. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorso trenta giorni dalla presentazione della comunicazione il gestore dell'impianto avvia la sostituzione del combustibile diverso del gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'Autorità competente rilasciato entro tale termine. L'Autorità competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma».

4.0.4

AS 345
EMENDAMENTO
ARTICOLO 4

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, PETRUCCI

Emendamento

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 4-*bis*.

(Modalità semplificate di accesso delle PMI alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 16-*bis*, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: “piccole e medie imprese” inserire le seguenti: “anche in forma aggregata, per” e dopo le parole “6 maggio 2003” le seguenti: “e sulla base di procedure semplificate e standardizzate”.».

4.0.5

AS 345
Emendamento
Art. 4

LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modalità semplificate di accesso delle PMI alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 16-bis, comma 3, lettera b) del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: "piccole e medie imprese" inserire le seguenti: "anche in forma aggregata, per" e dopo le parole "6 maggio 2003" le seguenti: "e sulla base di procedure semplificate e standardizzate".».

4.0.6

A.S. 345
Emendamento
Art. 4

ASTORRE, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Modalità semplificate di accesso delle PMI alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 16-bis, comma 3, lettera b) del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: *"piccole e medie imprese"* sono inserite le seguenti: *"anche in forma aggregata, per"* e dopo le parole *"6 maggio 2003"* sono inserite le seguenti: *"sulla base di procedure semplificate e standardizzate".».*

4.0.7

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 4

BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-bis (Tassazione energia da biogas)

1. All'articolo 11, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente: "4-ter. L'articolo 1, comma 423, della legge 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012."

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212."

4.0.8

AS 345

Emendamento

Art. 4

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 4-bis.

(Tassazione energia da biogas)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

4-ter. L'articolo 1, comma 423, della legge 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012. La disposizione di cui al presente comma costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.

4.0.9

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 4

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-*bis*.

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica di un celere raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 2, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché di quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) nell'ambito dell'attuale crisi energetica in atto, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 3, dopo le parole: “incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a)” aggiungere le seguenti: “e lettera b)”;
- 2) al comma 4, le parole: “con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.”, sono sostituite dalle seguenti: “senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento”;
- 3) eliminare il comma 5”.

4.0.10

A.S. 345
EMENDAMENTO

Art. 5

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA,
LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 59, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2026»;
- b) al comma 60, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2026»."

5.1

AS 345
EMENDAMENTO
ARTICOLO 5

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-*bis*. All’articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola “2023” con la seguente: “2024”.”

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola “*naturale*” aggiungere le seguenti: “*e dell’energia elettrica*”.

5.2

A.S. 345

Emendamento

Art. 5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ASTORRE, ROSSOMANDO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: “1-bis. All’articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: “2023” con la seguente: “2024”.”

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: “naturale” aggiungere le seguenti: “e dell’energia elettrica”.

5.3

Emendamento

Art. 5

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale previste dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3 e 7, del decreto del Ministro della transizione ecologica del 6 ottobre 2022, n. 383, non si applicano alle unità immobiliari nelle quali risiedono persone con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Negli edifici dotati di impianto centralizzato, le modifiche alla regolazione della centrale termica necessarie ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente sono effettuate dal responsabile dell'impianto, su richiesta della persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o da persona delegata.»

b) al comma 3 sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 1 e 2»

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «*Proroghe di termini e ulteriori misure nel settore del gas naturale*»

5.6

Emendamento

Art. 5

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022" sono soppresse.»

b) al comma 3 sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 1 e 2»

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: « *Proroghe di termini nel settore del gas naturale e ulteriori misure in materia di energia* »

5.5

A.S. 345
Emendamento
Articolo 5

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2024».

5. 6

A.S. 345
EMENDAMENTO
Art. 5

POTENTI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure per il contenimento dei costi dell'energia in materia geotermica)

1. All'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole “gli accordi già sottoscritti” le parole “alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo” sono abrogate.
2. Il comma 2 del medesimo articolo 7 è sostituito dal seguente:

“2. Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in capo al concessionario originario con provvedimento dell'amministrazione competente, sentiti gli enti locali interessati, eventualmente con riduzione e ripermimetrazione dell'area, con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati, e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro novanta giorni.”»

5.9.1

A.S. 345

Emendamento

Art. 5

ZAMBITO, PARRINI, FRANCESCHELLI, MANCA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. ~~5~~⁵-bis

(Ulteriori interventi per il contenimento dei costi dell'energia)

1. All'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole "gli accordi già sottoscritti" sono abrogate le parole "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". Al comma 2 del medesimo articolo 7 dopo le parole "con provvedimento dell'amministrazione competente" sono aggiunte le parole ", sentiti gli enti locali interessati," e sono abrogate le parole "da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" e le parole "confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro", e dopo le parole "con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati" sono aggiunte le parole "e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro sessanta giorni".

5.0.2

A.S. 345

Emendamento

Art. 5

ZAMBITO, PARRINI, FRANCESCHELLI, MANCA

U x 5

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 16-bis

(Ulteriori interventi per il contenimento dei costi dell'energia)

1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al rafforzamento dell'indipendenza energetica ed al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, al Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 2:

- 1) dopo le parole: "con provvedimento dell'amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti: " , sentiti gli enti locali interessati, "
- 2) le parole: "da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" e le parole: "confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro" sono soppresse;
- 3) dopo le parole "con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati" sono aggiunte le seguenti: "e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro novanta giorni".

5.0.3

Emendamento

DE POLI

Art. 5*(Proroghe di termini nel settore del gas naturale)*

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

“ART. 5 bis

(Estensione agli studenti delle università non statali dell'indennità una tantum per studenti universitari fuori sede volta al sostegno delle spese di locazione e delle utenze elettriche e gas)

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, incluso il contributo di cui al comma 298 art. 1 legge 30 dicembre 2021, n. 234, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a corrispondere un contributo una tantum di 200 euro per le spese di locazione abitativa e delle utenze di energia elettrica e gas sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, in possesso di regolare contratto di locazione.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo determinato in sei milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo previsto all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 di cui al successivo articolo 152, per l'anno 2023.”

5.0.4

Emendamento

DE POLI

Art. 5*(Proroghe di termini nel settore del gas naturale)*

Dopo l'art. 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis*(Misura a tutela del commercio al dettaglio mediante temporanea limitazione della variazione in aumento degli indici ISTAT per i canoni di locazione ad uso non abitativo, affitto di ramo d'azienda o altra tipologia di contratto)*

1. Al fine di contrastare gli effetti del fenomeno inflattivo in atto e tutelare le attività di commercio al dettaglio salvaguardandone i livelli occupazionali, per gli anni 2022, 2023 e 2024 le variazioni in aumento dei canoni di locazione ad uso non abitativo di cui all'articolo 32 della legge 392/1978 e successive modificazioni e dei canoni relativi ai contratti di affitto di ramo d'azienda o di altre forme contrattuali utilizzate per il godimento di un bene immobile ad uso commerciale non possono essere superiori al 2,5 per cento di quelle accertate dall'ISTAT con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ove l'immobile non costituisca l'unica proprietà immobiliare della persona fisica o giuridica che ne concede la disponibilità.
2. Il ritardo fino a 90 giorni nel pagamento annuale del corrispettivo collegato alla variazione degli indici ISTAT per il periodo di cui al precedente comma non costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile."

5.0.5

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 5

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Proroga di termini in tema di liberalizzazione del mercato dell'energia per microimprese e utenti domestici)

1. All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "1° gennaio 2023" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2024".».

5.0.6

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 5

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Dopo l'articolo inserire il seguente:

U X

«Articolo 5-*bis*.

(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

1. È costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.
2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, Regioni, sistema bancario e Poste Italiane.
3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e dell'Ambiente e della sicurezza energetica.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.”

5.0.7

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 5

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.8

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 5

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA,
LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.9

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 5

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025, 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.10

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 5

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.5-bis
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025, 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.11

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 5

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPRELATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.5-bis

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0. 12

A.S. 345
EMENDAMENTO

Art. 5

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA,
LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.13

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 5

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 6 milioni di euro per l'anno 2024, 17 milioni di euro per l'anno 2025, 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0. 14

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 5

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA,
LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPRELATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 6 milioni di euro per l'anno 2024, 17 milioni di euro per l'anno 2025, 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.15

Emendamento

Art. 5

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 5-bis

(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300 mila tonnellate per il primo anno, con incremento di 100 mila tonnellate all'anno fino ad un milione di tonnellate che si applica nel 2030 e negli anni successivi.”;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: “di cui ai commi 1” sono inserite le seguenti: “, 1-bis” e le parole: “da emanarsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “il primo dei quali da emanarsi entro il 31 marzo 2023”.

5.0.16

AS. 345
EMENDAMENTO
ARTICOLO 5

RUSSO, MALAN, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 5 -bis
(*Differimento termini*)

1.- Il termine del 31 dicembre 2022 previsto dall'art. 44 comma 7 b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 31 dicembre 2023. Il termine del 30 giugno 2023 previsto dall'art. 44 comma 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, introdotto dall'art. 56 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 30 giugno 2024.».

5.0.17

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 6

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere i numeri 1) e 2).

6.1

EMENDAMENTO

Art. 6

LICHERI Sabrina, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *alla lettera a):*
 - 1) *sopprimere il numero 1);*
 - 2) *sostituire il numero 2) con il seguente: "2) dopo le parole «della resilienza» sono inserite le seguenti: «e della sicurezza»;"*
- b) *alla lettera b), dopo le parole: «senza limiti di potenza», aggiungere, in fine, le seguenti: «, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC),»;*
- c) *alla lettera c), capoverso «3-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: « Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali.»;*
- d) *alla lettera c), capoverso «3-quater», dopo le parole: «anche supportando le attività svolte», inserire la seguente: «esclusivamente».*

6.2

Emendamento

GASPARRI

Art. 6

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzata ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica di verifica PNRR PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuate le unità da destinare all'esigenza.»

6.3

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 6

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 6-*bis*.

(Modifiche alle disposizioni sulle prestazioni energetiche dell'edilizia)

All'articolo 4 del decreto legislativo 192/2005, così come modificato dal decreto legislativo 48/2020 al comma 1 lett. b), aggiungere: “3-septies: tutti i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare sui tetti piani di edifici pubblici, ospedali, scuole, centri commerciali, ipermercati, capannoni industriali e agricoli, sono dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile;”

6.0.1

EMENDAMENTO

Art. 6

LICHERI Sabrina, CASTELLONE, GUIDOLIN, LOPREIATO, DE ROSA, MAIORINO, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure per l'incremento dello stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera aaa) è inserita la seguente:

«aaa-bis) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale: accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo di energia elettrica a altresì di cascami termici;»;

b) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis

(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale)

1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

6.0.2

c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

- 1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;
- 2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

- 1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica off-shore;
- 2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1).»

6.0.2

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 6

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis.

(Ulteriori misure urgenti di resilienza energetica nazionale)

1. All'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole "ivi incluse le amministrazioni comunali" sono inserite le seguenti "e loro società *in house*".».

6.0.3

A.S. 345
EMENDAMENTO
Art. 6

DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 6-bis

(Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza)

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

“1-*bis*. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 gennaio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 55 del 7 marzo 2015, adottato ai sensi dell'art. 30-*sexies*, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modifiche e integrazioni.”;

b) al comma 4, al primo capoverso, dopo le parole “di cui ai commi 1” sono inserite le seguenti: “, 1- bis” e le parole “da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti “il primo dei quali da emanarsi entro il 31 dicembre 2022”.

6.0.4

Emendamento all'articolo 6

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Articolo 6-bis

1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreti rispettivamente del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un Commissario speciale e due Vice Commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al Commissario speciale e ai Vice Commissari speciali non spettano, per l'attività di cui al precedente periodo, compensi o rimborsi spese.

3-ter. Il Commissario speciale di cui al comma 3-bis convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1 e svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni interessate, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali, senza che sia intervenuta la pronuncia dell'autorità competente, i pareri, nulla osta e assensi comunque denominati si intendono resi. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato."»

6.0.5

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 6

LICHERI Sabrina, LOPREIATO, DE ROSA, GUIDOLIN, CASTELLONE, MAIORINO, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Interventi regolatori volti alla diffusione di accumuli di energia termica per uso industriale)

1. Il consumo di energia elettrica utilizzato in impianti di accumulo di energia termica destinata alla decarbonizzazione del calore negli impianti industriali con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, anche qualora l'impianto produzione di energia e quello di accumulo di calore siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), sono definite le modalità di attuazione del comma 1.
3. Il calore accumulato prodotto ai sensi del comma 1, se ceduto a terzi, non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con altre agevolazioni, anche di tipo fiscale, previste per l'energia termica ad uso industriale.»

6.0.6

EMENDAMENTO

PAROLI

Art. 7

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Quota parte dei contributi di cui al precedente comma, da definire con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro e non sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è destinata in favore delle imprese di autotrasporto che utilizzano mezzi pesanti per il trasporto merce, alimentati ad idrogeno.»

7.1

ASTORRE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: << 2-bis. All'articolo 6-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. I vettori iscritti all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi devono disporre di un numero di autisti e di veicoli proporzionato al numero di trasporti effettuati.>>.

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione della corretta proporzione fra trasporti eseguiti con mezzi propri e trasporti affidati in subvezione di cui all'articolo 6-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che tenga conto: a) del fatturato di ciascuna singola impresa di autotrasporto; b) di evitare l'affidamento a terzi di servizi che, nel loro complesso, incidano sul fatturato complessivo generato dalla vendita di servizi di trasporto di merci su strada per una percentuale superiore al 20 per cento; c) in sede di verifica del rispetto di rapporto non siano considerati i servizi di trasporto acquistati dalle imprese di cui al comma 4 dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286; d) considerare primo vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi associata ad una cooperativa, o aderente ad un consorzio, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento al quale aderisce."

7.2

ASTORRE, BASSO, FINA, IRT0

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2-bis. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 12 a 15 sono e sostituiti dai seguenti:

"12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale.

12 bis. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

13. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura da parte dell'impresa di autotrasporto consegue, a carico del creditore, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro. Qualora il creditore sia un'impresa, oltre alla sanzione pecuniaria si applicano a suo carico le sanzioni accessorie dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi e dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

13 bis. Le violazioni indicate al comma 12 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. ter Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente comma 13 sono attribuite alla dotazione della specifica Sezione Autotrasporto del Fondo Nazionale di Garanzia per le piccole e medie imprese gestito dalla Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale istituita con Decreto 27 luglio 2009 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. n. 233 del 7 ottobre 2009.

14. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal precedente comma 13 bis, le imprese che abbiano commissionato servizi di autotrasporto di cose e che intendano partecipare a procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché concorrere ad ogni tipo di benefici fiscali, finanziari e previdenziali previsti dalla legge, hanno l'obbligo di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione o alla richiesta di godimento del beneficio, una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che la stessa impresa al momento della richiesta di partecipazione, risulta in regola con quanto previsto dal precedente comma 12.

b) Entro e non oltre 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge sono dettate, a cura dei rispettivi Ministri, specifiche disposizioni attuative del nuovo comma 14 e, entro e non oltre i 30 giorni successivi, gli Enti, le Agenzie e le Amministrazioni interessate provvedono ad adeguare le rispettive modulistiche e procedure operative.

7.3

AS 345
Emendamento
Articolo 7

SILVESTRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "di oltre 650 tonnellate di stazza lorda" sono inserite le seguenti: "e per i rimorchiatori di cui al comma 1-quater,".».

7.0.1

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 7

CENTINAIO, BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"7-bis. All'articolo 1, comma 1122 lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024" e le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2023".

7.0.2

EMENDAMENTO

Articolo 7

ROMEO, MARTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Arti. 7-bis

(Disposizioni in materia di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 75-quinques è sostituito dal seguente:

“75-quinques. L'utilizzo di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è consentito esclusivamente al conducente in possesso della patente di guida almeno di categoria AM. Chiunque violi la presente disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 1.500.»

b) Al comma 75-novies le parole “di età inferiore a diciotto anni” sono soppresse

c) Il comma 75-quinquiesdecies è sostituito dal seguente:

“75-quinquiesdecies. I conducenti hanno l'obbligo di utilizzare gli appositi spazi di sosta individuati con apposita ordinanza ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, soltanto nel caso di mancata individuazione o di indisponibilità di detti spazi, è consentita la sosta negli stalli riservati alla sosta di motocicli e velocipedi, a condizione che ciò non costituisca intralcio al flusso pedonale e fermo restando il divieto di sosta sui marciapiedi, nelle aree pedonali e negli stalli riservati alle autovetture. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. Nel caso di presenza del trasgressore al momento dell'accertamento della violazione, questa è immediatamente contestata dall'organo accertatore a norma dell'articolo 200 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nel caso di assenza del trasgressore, l'organo accertatore dispone la rimozione del mezzo ed il suo trasporto in luogo apposito e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 215 del medesimo decreto legislativo. Ai fini della restituzione del mezzo, grava sul proprietario o sul soggetto trasgressore l'onere di provare con ogni mezzo a disposizione la legittima proprietà del monopattino oggetto di rimozione.”

d) Il comma 75-vicies ter è sostituito dal seguente:

7.0.3

“75-vicies ter. . A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile di cui all'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è esteso ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75. Ai medesimi mezzi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 193”».

e) Dopo il comma 75-vicies ter aggiungere il seguente:

“75-vicies quater. I proprietari dei monopattini elettrici hanno l'obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dalle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne curano altresì la vendita fissandone il prezzo in regime di libero mercato. La stampa e la vendita dei contrassegni, nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche, è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi di ordine pubblico. I contrassegni identificativi prodotti dalle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto non possono recare il marchio ufficiale della Repubblica italiana. A chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 101, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che viola le disposizioni previste dal presente comma è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546. Si applicano altresì le sanzioni amministrative della diffida, della sospensione e della revoca dell'autorizzazione previste dall'articolo 9 della medesima legge n. 264 del 1991. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i requisiti che le imprese e le società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporti, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, devono possedere per la stampa e la vendita dei contrassegni.”

7.0.3

A.S. 345

Emendamento

Art. 7

PARRINI, MANCA

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

“Art. 7-bis
(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

2020

1. Al comma 1043 dell'art. 1 della legge di bilancio 30 dicembre ~~2022~~, n. 178, è aggiunto il seguente periodo:

“Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR e ad esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle Amministrazioni Centrali sono, da queste, riversati in ReGiS”.

7.0.4

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Dopo l'articolo inserire il seguente

Articolo 7-bis

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere in fine il seguente periodo: “Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR e ad esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle Amministrazioni Centrali sono, da queste, riversati in ReGiS”.

7.0.5

A.S. 345

Emendamento

Art. 7

PARRINI, MANCA

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

“Art. 7-bis
(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: “Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento”.”

7.0.6

Emendamento

RONZULLI, DAMIANI, LOTITO

Art. 7

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al fine di preservare la redditività del settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, all'articolo 1, commi 5-sexies e 5-septies, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - al comma 5-sexies, lettera a), primo capoverso, le parole da “, restando ferma” sino alla fine del capoverso sono sostituite con le seguenti: “. Nell’ambito dei predetti percorsi sono ammesse relazioni di traffico intraregionali limitate ai capoluoghi di provincia e previo nulla osta della regione interessata, sentiti gli enti locali competenti e i gestori dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, circa la non sovrapposizione o interferenza con tali servizi delle predette relazioni di traffico intraregionali, nonché con i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche”;
 - conseguentemente, al comma 5-septies, le parole “a decorrere dal 31 marzo 2022” sono sostituite con le seguenti parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2023”.

7.0.7

A.S. 345

EMENDAMENTO

Articolo 7

MARTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al fine di preservare la redditività del settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, all'articolo 1, commi 5-sexies e 5-septies, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5-sexies, lettera a), primo capoverso, le parole da “, restando ferma” sino alla fine del capoverso sono sostituite con le seguenti: “, e per i quali non sono ammesse relazioni di traffico intraregionali”;
- b) al comma-5 septies, le parole “a decorrere dal 31 marzo 2022” sono sostituite con le seguenti parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2023”.»

7.0.8

Emendamento

RONZULLI, DAMIANI, LOTITO

Art. 7

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole “Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024” sono sostituite con le seguenti: “Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2025”.

7.0.9

A.S. 345
Emendamento
Art. 7

CAMUSSO, MISIANI, ASTORRE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

<<Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite con le seguenti: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2025".>>

7.0.10

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente

Articolo 7-bis

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite con le seguenti: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2025".

7.0.11

EMENDAMENTO

PAROLI

Art. 7

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art.7-bis

(Promozione del bioidrogeno per i trasporti sostenibili)

1. Al fine di promuovere nel settore trasporto, accanto al biometano e ai combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, l'implementazione di progetti di idrogeno da biometano, combustibile e carburante gassoso originato dalle biomasse, al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *dd*) è inserita la seguente:

«*dd-bis*) “idrogeno prodotto da biometano come combustibile rinnovabile qualora rispetti le caratteristiche imposte dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili RED II”;

b) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «incentivo tariffario» sono inserite le seguenti: «ad altri biogas, in particolare l'idrogeno e» e dopo la parola: «combustibili» sono aggiunte le seguenti: «e carburanti»;

c) all'articolo 39:

1) al comma 1, alla lettera *a*), la parola: «biogas» è sostituita dalle seguenti: «i biogas»;

2) al comma 1, alla lettera *b*), la parola: «biogas» è sostituita dalle seguenti: «i biogas»;

3) al comma 3, alla lettera *a*), la parola: «biogas» è sostituita dalle seguenti: «i biogas»;

4) al comma 3, alla lettera *b*) le parole: «del biogas» sono sostituite dalle seguenti: «dei biogas»;

5) al comma 5, alla lettera *a*), le parole: «il biogas» sono sostituite dalle seguenti: «i biogas»;

6) al comma 7, le parole: «del biogas» sono sostituite dalle seguenti: «dei biogas».

7.0.12

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis.

(Extraprofiti)

1. L'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
2. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente "Il contributo, di cui al presente articolo, non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili".
3. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sostituire le parole "l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi" con le seguenti parole "l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi".

7.0.13

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis.

(Clausola di esclusione dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW destinati esclusivamente all'autoconsumo dell'energia prodotta”.».
2. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente “Il contributo, di cui al presente articolo, non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili”.
3. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sostituire le parole “l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi” con le seguenti parole “l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi”.

7.0.14

A.S. 345
Emendamento
Art. 7

ASTORRE, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis.

(Clausola di esclusione dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: *"1-bis. Il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW destinati esclusivamente all'autoconsumo dell'energia prodotta"*.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.15

AS 345
Emendamento
Art. 7

LOMBARDO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis.

(Clausola di esclusione dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili)

All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW destinati esclusivamente all'autoconsumo dell'energia prodotta".».

7.0.16

A.S. 345
EMENDAMENTO
Art. 7

BORGHESI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni urgenti investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-bis del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto il seguente:

3-bis. "Il GSE consente un tempo congruo, non inferiore a 21 giorni, per l'accreditamento dei clienti finali prioritari ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione dell'energia elettrica nelle sue disponibilità".»

7.0.17

AS 345

Emendamento

Art. 7

BORGHESI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

1. All'articolo 30, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) Al comma 1, dopo la parola: "ferrosi", sono inserite le seguenti: "inclusi i rottami di lega di nickel";
 - b) Al comma 4, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

7.0.18

A.S. 345

Emendamento

Art. 7

PARRINI, MANCA

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

“Art. 7-bis
(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. All'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola “riferita” inserire la seguente: “anche”.”

7.0.19

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Dopo l'articolo inserire il seguente

Articolo 7-bis

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" inserire la seguente: "anche".

7.0.20

EMENDAMENTO

Art. 7

TURCO, LICHERI Sabrina, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, CASTELLONE, MAIORINO, LOREFICE

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e in materia di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, incrementando la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le soglie di cui alla lettera d) del punto 2 dell'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono elevate a 5 MW per gli impianti localizzati in aree non soggette a vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. All'articolo 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia."
3. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite nell'ambito delle Zone economiche speciali (ZES) di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, su iniziativa del Commissario di Governo delle medesime ZES o delle imprese localizzate in dette aree.»

7.0.21

EMENDAMENTO

Articolo 7

SPELGATTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis

1. All'articolo 7 quinquies del decreto- legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi verticali, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri.”

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a termine, hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Per gli accordi a tempo indeterminato, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso è di 24 mesi; per gli accordi a tempo determinato, ciascuna parte comunica in forma scritta, almeno 6 mesi prima della scadenza, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione.”

c) Al comma 4, dopo la parola “*accordo*” sono cassate le parole “*prima della scadenza contrattuale*”.

d) Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono inderogabili e si applicano anche ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. I contratti di concessione vigenti alla medesima data si intendono prorogati di cinque anni”.

7.0.22

A.S. 345
Emendamento
Articolo 7

MELCHIORRE, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 7-

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementalmente disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono prioritariamente destinate dalle Regioni a Statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.
2. All'articolo 8, comma 7, del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, la lettera b) è sostituita con la seguente: «b) quanto a euro 75.350.957, ai fini dell'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio tenuto conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole “Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024” sono sostituite con le seguenti: “Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2025”.».

7.0.23

A.S. 345

EMENDAMENTO

Articolo 7

MARTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementalmente disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono prioritariamente destinate dalle Regioni a Statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

2. All'articolo 8, comma 7, del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, la lettera b) è sostituita con la seguente: «b) quanto a euro 75.350.957, ai fini dell'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio tenuto conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»

7.0.24

Emendamento

RONZULLI, DAMIANI, LOTITO

Art. 7

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementali disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono prioritariamente destinate dalle Regioni a Statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.
2. All'articolo 8, comma 7, del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, la lettera b) è sostituita con la seguente: «b) quanto a euro 75.350.957, ai fini dell'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio tenuto conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7.0.25

A.S. 345
Emendamento
Art. 7

CAMUSSO, MISIANI, ASTORRE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementalmente disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono prioritariamente destinate dalle Regioni a statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.
2. All'articolo 8, comma 7, del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) quanto a euro 75.350.957, ai fini dell'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio tenuto conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»"

7.0.26

EMENDAMENTO

PAROLI

Art. 7

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art.7-bis

(Rinnovo del materiale rotabile ferroviario regionale e urbano)

1. Le risorse del fondo per l'acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico ferroviario regionale, tramviario e metropolitano ai sensi del comma 866 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, sono incrementate di 200 milioni di euro all'anno per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 400 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse di cui al presente comma, sono destinate per la realizzazione di treni a idrogeno, in coerenza con gli obiettivi di attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima in funzione del processo di decarbonizzazione e dello sviluppo dell'idrogeno verde.
2. Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui alla legge n. 160 del 2019, e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla legge n. 232 del 2016 sono destinate in via prioritaria, con un vincolo pari ad almeno il 30 per cento, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale, a condizione della realizzazione di sistemi di trasporto alimentati a energia ad idrogeno pulito.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede come segue:
 - a) quanto a 200 milioni di euro relativamente all'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni;
 - b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 400 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente alla rubrica, al Titolo I, dopo la parola: "carburanti", inserire le seguenti:", nonché disposizioni urgenti per l'efficienza energetica".

7.0.27

BASSO, ASTORRE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

"Art. 7 bis

(Fondo per il sostegno al settore della navigazione marittima)

1. Al fine di compensare parzialmente le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo dagli effetti economici negativi, diretti ed indiretti, causati dalla guerra russo-ucraina e dai maggiori oneri derivanti dalla interruzione delle attività commerciali con le aree interessate anche indirettamente dal conflitto bellico, dai relativi aumenti eccezionali dei costi delle assicurazioni e al fine di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti dal settore del trasporto via mare a causa dell'eccezionale aumento dei prezzi dei carburanti navali, è riconosciuta una misura di sostegno stabilita nella misura massima di 400 mila euro per l'anno 2022 per ogni impresa di navigazione.
2. Per l'attuazione della misura di cui al comma 1 è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno delle imprese del settore, di cui al comma 1, che ne facciano richiesta.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ambito di applicazione della misura, i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

7.0.28

Emendamento

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Art. 7

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Fondo ristorazione collettiva)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con le risorse già stanziato per l'anno 2021 e non utilizzate.»

7.0.29

A.S. 345

Emendamento

Art. 7

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Fondo ristorazione collettiva)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse già stanziato per l'anno 2021 e non utilizzate.»

7.0.30

A.S. 345

Emendamento

Art. 7

PARRINI, MANCA

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

“Art. 7-bis
(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

2000

1. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto ~~200~~²⁰⁰⁰, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 dicembre 2023.”

7.0.31

A.S. 345
Emendamento
Art. 7

PARRINI, MANCA

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

“Art. 7-bis
(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. Il Fondo di cui al comma 1, art. 41 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, è ulteriormente finanziato per l'anno 2022 per 100 milioni di euro. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2023. Al conseguente onere, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

7.0.32

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Dopo l'articolo inserire il seguente

Articolo 7-bis

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. Il Fondo di cui al comma 1, art. 41 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, è ulteriormente finanziato per l'anno 2022 per 45 milioni di euro. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2023.

Conseguentemente, all'articolo 14 sopprimere il comma 2.

7.0.33

A.S. 345

Emendamento

Art. 7

PARRINI, MANCA

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

“Art. 7-bis
(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. Per l'anno 2022, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni, e relative destinazioni di spesa, entro il 31 dicembre 2022.”

7.0.34

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Dopo l'articolo inserire il seguente

Articolo 7-bis

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. Per l'anno 2022, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni, e relative destinazioni di spesa, entro il 31 dicembre 2022.

7.0.35

A.S. 345

Emendamento

Art. 7

PARRINI, MANCA

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

“Art. 7-bis
(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR e PNC, fino al 31 dicembre 2026 non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

7.0.36

A.S. 345

Emendamento

Art. 7

PARRINI, MANCA

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

“Art. 7-bis

(Norma di interpretazione autentica in materia di Canone Unico Patrimoniale)

1. Le aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, di cui all'art. 5, comma 14 – quinquies, lett.b) del D.L. 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, sono da intendersi esclusivamente quelle aventi un rapporto diretto con le utenze dei consumatori finali.”

7.0.37

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

GUIDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“7-bis.

1. I soggetti con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992, agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001, all'art.1 legge n. 381/1970, all'art. 8 della legge n. 449/97, all' art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000 e all'art. 29-bis della legge n. 120/2020, che sostengono spese, di cui al comma 1 lettera c), dell'articolo 15 del dpr n. 917/1986, riguardanti l'acquisto di veicoli e/o l'acquisto di dispositivi di ausilio alla guida da installare su autovetture, eventualmente già detenute a qualsiasi titolo, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita fino a un importo massimo pari all'importo dovuto, anticipato dal venditore dei beni o dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

2. Come per la detrazione di cui al succitato comma 1, lettera c) dell'articolo 15 del DPR n. 917/86, anche per il contributo, in qualsiasi forma realizzato, va calcolato su una spesa massima di 18.075,99 euro.

3. Il contributo spetta una sola volta (un solo veicolo) nel corso di un quadriennio, decorrente dalla data di acquisto. È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione. Il contributo non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero. In caso di furto, il contributo per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolato su una spesa massima di 18.075,99 euro. In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse. Questa disposizione non si applica quando la persona, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Tuttavia, non è agevolabile l'acquisto del veicolo, prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto. Non è tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un'auto che il genitore con disabilità aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma.”.

7.0.38

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 7

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis. 1. Il contributo riconosciuto a favore delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano, ai sensi dell'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'aumento dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, a decorrere dal 1 luglio 2022, è concesso ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea, C131 I/9 del 24 marzo 2022, che ha adottato il quadro temporaneo di crisi per misure d'aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, come modificata dalla Comunicazione C280/1 del 21 luglio 2022".

7.0.39

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 7

TESTOR, BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, DREOSTO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"7-bis. (Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate)

1. Qualora l'agevolazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, concerna lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, la documentazione comprovante la conduzione può essere costituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'affittuario o dal comodatario, attestante l'esclusiva disponibilità del terreno sul quale dovranno essere eseguite le medesime lavorazioni. Resta fermo l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto. La presente disposizione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia".

7.0.40

A.S. 345

Emendamento

Art. 8

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis

(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole “*pari al 30 per cento*” con le parole “*pari al 100 per cento*”;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Tale credito d'imposta spetta, in misura pari al 30 per cento, anche ai soggetti con ricavi e compensi, relativi all'anno d'imposta precedente, pari o superiori a 400.000 euro ed inferiori a 10 milioni di euro; per tali soggetti il credito d'imposta spetta esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 1 milione di euro.”

8.0.1

AS 345
EMENDAMENTO
ARTICOLO 8

RUSO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 8-bis.

(Misure straordinarie in favore degli enti locali finalizzate all'accelerazione dei tempi di pagamento)

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.”

8.0.2

AS 345
EMENDAMENTO
ARTICOLO 8

RUSSO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

“Art. 8-bis.

(Misure straordinarie in favore degli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. L'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applica agli enti locali che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del medesimo decreto per tutto il periodo di durata del piano.
2. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, l'efficacia dell'art.1, commi da 857 a 864 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 è sospesa per gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio pluriennale finanziario.

Art. 8-ter.

(Disposizioni sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli enti locali)

1. In deroga ai limiti disposti dall'art.1, comma 898, Legge n.145 del 30.12.2018, gli enti locali possono disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.
2. L'utilizzo dei fondi di cui al comma precedente può essere disposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente.”

8.0.3

A.S. 345
EMENDAMENTO
Art. 8

BERGESIO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 8 bis

(Misure per il contrasto ai fenomeni e agli effetti della siccità)

1. Al fine di ridurre i tempi di programmazione e di realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni e degli effetti connessi ai fenomeni di siccità e di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni della risorsa, nonché di assicurare l'attuazione e il coordinamento delle misure strutturali necessarie al contenimento e al contrasto degli effetti connessi alla drastica riduzione delle precipitazioni piovose, è nominato un Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 13 ter. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2025.
2. Il Commissario può avvalersi di subcommissari nominati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tra i Presidenti delle Regioni interessate.
3. Gli eventuali compensi del Commissario, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Restano ferme, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuite ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto - legge 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141,, nonché dei Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora già nominati alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I Commissari straordinari di cui al primo periodo provvedono a trasmettere al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, entro il 30 gennaio 2023 e, successivamente, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione in ordine alle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati e delle iniziative adottate e da intraprendere anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate.

8
Art. ~~11~~ ter

(Funzioni del Commissario straordinario)

1. Il Commissario straordinario di cui al precedente articolo:
 - a) individua, d'intesa con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le regioni, gli obiettivi correlati alla necessità di garantire una sufficiente risorsa idrica anche nei periodi di siccità;

8.0.4
527

18
1/5

- b) coordina e sovrintende le attività di programmazione e di realizzazione degli interventi strutturali necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, assicurandone la coerenza con gli interventi emergenziali già avviati;
- c) assicura il sostegno e le misure di accompagnamento ai soggetti attuatori degli interventi individuati per la risoluzione di eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi, anche assicurando il necessario raccordo, coordinamento, concorso ed indirizzo nelle iniziative occorrenti;
- d) predispone ed adotta, di concerto con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il favorevole parere tecnico da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con i criteri e gli obiettivi di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, uno o più piani straordinari degli interventi di cui alla lettera b), privilegiando quelli di rilevanza interregionale, quelli finalizzati alla sicurezza sismica e idraulica ovvero quelli immediatamente cantierabili, nonché i piani finalizzati alla verifica dello stato manutentivo e di funzionalità delle infrastrutture esistenti; in fase di prima applicazione, il Commissario straordinario individua, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, almeno quindici interventi prioritari da realizzarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2023, individuati sia in base alla rilevanza della opera considerata in relazione al complesso delle utenze civili e produttive da essa dipendenti, sia in base alle condizioni di rischio dell'opera come risultante dal relativo piano di emergenza. Nella selezione e nella progettazione delle opere e degli interventi ricompresi dei piani straordinari di cui alla presente lettera si tiene conto degli impatti dei più aggiornati scenari climatici disponibili;
- e) adotta i piani stralcio previsti dall'articolo 1, comma 516 - ter, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- f) verifica l'adozione da parte delle regioni delle norme e delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- g) verifica lo stato di attuazione dei programmi degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, proponendo l'adozione degli interventi correttivi;
- h) riceve dall'ente di governo d'ambito, con cadenza semestrale, i risultati dei controlli previsti dall'articolo 152 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e segnala le inadempienze del gestore che compromettano la risorsa idrica ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal medesimo articolo 152;
- i) esercita le funzioni e i compiti attribuiti dall'articolo 158 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- l) adotta, sentite le Autorità di bacino, nonché le regioni e le province autonome interessate, provvedimenti previsti dall'articolo 168 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- m) promuove la predisposizione di piani, nonché l'effettuazione di studi e ricerche per le finalità di cui all'articolo 169 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- n) effettua le segnalazioni e propone l'adozione degli interventi correttivi previsti dall'articolo 1, comma 525, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comunicandoli al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

o) svolge, secondo le modalità e con i poteri previsti dalla presente disposizione, i compiti e le funzioni attribuiti ai commissari straordinari di cui all'articolo 1, comma 525, secondo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in caso di perdurante inerzia o inadempimento da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi.

p) in ragione della particolare gravità in cui versano alcuni laghi può disporre interventi immediati di pulizia del bacino, di dragaggio e di adduzione.

2. I piani degli interventi adottati dal Commissario straordinario, ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), individuano, per ciascun intervento identificato con il codice unico di progetto (CUP), il costo complessivo a carico delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare, il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.

3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ivi compresi la realizzazione degli interventi prioritari e di quelli inseriti nei piani di cui alle lettere d) ed e) del medesimo comma 1, in caso mancato rispetto da parte del soggetto attuatore del cronoprogramma procedurale, nonché per lo svolgimento dei compiti e le funzioni di cui alla lettera p) del medesimo comma 1, il Commissario straordinario può provvedere a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui alle lettere d) e e) del comma 1, in caso mancato rispetto da parte del soggetto attuatore del cronoprogramma procedurale, nonché di quelli previsti dalla lettera p) del medesimo comma 1, il Commissario straordinario assume le funzioni di stazione appaltante.

4. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 e di quelli inseriti nei piani di cui alle lettere d) ed e) del citato comma 1 ovvero lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui alla lettera o) del medesimo comma 1, al Commissario straordinario spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedendo all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Per le medesime finalità, nonché per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante ai sensi del comma 3, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare e viene determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi previsti da dette convenzioni e non può essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si

intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. L'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

5. E' autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per le spese di funzionamento della struttura commissariale, per la realizzazione degli interventi prioritari e di quelli inseriti nei piani di cui alle lettere d) ed e) del citato comma 1, in caso mancato rispetto da parte del soggetto attuatore del cronoprogramma procedurale, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui alla lettera o) del medesimo comma 1, nonché delle funzioni di stazione appaltante ai sensi del comma 3. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alla contabilità speciale. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario straordinario si avvale di una di una struttura commissariale, composta da venti unità di personale, di cui una di livello dirigenziale generale e due di livello dirigenziale non generale. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il personale di cui al presente comma è individuato tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, che, viene collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, nonché per il necessario supporto tecnico, Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture

dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. Il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 gennaio 2023 e successivamente ogni sei mesi, ai fini della successiva trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, una dettagliata relazione in ordine alle attività di cui comma 1, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi prioritari e di quelli inseriti nei piani di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, nonché delle iniziative adottate e da intraprendere anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.

9. Alla contabilità speciale di cui al comma 5 sono destinati euro 500.000 per l'anno 2023. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 le risorse da destinarsi sono determinate annualmente con legge di bilancio.

10. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati in euro 500.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

8.0.4

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 345

EMENDAMENTI

Articolo 9

VOLUME 2

2 dicembre 2022

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: sostituire il comma 8-bis con il seguente: Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2031, nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 e dell'80 per cento per quelle sostenute tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2031. Le scadenze e le relative aliquote di cui al presente comma si applicano anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui al comma 2 del presente articolo eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1." ;
- 2) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive," sono inserite le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,"; le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento";
 - b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui al presente articolo, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1."

9.1

—

2. Le maggiori entrate provenienti da quanto previsto dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 3), sono assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'Economia da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate ad incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al caro-vita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili

9.1

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

A. FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma ~~4~~ alla lettera a) premettere la seguente

0a) al comma 5 sostituire le parole “per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente,” con le seguenti “Per gli interventi in relazione ai quali sia stata presentata la dichiarazione di fine lavori, per le spese rimaste a carico del contribuente”.

9.2

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 9

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA,
LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), sopprimere i numeri 1) e 3);

2) sopprimere le lettere b) e d);

b) sopprimere i commi 2, 3 e 5.

9.3

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Al comma 1, lettera a), il numero 1) è soppresso.

Conseguentemente dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, dopo le parole: “dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,” sono inserite le seguenti: “al netto dell’importo delle accise versate direttamente all’erario,”; le parole: “periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021”, sono sostituite dalle seguenti: “periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2021”, e le parole: “nella misura del 25 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del cento per cento”;
 - b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui al presente articolo, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall’impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1.”

9.4

A.S. 345
Emendamento
Art. 9

FINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1)

9.5

ROMEO, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, lettera a) dopo il punto 1) aggiungere il seguente: «1-bis) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio, che si trovano in classe energetica G o F e che assicurano il miglioramento di almeno quattro classi energetiche del condominio stesso, per l'anno 2023 la detrazione spetta nella misura del 95 per cento»;
2. Il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 93,2 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 280,7 milioni di euro per l'anno 2028, 121,7 milioni di euro per l'anno 2029, 105,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 89,7 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
 - a) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2023, 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032 e 2,6 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 - b) quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.6

Emendamento

OCCHIUTO

Art. 9

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo il primo periodo è inserito il seguente:

" Per gli interventi effettuati dai condomini realizzati con i benefici dell'edilizia residenziale pubblica convenzionata ed agevolata la detrazione spetta nella misura del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche in caso di interventi effettuati su immobili realizzati con l'edilizia residenziale pubblica e successivamente riscattati dai soggetti assegnatari."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,4 milioni di euro per il 2023, 18 milioni di euro per il 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 22 milioni di euro per il 2027 e 1,4 milioni per il 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, continuo 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.7

EMENDAMENTO

Art. 9

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: "2) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»";

b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 144 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.037,4 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.603,4 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 53,1 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, 17,4 milioni di euro per l'anno 2025, 329,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 7,3 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.8

AS 345
EMENDAMENTO

Art. 9

DURNWALDER,

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:

“2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.9

Emendamento

DE POLI

Articolo 9

(Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico)

Al comma 1, lettera *a*), sostituire il numero 2) con il seguente: “2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e le parole «30 settembre 2022» dalle seguenti: «31 dicembre 2022»,”.

9.10

A.S. 345

Emendamento

Art. 9

MARTELLA, BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: "2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e le parole «30 settembre 2022» dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;"

9.11

A.S. 345
Emendamento
Articolo 9

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023»;
- b) al comma 2, alle lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «25 novembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2022».

9.12

A.S. 345

Emendamento

Art. 9

FINA

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: "31 marzo 2023" con le seguenti: "30 giugno 2023"

9.13

Emendamento

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHE', OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

Art. 9

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e le parole: "a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo", sono soppresse».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 11 milioni di euro per il 2022, 35 milioni di euro per il 2025, 660 milioni di euro per il 2027 e 14 milioni di euro per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.14

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Al comma 1, lettera a) il numero 3) è sostituito dal seguente:

“ 3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 nella misura del: 100 per cento per il contribuente che abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro; 90% per il contribuente che abbia un reddito di riferimento tra i 15.000 e i 30.000 euro e 70% per il contribuente che abbia un reddito di riferimento oltre i 30.000 euro.”

Conseguentemente dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, dopo le parole: “dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,” sono inserite le seguenti: “al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,”; le parole: “periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021”, sono sostituite dalle seguenti: “periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2021”, e le parole: “nella misura del 25 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del cento per cento”;
 - b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui al presente articolo, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1.”

9.15

AS 345
EMENDAMENTO

Art. 9

DURNWALDER,

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera b)» inserire le seguenti: «, nonché avviati in data anteriore sulle medesime unità immobiliari e dalle stesse persone fisiche senza soddisfare le condizioni di cui al precedente periodo,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.16

DE POLI

Emendamento

Articolo 9

(Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico)

Al comma 1, lettera *a*), numero 3), dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera *b*)» inserire le seguenti:
«, nonché avviati in data anteriore sulle medesime unità immobiliari e dalle stesse persone fisiche
senza soddisfare le condizioni di cui al precedente periodo».

9.17

A.S. 345

Emendamento

Art. 9

BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera b)» inserire le seguenti: «, nonché avviati in data anteriore sulle medesime unità immobiliari e dalle stesse persone fisiche senza soddisfare le condizioni di cui al precedente periodo».

9.18

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Al comma 1, lettera *a*), numero 3), dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera *b*)» inserire le seguenti:
«, nonché avviati in data anteriore sulle medesime unità immobiliari e dalle stesse persone fisiche
senza soddisfare le condizioni di cui al precedente periodo».

9.19

A.S. 345
Emendamenti
Articolo 9

ROSA, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, lettera a), n. 3), dopo le parole: «diritto reale di godimento sull'unità immobiliare,» inserire le seguenti: «o un familiare convivente del titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare,».

9.20

AS 345

EMENDAMENTO

Art.9

PATTON, DURNWALDER,

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 3), sostituire le parole da: «, che la stessa unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro» con le parole: «e che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale»;

b) sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 690 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede quanto ad euro 300 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto ad euro 90 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 300 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n.196.

9.21

A.S. 345

Emendamento

Art. 9

FINA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera a), numero 3), sostituire le parole da: «, che la stessa unità immobiliare» fino alle parole: «non superiore a 15.000 euro» con le seguenti: «e che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale»;*
- b) *sopprimere la lettera b).*

9.22

EMENDAMENTO

Art. 9

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

- 1) alla lettera a), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.»;*
- 2) sopprimere le lettere b) e d);*

b) sopprimere il comma 3;

c) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.842,7 milioni di euro per l'anno 2024, 2.008,1 milioni di euro per l'anno 2025, 1.859,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.188,5 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 207,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 776,7 milioni di euro per l'anno 2024, 987,5 milioni di euro per l'anno 2025, 913,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.23

Emendamento

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHE', OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

Art. 9

Al comma 1, lettera a), numero 3), le parole: "e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro", sono soppresse.

Conseguentemente, sopprimere le lettere b), d) e l'Allegati 1.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 17,4 milioni di euro per il 2022, 52,2 milioni di euro per il 2025, 988,2 milioni di euro per il 2027 e 21,9 milioni di euro per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.24

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: "abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1", con le seguenti: "faccia parte di un nucleo familiare il cui valore ISEE sia";
- 2) sopprimere le lettere b) e d);
- 3) dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) la detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 spetta altresì per gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (art. 119, comma 9, lettera c) del D.L. n. 34/2020)".

Conseguentemente all'articolo 15, al comma 5, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 85 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

9.25

A.S. 345
Emendamento
Art. 9

MISIANI, CAMUSSO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), numero 3), sostituire le parole "abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1," con le seguenti: "faccia parte di un nucleo familiare il cui valore ISEE sia";*
- b) sopprimere le lettere b) e c)*

9.26

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), numero 3), le parole: *“un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro”*, sono sostituite dalle seguenti: *“un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui”*;
- b) al comma 1, la lettera b) è soppressa;
- c) al comma 2, lettere a) e b), le parole: *“25 novembre 2022”*, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: *“31 marzo 2023”*;

Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente "2-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni comma 2, nel limite di 100 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.27

A.S. 345

Emendamento

Art. 9

MANCA, ASTORRE, MARTELLA

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: “un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro”, con le seguenti: “un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui”;*
- b) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*
- c) *al comma 2, lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: “25 novembre 2022”, con le seguenti: “31 marzo 2023”;*

9.28

AS 345

Emendamento

Art. 9

ROMEO, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, lettera a), numero 3), le parole: «non superiore a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 20.000 euro»;
2. Il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.376,68 milioni di euro per l'anno 2024, 1.415,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.311,58 milioni di euro per l'anno 2026, 1.640,28 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 147,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
 - a) quanto a 310,68 milioni di euro per l'anno 2024, 395 milioni di euro per l'anno 2025, 365,48 milioni di euro annui per il 2026 e 2027 e 40 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 - b) quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.29

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), numero 3), sostituire le parole "non superiore a 15.000 euro" con le seguenti "non superiore a 20.000 euro".

Conseguentemente all'articolo 15, al comma 5, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 85 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.30

AS 345

Emendamento

Art. 9

ROMEO, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
 - a) 3-bis) all'ultimo periodo, le parole: «per almeno il 60 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per almeno il 30 per cento»;
 - b) 3-ter) dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: «Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e che assicurano il miglioramento di almeno quattro classi energetiche dell'edificio stesso, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 100 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025, a condizione che alla data del 30 settembre 2023 siano stati pubblicati i relativi Bandi.»;
2. Il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 94,4 milioni di euro per l'anno 2023, 1.069,6 milioni di euro per l'anno 2024, 1.024 milioni di euro per l'anno 2025, 949,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.276,2 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
 - a) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024, 3,4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 - b) quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.31

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 9

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente: 3-bis) all'ultimo periodo, le parole «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre 2023» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

b) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.069,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1.027,6 milioni di euro per l'anno 2025, 947,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, 7 milioni di euro per l'anno 2025 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

9.32

A.S. 345

Emendamento

Art. 9

FINA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

"3-bis) aggiungere infine il seguente periodo: <<per tutti gli immobili ricadenti nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2025>>"

9.33

Emendamento

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHE', OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

Art. 9

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

"4) all'ultimo periodo le parole: " per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo," , sono soppresse.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per il 2024, 150 milioni di euro per il 2025, 180 milioni di euro per il 2026, 200 milioni di euro per il 2027, 85 milioni di euro per il 2028, 31 milioni di euro per il 2029, 8 milioni di euro per il 2030 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.34

Emendamento

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHE', OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

Art. 9

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

"4) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: " La detrazione di cui al periodo precedente spetta nella misura del 100 per cento per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2024. .

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 0,4 milioni di euro per il 2023, 12 milioni di euro per il 2024, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 12 milioni di euro per il 2027 e 0,4 milioni per il 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.35

Emendamento

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHE', OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

Art. 9

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

"4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " La detrazione nella misura del 100 per cento spetta inoltre per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 dai soggetti di cui al comma 9 lettera c) art 119 DL 34/2020 negli immobili di intera proprietà degli istituti autonomi case popolari comunque denominati e nelle gestioni condominiali in cui la proprietà dei predetti istituti li definisca quale condomino di maggioranza.".

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) agli interventi di cui al comma 1, lettera a), numero 4).

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,4 milioni di euro per il 2023, 18 milioni di euro per il 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 22 milioni di euro per il 2027 e 1,4 milioni per il 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.36

EMENDAMENTO

Art. 9

TOSATO, TESTOR, DREOSTO

All'articolo 9, comma 1, lettera c) aggiungere, in fine le seguenti parole: "e l'applicazione del comma 16-ter avviene fino alla soglia di 200 kW all'aliquota del 110 per cento".

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»".

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: "92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032" con le seguenti: "94,42 milioni di euro per l'anno 2023, 1.069,53 milioni di euro per l'anno 2024, 1.041,03 milioni di euro per l'anno 2025, 984,28 milioni di euro per l'anno 2026, 1.310,61 milioni di euro per l'anno 2027, 307,26 milioni di euro per l'anno 2028, 135,71 milioni di euro per l'anno 2029, 103,3 milioni di euro per l'anno 2030, 102,5 milioni di euro per l'anno 2032" e dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 15" aggiungere le seguenti: ", per 1,62 milioni di euro per l'anno 2023, 3,53 milioni di euro per l'anno 2024, 20,43 milioni di euro per l'anno 2025, 38,18 milioni di euro per l'anno 2026, 35,81 milioni di euro per l'anno 2027, 33,86 milioni di euro per l'anno 2028, 17,11 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

9.37

A.S. 345
Emendamento
Art. 9

CAMUSSO, MISIANI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: "La stessa detrazione nella misura del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 9, lettera c)."*

9.38

BORGHESI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 10-bis, lettera a), le parole ", i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica" sono soppresse.».

Conseguentemente, al comma 5:

a) sostituire le parole "92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034" con le seguenti "93,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.029,9 milioni di euro per l'anno 2025, 954,9 milioni di euro per l'anno 2026, 1.283,6 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,5 milioni di euro per l'anno 2034";

b) dopo le parole "ai sensi dell'articolo 15", inserire le seguenti ", per 1 milione di euro per l'anno 2023, 10,1 milioni di euro per l'anno 2024, 9,3 milioni di euro per l'anno 2025, 8,8 milioni di euro per l'anno 2026, 8,8 milioni di euro per l'anno 2027 e per 0.2 milioni di euro per l'anno 2034 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,".

9.39

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 spetta altresì per gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "*in house providing*" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (art. 119, comma 9, lettera c) del D.L. n. 34/2020)".

Conseguentemente all'articolo 15, al comma 5, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) nel limite di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 15-bis.

E dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

articolo 15-bis

(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari)

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.».

9.40

A.S. 345
Emendamento
Art. 9

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA, ASTORRE

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

<<c-bis) dopo il comma 15-bis aggiungere il seguente: "15-ter. Per gli interventi di cui al presente articolo, per i quali è stata presentata CilaS o altra richiesta autorizzativa per l'acquisizione del titolo abilitativo, entro il termine perentorio del 25 novembre 2022, nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2023 non siano stati svolti i lavori e il committente non si sia reso disponibile a corrispondere gli onorari relativi alle spese tecniche maturate alla suddetta data, i compensi maturati per le fasi di progettazione eseguite, come risultanti dall'incarico affidato e documentate attraverso le fatture emesse, potranno essere detratte nella misura del 110%.";>>

9.41

A.S. 345

Emendamento

Art. 9

FINA

Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:

<<c-bis) dopo il comma 15 aggiungere il seguente: "15-ter. Per gli interventi di cui al presente articolo, per i quali è stata presentata CilaS o altra richiesta autorizzativa per l'acquisizione del titolo abilitativo, entro il termine perentorio del 25 novembre 2022, nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2023 non siano stati svolti i lavori e il committente non si sia reso disponibile a corrispondere gli onorari relativi alle spese tecniche maturate alla suddetta data, i compensi maturati per le fasi di progettazione eseguite, come risultanti dall'incarico affidato e documentate attraverso le fatture emesse, potranno essere detratte nella misura del 110 per cento.">>

9.42

A.S. 345
EMENDAMENTO

Art. 9

NAVE, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, SIRONI, MAIORINO, LOREFICE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera d), all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti righe:

Se nel nucleo familiare è presente un soggetto di cui alla allegata definizione di disabilità media di cui al d.p.c.m. 159/2013 allegato 3, c.d. decreto ISEE (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lettera b); articolo 10, comma 7, lett. c))	
un familiare	si aggiunge 0,5
due familiari	si aggiunge 1
tre o più familiari	si aggiunge 2
Se nel nucleo familiare è presente un soggetto di cui alla allegata definizione di disabilità grave e/o di non autosufficienza di cui al d.p.c.m. 159/2013 allegato 3, c.d. decreto ISEE (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c))	
un familiare	si aggiunge 1
due familiari	si aggiunge 2
tre o più familiari	si aggiunge 3

b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2022, 93,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.021,6 milioni di euro per l'anno 2025, 947,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.275,8 milioni di euro per l'anno 2027, 274,4 milioni di euro per l'anno 2028, 119,6 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 88,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 6,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 46,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.».».

9.43

AS 345

Emendamento

Art. 9

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-bis). Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sulle spese sostenute per l'effettuazione di interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 119 comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all'articolo 16 commi 1-quater e seguenti del decreto-legge n. 63 del 2013, il disposto dei commi 3 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 58 del 2017 si interpreta nel senso che il beneficiario decade dal diritto di fruire delle predette agevolazioni, pur in presenza di tutti i presupposti sostanziali, soltanto se l'impresa che effettua gli interventi non deposita l'asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 58 del 2017, consegnandole altresì in copia al committente dei lavori o all'acquirente dell'unità immobiliare sita nell'edificio demolito e ricostruito, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il committente beneficia della prima quota annuale della detrazione, oppure in caso di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, entro la data di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello mediante il quale viene comunicato l'avvenuto esercizio delle predette opzioni.»

9.44

A.S. 345
Emendamento
Art. 9

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA, ASTORRE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a) dopo le parole "ad imprese" sono inserite le seguenti parole: ", anche raggruppate o consorziate" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "È ammesso l'utilizzo del contratto di avvalimento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.";*
- b) al comma 1, lettera b) dopo le parole "ad imprese" sono inserite le seguenti parole: ", anche raggruppate o consorziate" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "È ammesso l'utilizzo del contratto di avvalimento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.";*
- c) al comma 2, dopo le parole "esclusivamente alle imprese" sono inserite le seguenti parole: ", anche raggruppate o consorziate" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "È ammesso l'utilizzo del contratto di avvalimento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni".*

9.45

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 dicembre 2022. Qualora l'intervento sia soggetto ad ulteriori autorizzazioni, queste possono essere richieste entro il 28 febbraio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 31 dicembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo."

Consequentemente, al comma 5:

a) *sostituire le parole "92,8 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti "93,3 milioni di euro per l'anno 2023";*

b) *sostituire le parole "273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033" con le seguenti "285,5 milioni di euro per l'anno 2028, 123,7 milioni di euro per l'anno 2029, 107,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 91,5 milioni di euro per l'anno 2033";*

c) *dopo le parole "ai sensi dell'articolo 15", inserire le seguenti ", per 0,5 milioni di euro per l'anno 2023, 12,1 milioni di euro per l'anno 2028, 5,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032 e per 4,4 milioni di euro per l'anno 2033 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,"*

9.46

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) agli interventi per i quali, alla data del 15 febbraio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 28 febbraio 2023, purché la comunicazione di fine lavori avvenga entro il 31 dicembre 2023;

Conseguentemente all'articolo 15, al comma 5, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.”

9.47

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

GERMANÀ, TESTOR, DREOSTO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole "risulti effettuata", con le seguenti "risulti presentata".

9.48

Emendamento

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHE', OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

Art. 9

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole: "del 25 novembre 2022", sono sostituite con le seguenti: "del 31 dicembre 2022" e le parole da: "e, in caso", fino alla fine della lettera, sono soppresse;*
- b) alla lettera b) le parole: "del 25 novembre 2022", sono sostituite con le seguenti: "del 31 dicembre 2022".*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 66 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.49

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole “25 novembre 2022” con “31 dicembre 2022”.

Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente "2-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni comma 2, pari a 90 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 85 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

9.50

Emendamento

PAROLI

ART. 9

Al comma 2, lettere a) e b), primo periodo, sostituire le parole “del 25 novembre 2022” con le seguenti “del 31 dicembre 2022” e aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"Qualora siano richieste ulteriori autorizzazioni, esse possono essere richieste anche in data successiva alla scadenza di cui al primo periodo."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 66 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.51

Emendamento

Art. 9

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHE', OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera a) le parole *“alla data del 25 novembre 2022”* sono sostituite dalle seguenti *“entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge”* e le parole da: *“e, in caso”,* fino alla fine della lettera, sono soppresse;
- 2) alla lettera b) le parole *“alla medesima data del 25 novembre 2022”* sono sostituite dalle seguenti *“entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge”*.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 91,5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.52

A.S. 345

Emendamento

Art. 9

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera a) le parole: “alla data del 25 novembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge” e le parole: “in data antecedente al 25 novembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “in data antecedente al predetto termine”;
- 2) alla lettera b) le parole: “alla medesima data del 25 novembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge”.

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 91,5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.53

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera a) le parole “*alla data del 25 novembre 2022*” sono sostituite dalle seguenti “*entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge*” e le parole “*in data antecedente al 25 novembre 2022*” sono sostituite dalle seguenti “*in data antecedente al predetto termine*”;
- 2) alla lettera b) le parole “*alla medesima data del 25 novembre 2022*” sono sostituite dalle seguenti “*entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge*”.

Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente "2-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni comma 2 pari a 91,5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 85 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

9.54

A.S. 345

Emendamento

Art. 9

FINA

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- 1) *alla lettera a), sostituire le parole "alla data del 25 novembre 2022" con le seguenti "alla data del 31 gennaio 2023" e sostituire le parole "in data antecedente al 25 novembre 2022" con le seguenti "in data antecedente al 31 gennaio 2023";*
- 2) *alla lettera b), sostituire le parole "alla medesima data del 25 novembre 2022" con le seguenti "alla medesima data del 31 gennaio 2023".*

Conseguentemente,

- *al medesimo articolo, comma 5, sostituire le parole: "1020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1274,8 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "1112,1 milioni di euro per l'anno 2025, 1037,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1366,3 milioni di euro per l'anno 2027";*
- *all'articolo 15, comma 5, lettera d), dopo le parole: "quanto a" inserire le seguenti: "91,5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, e"*

9.55

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Al comma 2, alle lettere a) e b), ovunque ricorrano sostituire le parole: “25 novembre 2022” con le seguenti: “31 gennaio 2023”.

Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente "2-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni comma 2, pari a 90 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 85 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.56

AS 345
EMENDAMENTO

Art. 9

DURNWALDER,

Al comma 2, alle lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: “25 novembre 2022” con le seguenti: “31 gennaio 2023”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.57

Emendamento

DE POLI

Articolo 9.

(Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico)

Al comma 2, lettere *a*) e *b*), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «25 novembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023».

9.58

A.S. 345

Emendamento

Art. 9

MARTELLA, BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 2, alle lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "25 novembre 2022" con le seguenti: "31 gennaio 2023".

9.59

AS 345
Emendamento
Art. 9

FREGOLENT, GELMINI, LOMBARDO

Al comma 2, ovunque ricorrano, le parole “*25 novembre 2022*” sono sostituite con le seguenti: “*31 gennaio 2023*”.

9.60

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Al comma 2, la lettera b) le parole “25 novembre 2022”, sono sostituite dalle seguenti:

“ 15 febbraio 2023”

Conseguentemente all'articolo 15, al comma 5, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) nel limite di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 15-bis.

e dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

articolo 15-bis

(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente prodotti fitosanitari)

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.».

9.61

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 9

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «25 novembre 2022» con le seguenti: «28 febbraio 2023»;

b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.62

A.S. 345
Emendamento
Articolo 9

MATERA, SPINELLI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONI

Al comma 2 sostituire le parole: «25 novembre 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti: «28 febbraio 2023».

All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.63

Emendamento

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Art. 9

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1) non si applicano altresì agli interventi da avviare o in corso di realizzazione anche se legittimati con titoli edilizi differenti da quelli di cui al comma 2 lettere a) e b) in applicazione della normativa vigente al momento della loro presentazione.”

9.64

A.S. 345

Emendamento

Art. 9

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1) non si applicano altresì agli interventi da avviare o in corso di realizzazione anche se legittimati con titoli edilizi differenti da quelli di cui al comma 2 lettere a) e b) in applicazione della normativa vigente al momento della loro presentazione."

9.65

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 9

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPRELATO, BILOTTI, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano altresì agli interventi da avviare o in corso di realizzazione anche se legittimati con titoli edilizi differenti da quelli di cui al comma 2, lettere a) e b), in applicazione della normativa vigente al momento della loro presentazione.».

9.66

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1) non si applicano altresì agli interventi da avviare o in corso di realizzazione legittimati con titoli edilizi differenti da quelli di cui al comma 2 lettere a) e b) in applicazione della normativa vigente al momento della loro presentazione.”

9.67

AS 345
EMENDAMENTO
ARTICOLO 9

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis Resta salva la facoltà di integrare anche in data successiva, e comunque prima dell’inizio dei lavori, le istanze di cui al comma 2 lettere a) e b), con le denunce, asseverazioni, autorizzazioni, atti di assenso e ogni altro atto comunque denominato, obbligatorio ai sensi delle normative di settore nazionali e regionali.”.

9.68

Emendamento

DAMIANI, LOTTO, PAROLI

Art. 9

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Resta salva la facoltà di integrare anche in data successiva, e comunque prima dell'inizio dei lavori, le istanze di cui al comma 2 lettere a) e b), con le denunce, asseverazioni, autorizzazioni, atti di assenso e ogni altro atto comunque denominato, obbligatorio ai sensi delle normative di settore nazionali e regionali.»

9.69

A.S. 345

Emendamento

Art. 9

ASTORRE, MANCA

Dopo il comma 2, inserire il seguente: " 2-*bis*. Resta salva la facoltà di integrare anche in data successiva, e comunque prima dell'inizio dei lavori, le istanze di cui al comma 2 lettere a) e b), con le denunce, asseverazioni, autorizzazioni, atti di assenso e ogni altro atto comunque denominato, obbligatorio ai sensi delle normative di settore nazionali e regionali."

9.70

AS 345
EMENDAMENTO

Art. 9

DURNWALDER,

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Gli interventi per i quali, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuato l'avvio della procedura tecnico-amministrativa al rilascio del titolo abilitativo e all'acquisizione dei pareri e autorizzazioni necessarie, fermo restando che la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 marzo 2023, beneficeranno della detrazione nella misura del 110%."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.71

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 9

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. All'onere di cui al presente comma pari a 16,4 milioni di euro per l'anno 2024, 24,1 milioni di euro per l'anno 2025, 10,9 milioni di euro per il 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.72

Emendamento

ROSSO

Art. 9

Al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente:

"Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in un numero di rate annuali di pari importo da 2 a 10, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322."

9.73

EMENDAMENTO

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Art. 9

Al comma 4 dopo le parole: “entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati”, aggiungere le seguenti:

“, ivi comprese le quote non ancora utilizzate dell’anno 2022, relative a spese dell’anno 2021,”

9.74

A.S. 345
Emendamento
Articolo 9

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 4, sostituire le parole “possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti” con le seguenti: “possono essere fruiti in un numero di rate superiori all’originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali”.

9.75

Emendamento

DE POLI

Art. 9

(Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico)

Al comma 4, sostituire le parole: "possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti" con le seguenti: "possono essere fruiti in un numero di rate superiori all'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali".

9.76

A.S. 345

Emendamento

Art. 9

BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 4, sostituire le parole "possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti" con le seguenti: "possono essere fruiti in un numero di rate superiori all'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali".

9.77

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Al comma 4, al primo periodo sostituire le parole “possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti” con le seguenti: “possono essere fruiti in un numero di rate superiori all’originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali”.

9.78

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 9

DURNWALDER,

Al comma 4, sostituire le parole: “possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti” con le seguenti: “possono essere fruiti in un numero di rate superiori all’originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali”.

9.79

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 9

PATTON, DURNWALDER

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti» con le seguenti: «anche negli anni successivi a quello di competenza della quota annuale del credito»;*

b) *il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La quota di credito di imposta non utilizzata nell'anno, ai sensi del precedente periodo, può essere usufruita negli anni successivi nel limite del sesto e non può essere chiesta a rimborso.».*

9.80

A.S.345

Emendamento

Art. 9

FINA

Dopo il comma 4 inserire il comma: "4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano per gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 119, comma 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i quali i crediti di imposta possono essere fruiti in quattro rate annuali di pari importo."

9.81

EMENDAMENTO

Art. 9

LOREFICE, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

2) al comma 3, dopo le parole: «barriere architettoniche» sono inserite le seguenti: «, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».";

b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.073,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.028,7 milioni di euro per l'anno 2025, 953,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.282 milioni di euro per l'anno 2027, 280,6 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,4 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 per 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, 7,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,1 milione di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2033 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: «e al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche»

9.82

AS 345

Emendamento

Art. 9

LOMBARDO, VERSACE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 0,1 milione di euro per l'anno 2023, 7,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,1 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 per ciascuno degli anni 2026 a 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole dal presente articolo con le seguenti dai commi 1 a 4

9.83

EMENDAMENTO

Art. 9

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI, LOPRELATO, DE ROSA, LICHERI Sabrina, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;”;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.”;

b) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

“1-quater. Il credito d'imposta derivante dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), per ognuna delle quote annuali in cui è ripartito, può essere frazionato. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7.”;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: “sono utilizzati” sono sostituite dalle seguenti: “, oltre che nelle modalità della detrazione fiscale, possono essere utilizzati” e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, non può essere richiesta a rimborso.”;

d) dopo il comma 7-bis, è aggiunto, in fine, il seguente:

“7-ter. Al fine di garantire la libera circolazione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo tra persone fisiche, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la gestione

9.84
85

—

1/2

dei medesimi crediti. Attraverso la piattaforma, ogni persona fisica può accedere, utilizzando l'identità digitale SPID, all'elenco dei propri crediti d'imposta, può disporre il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altra persona fisica indicandone il codice fiscale, può proporla la vendita, ad altre persone fisiche, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta di cui è stata proposta la vendita da altre persone fisiche. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta tra persone fisiche a fronte di un pagamento, utilizzando, a tal fine, strumenti di pagamento elettronico. I redditi derivanti dal trasferimento dei crediti d'imposta tra persone fisiche non concorrono alla formazione della base imponibile. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario. ". ».

9.84

EMENDAMENTO

Art. 9

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole da «cedibile dai medesimi ad altri soggetti» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione»;

b) alla lettera b) le parole da: «senza facoltà di successiva cessione» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «con facoltà di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.».

4-ter. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato, altresì, con un contributo pari all'0,5% dell'importo oggetto di cessione versato dalle banche."

9.85

Emendamento

PAROLI

Art. 9

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, lettera b), dopo le parole: "all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", sono inserire le seguenti:

"di società quotate"

9.86

Emendamento

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHE', OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

Art. 9

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.

4-ter. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere il 10% delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.87

AS 345
Emendamento
Articolo 9

AUGELLO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4 - bis. All'articolo 21 del Decreto legislativo 09/07/1997 n. 241, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta compresi tra il 2023 e il 2027, ai fini del versamento delle somme di cui al comma 1, la banca può utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, i crediti di imposta di cui all'articolo 121, Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10 % delle somme dovute per ogni versamento.

1-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1-bis.»

9.88

A.S. 345

Emendamento

Art. 9

LORENZIN, MANCA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

<<4-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta compresi tra il 2023 e il 2027, ai fini del versamento delle somme di cui al comma 1, la banca può utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, i crediti di imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento.

1-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1-bis.">>

9.89

AS 345

Emendamento

Articolo 9

Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco

All'articolo, dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1% delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

9.90

A.S. 345

Emendamento

Art. 9

MANCA, ASTORRE, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA, IRTTO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:<< 4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1% delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.>>

9.91

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Dopo il comma 4, inserire il seguente: 4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1% delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

9.92

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1% delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.93

Emendamento

DE POLI

Art. 9

(Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis*. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."

9.94

A.S. 345

Emendamento

Art. 9

BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, ROSSOMANDO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

<<4-bis. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: *"La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."*>>

9.95

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis*. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."

9.96

AS 345
EMENDAMENTO

Art. 9

DURNWALDER,

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

<<4-bis. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi.">>.

9.97

A.S. 345

Emendamento

Art. 9

FINA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

<<4-bis. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, alla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: *"La quota di crediti d'imposta maturata ai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."*>>

9.98

A.S. 345
Emendamento
Articolo 9

SILVESTRONI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Il comma 6 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: «6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato esclusivamente nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1.»»

9.99

EMENDAMENTO

Art. 9

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "7-ter. Per i periodi di imposta compresi tra il 2023 e il 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma 1. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10% delle somme dovute per ogni versamento.".

4-ter. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato, altresì, con un contributo pari all'0,5% dell'importo oggetto di cessione versato dalle banche.

4-quater. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, tra cui quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.100

A.S. 345

Emendamento

Art. 9

BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

<<4-bis. Le detrazioni, di qualsiasi natura e misura, per lavori edili maturate dalle imprese, comprese quelle per cui è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.101

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 9

DURNWALDER,

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

<<4-bis. Le detrazioni, di qualsiasi natura e misura, per lavori edili maturate dalle imprese, comprese quelle per cui è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.>>.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 4-bis, stimati in 47 milioni, a decorrere dall'anno 2023, si provvede quanto ad euro 32 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto ad euro 15 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.102

A.S. 345
Emendamento
Art. 9

FINA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

<<4-bis. I crediti d'imposta maturati nel corso dell'anno 2021 e 2022 dalle imprese per sconti sul corrispettivo dovuto possono essere utilizzati ai fini dell'acquisto di forniture e materiali per la realizzazione delle opere di cui all'intervento autorizzato da apposito titolo edilizio, nell'ambito delle misure di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, alla legge 17 luglio 2020, n. 77 .>>

9.103

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 9

DURNWALDER,

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi di cui all'articolo 14, comma 2.1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si intendono gli interventi di nuova apertura, di spostamento, di modifica o di sostituzione di finestre comprensive di infissi con altre di sagoma diversa o di dimensioni inferiori, uguali o superiori a quelle preesistenti.

Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione di cui comma 4-bis, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.104

EMENDAMENTO

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Art. 9

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente

«5-bis. Al fine di favorire la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 comma 1, lettera a) e b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili promuovono, entro 15 giorni dalla data dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la stipula di un specifico accordo tra i Ministeri medesimi, l'Associazione bancaria italiana, la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., le Poste italiane s.p.a., e le organizzazioni imprenditoriali, volto ad accelerare la circolazione dei crediti d'imposta, garantendo la sostenibilità del mercato delle cessioni per il sistema creditizio e individuando le misure di tutela dell'affidabilità dei cedenti.»

9.105

EMENDAMENTO

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Art. 9

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti

5-bis. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, lett. a), è aggiunto infine il seguente periodo: "È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 a favore delle partecipate del Ministero dell'Economia e delle Finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo";*
- b) *al comma 1, lett. b), è aggiunto infine il seguente periodo: "È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 a favore delle partecipate del Ministero dell'Economia e delle Finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo".*

9.106

EMENDAMENTO

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Art. 9

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente

«5-bis. Al fine di favorire le cessioni dei crediti d'imposta relativi agli incentivi edilizi, al comma 1-quater dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono aggiunti i seguenti periodi: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alle cessioni effettuate da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, rispetto ai quali possono essere effettuate anche cessioni parziali del credito d'imposta"».

9.107

EMENDAMENTO

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Art. 9

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente

«5-bis. Al comma 3 dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La quota non utilizzata dei crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto o detenuta da imprese cessionarie in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, è usufruita anche negli anni successivi."»

9.108

Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 121 del decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che i crediti d'imposta, sorti per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al citato art. 121 da parte dei beneficiari delle detrazioni d'imposta, sono da considerare come attribuiti al fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo ed ai cessionari a titolo originario ed indipendentemente dalla spettanza della detrazione di imposta a favore del relativo beneficiario e che gli stessi vanno sempre considerati come esistenti, pienamente spettanti e legittimamente compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 da parte del fornitore e dei cessionari. Resta in ogni caso ferma la responsabilità del fornitore e dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto nonché la recuperabilità nei confronti dei medesimi, in presenza di loro concorso nella violazione di cui al comma 6, dell'importo di cui al comma 5. Il concorso nella violazione si configura laddove il fornitore o cessionario abbia contribuito, con una condotta attiva, alla violazione commessa dai beneficiari per detrazioni di imposta inesistenti o non spettanti. Con riferimento ai crediti acquistati dal 22 settembre 2022 il concorso del cessionario si configura altresì laddove lo stesso non abbia preventivamente verificato, esclusivamente su base documentale, l'esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l'effettiva realizzazione degli interventi. La diligenza del primo cessionario libera i successivi cui sia attestato lo svolgimento dei controlli.»

5-ter. Il comma 4 dell'articolo 122 del decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che ferma restando la responsabilità dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto, la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla spettanza del credito d'imposta non comporta la perdita del diritto di utilizzazione del credito d'imposta in capo ai soggetti cessionari.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e interpretazione autentica in materia di crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77”

9.109

Emendamento

ROSSO

Art. 9

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'art. 17, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle prestazioni di servizi, aventi ad oggetto le opere trainate di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il cui appaltatore finale sia un istituto autonomo delle case popolari comunque denominato, per interventi da questo realizzati sia su immobili di proprietà del suddetto istituto sia su quelli gestiti dallo stesso per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Pertanto, le prestazioni così come qui definite sono soggette al regime IVA ordinario."»

9.110

A.S. 345

Emendamento

Art. 9

MARTELLA, BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine, il visto di conformità attesta la conformità delle sole informazioni nella materiale disponibilità del soggetto cedente il credito d'imposta".».

9.111

AS 345
EMENDAMENTO
ARTICOLO 9

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, PETRUCCI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 14, comma 1-*bis*.2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine, il visto di conformità attesta la conformità delle sole informazioni nella materiale disponibilità del soggetto cedente il credito d'imposta".».

9.112

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 14, comma 1-*bis*.2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine, il visto di conformità attesta la conformità delle sole informazioni nella materiale disponibilità del soggetto cedente il credito d'imposta".».

9.113

AS 345
EMENDAMENTO

Art. 9

DURNWALDER,

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine, il visto di conformità attesta la conformità delle sole informazioni nella materiale disponibilità del soggetto cedente il credito d'imposta".».

9.114

AS 345

Emendamento

Art. 9

VERSACE, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Incentivi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'installazione di ascensori)

1. L'aliquota prevista all'articolo 119 comma 1, alinea, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica anche a tutti gli altri interventi connessi all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'installazione di ascensori negli edifici a destinazione residenziale realizzati nel corso del triennio 2023-2025
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,3 milione di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per l'anno 2024, 13,5 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 per ciascuno degli anni 2026 a 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

90.1

Emendamento

Art. 9

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHE', OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2025";
- b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "5. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 0,1 milioni di euro per il 2023, 7,3 milioni di euro per il 2024, 8,1 milioni di euro per il 2025, 7,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.0.2

AS 345
Emendamento
Articolo 9

AUGELLO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

(Disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.

2. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere l'1% delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.0.3

TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.
2. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere l'1% delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.0.4

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.

2. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

9.0.5

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 9

PATTON, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.

2. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere l'1% delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.0.6

Emendamento

LOTITO, ROSSO, DAMIANI, SILVESTRO

Art. 9

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Interpretazione autentica in materia di utilizzo dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 121 del decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che i crediti d'imposta, sorti per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al citato art. 121 da parte dei beneficiari delle detrazioni d'imposta, sono da considerare come attribuiti al fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo ed ai cessionari a titolo originario ed indipendentemente dalla spettanza della detrazione di imposta a favore del relativo beneficiario e che gli stessi vanno sempre considerati come esistenti, pienamente spettanti e legittimamente compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 da parte del fornitore e dei cessionari. Resta in ogni caso ferma la responsabilità del fornitore e dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto nonché la recuperabilità nei confronti dei medesimi, in presenza di loro concorso nella violazione di cui al comma 6, dell'importo di cui al comma 5.»

2. Il comma 4 dell'articolo 122 del decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che ferma restando la responsabilità dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto, la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla spettanza del credito d'imposta non comporta la perdita del diritto di utilizzazione del credito d'imposta in capo ai soggetti cessionari.»

9.0.7

A.S. 345
Emendamento
Art. 9

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'art. 9, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

- «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.
2. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere l'1% delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.0.8

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 9

PATTON, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

1. All'articolo 121, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* ". La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto";

b) *alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* ". La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto".».

9.0.9

Emendamento

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Art. 9

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9 bis

(Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 173 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, di cui all'articolo 6 comma 4 lett. d) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli 19 e 20 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, di cui all'articolo 25 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 maggio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011 e di cui all'articolo 17 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le definizioni di "soggetto responsabile" contenute in ciascuna delle citate disposizioni si interpretano nel senso che gli enti locali, così come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.»

9.0.10

AS 345

Emendamento

Art. 9

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, di cui all'articolo 25 del decreto del ministero dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011 e di cui all'articolo 17 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le definizioni di "soggetto responsabile" contenute in ciascuna delle citate disposizioni si interpretano nel senso che gli enti locali, così come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.

9.0.11

Emendamento

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Art. 9

Dopo l'art. 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Semplificazione in materia di installazione di impianti solari e fotovoltaici)

1. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole “ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione” inserire le parole “ex novo di strutture di sostegno al fine di installare gli impianti solari fotovoltaici e termici di cui sopra, quali pensiline, porticati, tettoie, come definiti rispettivamente alle voci 38, 39 e 41 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, con altezza non superiore a 3,5 ml dal piano di posa, e”;
- b) dopo le parole “autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal” inserire le parole “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dal”.

9.0.12

Emendamento

DAMIANI

Art. 9

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto il seguente comma:

“3. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle Zone Economiche Speciali di cui al D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e ss. mm. ii., su iniziativa del Commissario di Governo delle ZES o delle imprese localizzate in dette aree”

9.0.13

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 9

CENTINAIO, BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

"Art. 9-bis (Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)

1. All'articolo 4, della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria» .

b) al comma 1-ter, dopo le parole: «sono individuati», sono inserite le seguenti: «le tecniche e tecnologie di produzione, e»."

9.0.14

AS 345

Emendamento

Art. 9

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 9-bis.

(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)

1. All'articolo 4, della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria» .

b) al comma 1-ter, dopo le parole: «sono individuati», sono inserite le seguenti: «le tecniche e tecnologie di produzione, e».

9.0.15

AS 345

Emendamento

Art. 9

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo-9 bis

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0)

1. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e sue successive modificazioni, dopo la voce "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni" inserire la seguente: "infrastrutture di ricarica "intelligenti" e necessarie opere di installazione e allaccio".

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II dopo le parole "energetico," aggiungere le seguenti parole: "credito d'imposta per beni strumentali,".

9.0.16

A.S. 345

Emendamento

Art. 9

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

"Articolo 9 bis

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0)

1. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e sue successive modificazioni, dopo la voce "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni" inserire la seguente: "infrastrutture di ricarica "intelligenti" e necessarie opere di installazione e allaccio".

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II dopo le parole "energetico," aggiungere le seguenti parole: "credito d'imposta per beni strumentali,".

9.0.17

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 9

ROMEO, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 9-bis.

(Misure a sostegno dell'edilizia privata e della realizzazione degli impianti)

1. Al comma 1, dell'articolo 10-septies del decreto legge 21 marzo 2022, n.21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, convertito con la legge 20 maggio 2022 n. 51, le parole “sono prorogati di un anno” sono sostituite dalle seguenti: “*sono prorogati di 18 mesi*” e le parole “formatisi fino al 31 dicembre 2022”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “*formatisi fino al 30 giugno 2023*”»;

9.0.18

Emendamento

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Articolo 9

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“Art. 9-bis

(Disposizioni per favorire l'innovazione e l'efficientamento aziendale)

1. Al fine di agevolare gli investimenti funzionali all'innovazione tecnologica delle imprese, all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

9.0.19

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 345

EMENDAMENTI

Da art. 10 ad art. 15

VOLUME 3

2 dicembre 2022

A.S. 345
Emendamento
Art. 10

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA, ASTORRE

Dopo il comma 1 inserire il seguente ~~comma~~:

α

"1-bis. Al fine del rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di importo stimato superiore alla soglia di applicazione della normativa europea ovvero nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare o alla specificità dell'intervento che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche, anche di *project management*, finalizzate al costante controllo di tempi e costi dell'intervento, la stazione appaltante conferisce appositi incarichi di *project management* a supporto del Responsabile unico del procedimento per tutta la durata della procedura di esecuzione degli interventi. Tali incarichi aventi ad oggetto l'alta sorveglianza sullo svolgimento della fase progettuale ed esecutiva, in coordinamento con il direttore dei lavori e gli altri soggetti incaricati di funzioni tecniche, amministrative e legali, hanno come obiettivo principale il rispetto dei tempi e dei costi programmati e sono affidati a soggetti in possesso di adeguate esperienze pregresse secondo le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, preferibilmente, attraverso la stipula di accordi quadro."

10.1

A.S. 345
Emendamento
Art. 10

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA, ASTORRE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

<<2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Ai soggetti affidatari di incarichi di progettazione e/o di direzione lavori che abbiano provveduto, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a redigere o ad aggiornare i computi metrici estimativi di progetto o la contabilità dei lavori ai sensi di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, le stazioni appaltanti corrispondono, in applicazione del decreto ministeriale 17 giugno 2016, un compenso ulteriore rispetto a quanto previsto nell'originario contratto, anche in ottemperanza al principio dell'equo compenso.">>

10.2

A.S. 345
EMENDAMENTO

Art. 10

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI
Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

"Art. 27-bis

(Disposizioni in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici)

1. L'articolo 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica anche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati tra il 1° gennaio 2022 ed il 26 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia avvenuto nel medesimo periodo di cui sopra."».

10.3

A.S. 345
EMENDAMENTO

Articolo 10

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

<<2 bis: All'articolo 1 della legge 160/2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo è fissato al 28 febbraio 2023. Sono fatti salvi gli effetti dell'avvio dei lavori effettuato dal 15 settembre 2022 alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 marzo 2023 e al 30 giugno 2023".>>

10.4

A.S. 345

EMENDAMENTO

Articolo 10

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

<<2 bis: All'articolo 1, comma 143, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi" e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini degli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023".

Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui al presente comma sono inoltre fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), penultimo periodo, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.>>

10.5

A.S. 345

EMENDAMENTO

Articolo 10

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

<<2 bis: Per l'anno 2022, in considerazione delle risorse tuttora in corso di assegnazione, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni entro il 31 dicembre 2022.>>

10.6

A.S. 345
EMENDAMENTO

Articolo 10

TOSATO, PIROVANO, SPELGATTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

<<2 bis: Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di evitare carenze di liquidità a fronte dei maggiori oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 marzo 2023.>>

10.7

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 10

PIRONDINI, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA,
LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Sopprimere il comma 3.

10.8

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 10

PIRONDINI, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 44-bis", aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere oggetto di giudizi pendenti che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento."

10.9

EMENDAMENTO

Articolo 10

GERMANÀ, TESTOR, DREOSTO

Al comma 3, lettera a), dopo il capoverso-art. 44-bis, aggiungere il seguente:

«Art.44-ter

1. Ai fini della pronta realizzazione degli interventi di cui all'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute istituito con l'articolo 44-bis del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 213 del decreto legislativo 50 del 2016 per lo svolgimento di attività di vigilanza, mediante accertamenti ispettivi, affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accertata che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario, nonché per il supporto alle stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di esecuzione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge, stipula apposito Protocollo d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione finalizzato a disciplinare le modalità dell'attività di valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle caratteristiche peculiari dell'opera, ai tempi stimati d'esecuzione, eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze emerse.
3. Gli interventi valutati positivamente, in base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento stesso, potranno essere finanziati mediante accesso ad un Fondo istituito con decreto del Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato "Fondo Incompiute". Gli interventi valutati negativamente saranno demoliti per il ripristino e il reintegro di aree urbane.
4. Ai fini dello svolgimento dell'attività ispettiva da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è previsto il contributo di € 2.000.000,00 a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

10.10

A.S. 345
EMENDAMENTO

Art. 10

PIRONDINI, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA,
LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Al comma 3, all'Allegato 2 ivi richiamato, capoverso "Allegato IV-bis", sopprimere il numero 6).

10.11

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 10

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. Per la realizzazione degli interventi relativi all'Autodromo di Monza di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, e all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, è nominato un Commissario Straordinario dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

3-ter. Il ruolo di Commissario straordinario di cui al comma 3-bis è attribuito al Presidente pro tempore della Giunta regionale della Lombardia. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi di un delegato. In caso di nomina di un delegato, il compenso è stabilito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.

3-quater. Sono altresì di competenza del Commissario straordinario di cui al comma 3-bis gli interventi a valere sulle risorse stanziare da Regione Lombardia all'articolo 2 della Legge regionale 31 marzo 2022, n.5."

10.12

Emendamento

DAMIANI

Art. 10

Dopo il comma ³~~4~~ inserire il seguente:

13-bis

«~~8~~. All'art. 4, comma 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea “nei confronti del personale dirigenziale”, aggiungere “da incaricare anche ai sensi dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 in deroga ai limiti percentuali ivi previsti”.

10.13

A.S. 345
EMENDAMENTO
Art. 10

CANTALAMESSA, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis: “All’articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Sino al 31 dicembre 2025, le stazioni appaltanti inseriscono tra i criteri di valutazione dell’offerta l’approvvigionamento di cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento prodotti in un impianto in cui si utilizza clinker prodotto per almeno il 90% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, attribuendogli un punteggio non inferiore al 30% del punteggio massimo previsto per la componente qualitativa dell’offerta.

2-ter. Ai fini della verifica dell’adempimento dell’obbligo di cui al comma 2-bis, l’operatore economico si impegna in offerta, tramite dichiarazione del proprio legale rappresentante, a presentare, in fase di esecuzione dei lavori, la certificazione della provenienza del clinker utilizzato nel cemento e nei materiali a base cementizia rilasciata annualmente da un organismo di valutazione della conformità, quale Organismo verificatore accreditato, di cui al Regolamento (UE) 2018/2067, per l’attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO₂ di cui all’articolo 15 della Direttiva 2003/87/CE, mediante un bilancio di massa dei flussi di materiale. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, in relazione alle singole annualità, l’affidatario non sia in grado di rispettare le percentuali dichiarate in offerta per cause di forza maggiore, l’obbligo si intende comunque assolto se l’operatore economico dimostra, al termine dell’esecuzione del contratto, che la media delle percentuali durante l’intero periodo di esecuzione è conforme alle percentuali dichiarate in offerta.»

10.14

A.S. 345
Emendamento
Articolo 10

Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco, Zaffini

il seguente
Dopo il comma 3 aggiungere in fine ~~il seguente~~: «3-bis. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis. Sino al 31 dicembre 2025, le stazioni appaltanti inseriscono tra i criteri di valutazione dell'offerta l'approvvigionamento di cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento prodotti in un impianto in cui si utilizza clinker prodotto per almeno il 90% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, attribuendogli un punteggio non inferiore al 30% del punteggio massimo previsto per la componente qualitativa dell'offerta.

2
~~2~~-ter. Ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma ~~2~~²-bis, l'operatore economico si impegna in offerta, tramite dichiarazione del proprio legale rappresentante, a presentare, in fase di esecuzione dei lavori, la certificazione della provenienza del clinker utilizzato nel cemento e nei materiali a base cementizia rilasciata annualmente da un organismo di valutazione della conformità, quale Organismo verificatore accreditato, di cui al Regolamento (UE) 2018/2067, per l'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO2 di cui all'articolo 15 della Direttiva 2003/87/CE, mediante un bilancio di massa dei flussi di materiale. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, in relazione alle singole annualità, l'affidatario non sia in grado di rispettare le percentuali dichiarate in offerta per cause di forza maggiore, l'obbligo si intende comunque assolto se l'operatore economico dimostra, al termine dell'esecuzione del contratto, che la media delle percentuali durante l'intero periodo di esecuzione è conforme alle percentuali dichiarate in offerta.».».

10.15

S. 345

Emendamento

DE POLI

Art. 10

All'articolo 10, dopo il comma 3 aggiungere ~~il seguente~~ *il seguente*:

Comma 3-bis: "All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2
2-bis. Sino al 31 dicembre 2025, le stazioni appaltanti inseriscono tra i criteri di valutazione dell'offerta l'approvvigionamento di cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento prodotti in un impianto in cui si utilizza clinker prodotto per almeno il 90% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, attribuendogli un punteggio non inferiore al 30% del punteggio massimo previsto per la componente qualitativa dell'offerta.

2
3-ter. Ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2-bis, l'operatore economico si impegna in offerta, tramite dichiarazione del proprio legale rappresentante, a presentare, in fase di esecuzione dei lavori, la certificazione della provenienza del clinker utilizzato nel cemento e nei materiali a base cementizia rilasciata annualmente da un organismo di valutazione della conformità, quale Organismo verificatore accreditato, di cui al Regolamento (UE) 2018/2067, per l'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO₂ di cui all'articolo 15 della Direttiva 2003/87/CE, mediante un bilancio di massa dei flussi di materiale. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, in relazione alle singole annualità, l'affidatario non sia in grado di rispettare le percentuali dichiarate in offerta per cause di forza maggiore, l'obbligo si intende comunque assolto se l'operatore economico dimostra, al termine dell'esecuzione del contratto, che la media delle percentuali durante l'intero periodo di esecuzione è conforme alle percentuali dichiarate in offerta".

10.16

EMENDAMENTO

ROSSO

ART. 10

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Sino al 31 dicembre 2025, le stazioni appaltanti inseriscono tra i criteri di valutazione dell'offerta l'approvvigionamento di cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento prodotti in un impianto in cui si utilizza clinker prodotto per almeno il 90% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, attribuendogli un punteggio non inferiore al 30% del punteggio massimo previsto per la componente qualitativa dell'offerta.

2-ter. Ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2-bis, l'operatore economico si impegna in offerta, tramite dichiarazione del proprio legale rappresentante, a presentare, in fase di esecuzione dei lavori, la certificazione della provenienza del clinker utilizzato nel cemento e nei materiali a base cementizia rilasciata annualmente da un organismo di valutazione della conformità, quale Organismo verificatore accreditato, di cui al Regolamento (UE) 2018/2067, per l'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO₂ di cui all'articolo 15 della Direttiva 2003/87/CE, mediante un bilancio di massa dei flussi di materiale. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, in relazione alle singole annualità, l'affidatario non sia in grado di rispettare le percentuali dichiarate in offerta per cause di forza maggiore, l'obbligo si intende comunque assolto se l'operatore economico dimostra, al termine dell'esecuzione del contratto, che la media delle percentuali durante l'intero periodo di esecuzione è conforme alle percentuali dichiarate in offerta."

10.17

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 10

MARTI, BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

10. 18

A.S. 345

Emendamento

Art. 10

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRT0

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al secondo periodo, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "fino ad integrale soddisfazione".
- b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4 procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili."

2. All'articolo 26, comma 4, lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente "Il Fondo è inoltre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo."

10.0.1

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 10

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) Al secondo periodo, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole *“fino ad integrale soddisfazione”*.
 - b) Alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: *“La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4 procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.”*
2. All'articolo 26, comma 4, lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente *“Il Fondo è inoltre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.”*

10.0.2

Emendamento

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Art. 10

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

- 1) al secondo periodo, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole *“fino ad integrale soddisfazione”*;
- 2) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: *“La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4 procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.”*

b) comma 4, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il seguente *“Il Fondo è inoltre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.”*

10.0.3

A.S. 345
EMENDAMENTO

Art. 10

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI
Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di contratti pubblici e affidamento di lavori)

1. All'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: *“In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell’approvazione dell’accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5.”;*

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: *“1-bis Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché a quelli di cui all’articolo 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure; i maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione.”. »*

10.0.4

A.S. 345

Emendamento

Art. 10

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5".

10.0.5

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 10

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: *“In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5”*.

10.9.6

AS 345
Emendamento
Art. 10

LOMBARDO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

All'articolo 26, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: *“In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5”*.

10.0.7

Emendamento

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Art. 10

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: *“In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5”*.

10.0.8

A.S. 345

Emendamento

Art. 10

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"1-bis. Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché di cui all'art. 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure; i maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione".

10.0.9

Emendamento

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Art. 10

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dopo comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché di cui all'art. 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure; i maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione”.

10.0.10

AS 345
Emendamento
Art. 10

LOMBARDO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Modifiche al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

1. Al decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis

(Procedure di affidamento)

L'articolo 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica anche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati tra il 1° gennaio 2022 ed il 26 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia avvenuto nel medesimo periodo di cui sopra.

10.0.11

A.S. 345
Emendamento
Art. 10

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis
(Sospensione CAM ristorazione)

1. A causa dell'emergenza da COVID-19 e delle conseguenti difficoltà di approvvigionamento di talune derrate alimentari, gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento all'acquisto dei servizi di ristorazione collettiva e di forniture di derrate alimentari così come disciplinati dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020, nonché l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 2022, n. 61, ai servizi di ristorazione collettiva, sono sospesi sino al 31 dicembre 2023.»

10.0.12

Emendamento

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Art. 10

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:

6 bis *“Tra le condizioni fissate nell'accordo quadro deve essere indicato l'importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo.*

6 ter *“L'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro deve costituire la garanzia di cui all'articolo 103 in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi.*

6 quater *“I certificati di cui all'articolo 86, comma 5-bis sono rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi.”*

10.0.13

AS 345

Emendamento

Art. 10

LOMBARDO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

All'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:

6-6^o,
~~6-6^o~~ “~~7~~ Tra le condizioni fissate nell'accordo quadro deve essere indicato l'importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo.

6^{ter}
~~6-6^o~~ 8. L'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro deve costituire la garanzia di cui all'articolo 103 in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi.

~~6-6^o~~ 9. I certificati di cui all'articolo 86, comma 5-bis sono rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi.”

10.0.14

A.S. 345

Emendamento

Art. 10

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRT0

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:

“6-bis. Tra le condizioni fissate nell'accordo quadro deve essere indicato l'importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo.

6-ter. L'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro deve costituire la garanzia di cui all'articolo 103 in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi.

6-quater. I certificati di cui all'articolo 86, comma 5-bis sono rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi.”

10.0.15

AS. 345
EMENDAMENTO
ARTICOLO 10

RUSSO, MALAN, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 10-bis

(Misure straordinarie in favore degli enti locali finalizzate all'accelerazione dei tempi di pagamento)

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.».

10.0.16

Emendamento

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Art. 10

Dopo l'art. 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Semplificazioni in tema di autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)

1. All'art. 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

“d) per l'installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5, del DPR n. 380/2001, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico”.

2. Nell'Allegato A al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31. è inserito il seguente:

“A.32. installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5, del DPR n. 380/2001, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico”.

10.0.17

AS 345
Emendamento
Articolo 10

PUCCIARELLI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

Art. 10-bis

(Norma in materia di indennità indennità in favore di lavoratori richiamati alle armi)

1. All'articolo 1, della legge 10 giugno 1940, n. 653, dopo le parole "nelle Forze armate," sono aggiunte le seguenti: *" ovvero ai richiamati alle armi presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana per attività ausiliarie delle Forze Armate o per i necessari periodi di formazione e addestramento, concordati o disposti dallo Stato Maggiore della Difesa per il tramite dell'Ispettorato generale della sanità militare,"*

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

10.0.18

A.S. 345
Emendamento
Art. 10

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.
2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.»

10.0.19

A.S. 345
Emendamento
Art. 10

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, ASTORRE

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali imprevedute ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.
2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.».

10.0.20

A.S. 345

Emendamento

Art. 10

MANCA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione.)

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'art. 44 della L. 724 del 1993.
2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dall'art. 44 della L. 724 del 1993, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

10.0.21

EMENDAMENTO

Art. 10

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione.)

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'art. 44 della L. 724 del 1993.
2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dall'art. 44 della L. 724 del 1993, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.»

10.0.22

A.S. 345
Emendamento

Articolo 10

DE CARLO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

10.0.23

AS 345

Emendamento

Art. 10

GELMINI, PAITA, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

10.0.24

A.S. 345
Emendamento
Art. 10

LORENZIN, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 10-bis

(Garanzie Fondo Centrale di Garanzia per PNRR)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;
- b) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;
- c) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.>>

10.0.25

AS 345

Emendamento

Art. 10

LOMBARDO

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 10-bis

(Garanzie per piccole e medie imprese coinvolte negli interventi previsti dal PNRR)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;
- b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;
- c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

10.0.26

AS 345
Emendamento
Articolo 10

AUGELLO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis
(Garanzie Fondo Centrale di Garanzia per PNRR)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;
- b. la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;
- c. Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

10.0.27

EMENDAMENTO

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

ART. 10

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Garanzie Fondo Centrale di Garanzia per PNRR)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;
- b. la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;
- c. Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.»

10.0.28

A.S. 345
Emendamento
Art. 10

LORENZIN, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 10-bis
(Garanzia SACE per PNRR)

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuantici oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.>>

10.0.29

AS 345

Emendamento

Art. 10

LOMBARDO

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 10-bis

(Garanzia SACE per PNRR)

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuantici oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.

10.0.30

AS 345
Emendamento
Articolo 10

AUGELLO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis
(Garanzia SACE per PNRR)

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuantii oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.

10.0.31

EMENDAMENTO

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

ART. 10

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Garanzia SACE per PNRR)

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuantici oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.»

10.0.32

A.S. 345
Emendamento
Art. 10

LORENZIN, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis
(Garanzie SPV)

1. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter:

- 1) all'alinea, le parole *"nei confronti"* sono sostituite con le seguenti: *"e garanzie a favore"*;
- 2) alla lettera a), dopo le parole *"i prenditori dei finanziamenti"* sono inserite le seguenti: *"e i soggetti garantiti"*;
- 3) alla lettera b), dopo le parole *"l'erogazione dei finanziamenti"* sono inserite le seguenti: *"o la concessione delle garanzie"*;

b) al comma 1-quater, dopo le parole *"Nel caso in cui il finanziamento"* sono inserite le seguenti: *"o la garanzia"*.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

10.0.33

AS 345

Emendamento

Art. 10

LOMBARDO

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 10-bis

(Garanzie prestate da società veicolo di cartolarizzazione)

1. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) alinea, le parole “nei confronti” sono sostituite con le seguenti: “e garanzie a favore”

2) alla lettera a), dopo le parole “i prenditori dei finanziamenti” sono inserite le seguenti: “e i soggetti garantiti”

3) alla lettera b), dopo le parole “l'erogazione dei finanziamenti” sono inserite le seguenti: “o la concessione delle garanzie”

b) al comma 1-quater, dopo le parole “Nel caso in cui il finanziamento” sono inserite le seguenti:” o la garanzia”.

2. Agli oneri si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

10.0.34

AS 345
Emendamento
Articolo 10

AUGELLO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis
(*Garanzie SPV*)

1. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:
 - i. le parole “nei confronti” sono sostituite con le seguenti: “e garanzie a favore”
 - ii. alla lettera a), dopo le parole “i prenditori dei finanziamenti” sono inserite le seguenti: “e i soggetti garantiti”
 - iii. alla lettera b), dopo le parole “l'erogazione dei finanziamenti” sono inserite le seguenti: “o la concessione delle garanzie”
2. al comma 1-quater, dopo le parole “Nel caso in cui il finanziamento” sono inserite le seguenti: “o la garanzia”.

Agli oneri si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

10.0.35

AS 345
Emendamento
Articolo 10

POGLIESE, RUSSO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 10-bis
(Disposizioni in favore della Regione Siciliana)

1. - Le somme attribuite dallo Stato alla Regione Siciliana per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio finanziario 2020 e vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, eccedenti gli importi determinati dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34 e stimate in 405.000 migliaia di euro, sono destinate nell'esercizio 2022 sulla mancata retrocessione delle accise, della maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario nella percentuale del 49,11 per cento in luogo di quella del 42,50 per cento di cui al comma 830 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai seguenti interventi:

- 95.000 euro per maggiori oneri per sterilizzazioni di ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario;
- 30.000 euro a copertura dei maggiori costi energetici del settore sanitario;
- 280.000 euro per garantire le funzioni e i servizi indispensabili, prioritariamente riguardanti le emergenze rifiuti e igienico-sanitarie dei Comuni di Palermo e Catania, nonché degli altri Comuni siciliani, sulla base della popolazione residente.»

10.0.36

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 11

LICHERI Sabrina, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI,
BEVILACQUA, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.1

A.S. 345
Emendamento
Articolo 11

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente: «1-bis. Per tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzata ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica di verifica PNRR PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuate le unità da destinare all'esigenza.».

11.2

A.S. 345
EMENDAMENTO
Art.11

DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzata ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica di verifica PNRR-PNIEC di personale delle Forze Armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le unità da destinare all'esigenza.»

11.3

A.S. 345

Emendamento

Art. 11

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: <<1-bis. Al fine di garantire la realizzazione e il rispetto dei tempi dei progetti già finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al PNRR e al PNC, ogni autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'autorità preposta motiva adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.>>

11.4

A.S. 345
EMENDAMENTO
Art. 11

LOREFICE

Aggiungere, infine, il seguente comma: "1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «personale docente,» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonché da quello»."

11.5

AS 345

Emendamento

Art. 11

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "personale docente," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonché da quello".

11.6

Emendamento

LOTITO, DAMIANI, PAROLI

Art.11

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al punto 10), le parole: «e Termoli» sono sostituite dalle seguenti: «, Termoli e Molfetta»;

11.0.1

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 11

CANTU', PAGANELLA, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 11-bis.

(Cessione dei crediti d'imposta per il settore cinematografico)

1. All'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole "decreto legislativo n. 241 del 1997", sono inserite le seguenti: "e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto";

b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario.".

11.0.2

A.S. 345

Emendamento

Art. 11

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

“Art. 11-bis

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - L. 145/2018 (PNRR c.d. “Medie opere”)

1. All'articolo 1, comma 143, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “tre mesi” sono sostituite con le seguenti: “sei mesi” e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “I termini degli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023”. Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui al presente comma sono inoltre fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), penultimo periodo, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.”

11.0.3

Emendamento

RONZULLI, DAMIANI, LOTITO

Art. 11

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

11.0.4

A.S. 345

Emendamento

Art. 11

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

“Art. 11-bis

*(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico
- L. 160/2019 (PNRR c.d. “Piccole opere”)*

1. All'articolo 1 della legge 160/2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: “Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo è fissato al 28 febbraio 2023. Sono fatti salvi gli effetti dell'avvio dei lavori effettuato dal 15 settembre 2022 alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: “Per l'anno 2022 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 marzo 2023 e al 30 giugno 2023”.

11.0.5

A.S. 345

Emendamento

Art. 11

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

“Art. 11-bis

(Assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR)

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: “Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento”.

11.0.6

A.S. 345

Emendamento

Art. 11

BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

<<Art. 11-bis

(Ripristino dell'obbligo di indicazione del CCNL per lavori edili di importo superiore a 70.000 euro)

1. All'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: "Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", sono inserite le seguenti: ", di importo superiore a 70.000 euro,"
- b) il secondo periodo è soppresso.

11.0.7

AS 345
EMENDAMENTO

Art. 11

DURNWALDER,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

(Ripristino dell'obbligo di indicazione del CCNL per lavori edili di importo superiore a 70.000 euro)

1. All'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) *dopo le parole: "Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", sono inserite le seguenti: " , di importo superiore a 70.000 euro,";*
 - b) *il secondo periodo è soppresso."*

11.0.8

EMENDAMENTO

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Art. 11

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per il rafforzamento dell'operatività del Fondo italiano per il clima)

1. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 488, è aggiunto il seguente:

“488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.”;

b) dopo il comma 490, è aggiunto il seguente:

“490-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 possono essere altresì destinate alla stipula di strumenti finanziari derivati, funzionali alla copertura del rischio di variazione del tasso d'interesse o del rischio di cambio, derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 489 e 490, anche al fine di regolare i connessi margini di garanzia, purché tali risorse siano aggiuntive rispetto a quelle che il Fondo destina singolarmente ai predetti interventi.”».

11.0.9

AS 345

Emendamento

Art. 11

TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per il rafforzamento dell'operatività del Fondo italiano per il clima)

1. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 488, è aggiunto il seguente:

“488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.”;

b) dopo il comma 490, è aggiunto il seguente:

“490-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 possono essere altresì destinate alla stipula di strumenti finanziari derivati, funzionali alla copertura del rischio di variazione del tasso d'interesse o del rischio di cambio, derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 489 e 490, anche al fine di regolare i connessi margini di garanzia, purché tali risorse siano aggiuntive rispetto a quelle che il Fondo destina singolarmente ai predetti interventi.”».

11.0.10

AS 345
EMENDAMENTO

Art. 11

DURNWALDER,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 11-bis.

(Semplificazione nella qualificazione delle imprese ai fini dei benefici di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. L'articolo 10-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è abrogato.”

11.0.11

A.S. 345
Emendamento
Art. 11

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Proroga del termine in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".».

11.0.12

A.S. 345
Emendamento
Articolo 11

DE PRIAMO, TUBETTI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 11-bis

(Proroga delle disposizioni in materia di utilizzo temporaneo di suolo pubblico)

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

11.0.13

A.S. 345
EMENDAMENTO
Art. 11

DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Misure per la realizzazione di impianti e infrastrutture per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in aree degradate)

1. Ai progetti ricadenti in piani di investimento pubblici e privati di importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 aventi finalità di riqualificazione ambientale di aree degradate, anche oggetto di bonifica, per la realizzazione di impianti e infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili con potenza complessiva non inferiore a 1 GW, si applicano le procedure di cui all'art. 27-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Qualora i piani di investimento di cui al comma 1 coinvolgano il territorio di più regioni, l'autorità ambientale competente per l'attuazione della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, di VAS è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

11.0.14

SBROLLINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Nomina Commissario straordinario per la gestione dei rifiuti a Palermo)

1. Al fine di fronteggiare la gestione dell'emergenza rifiuti nel territorio di Palermo e le connesse esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni, il Sindaco di Palermo è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che, per la durata di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Palermo, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) regola le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;

d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis e 195, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Sicilia, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La regione Sicilia si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Sicilia, possono essere nominati uno o più subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

11.0.15

Emendamento

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Art. 11

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni in materia di rifiuti inerti)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo decreto, valuta l'opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto con riferimento ai rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto 27 settembre 2022, n. 152, per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.
2. Ai fini dell'adeguamento ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui al decreto 27 settembre 2022, n. 152, il produttore, entro centottanta giorni dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui al comma 1, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2.
3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del decreto 27 settembre 2022, n. 152, nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto.
4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152 sono abrogati.»

11.0.16

NICITA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono individuati gli stabilimenti di interesse strategico nazionale ricadenti all'interno di un Polo petrolchimico. Qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia della produzione e dell'occupazione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva di tali stabilimenti, per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi, a condizione che vengano adempiute, tramite il Commissario di cui al comma 2, tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili. Tali disposizioni trovano applicazione quando l'autorità giudiziaria abbia adottato nei confronti dei predetti stabilimenti provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare per inadeguatezza dell'impianto allo smaltimento dei reflui industriali. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le relative risorse necessarie per tale finalità, ivi comprese quelle definite a tali fini dal Repower EU e dei Fondi FSC, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un Commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto.
3. Per le finalità di cui al comma 2, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al Commissario straordinario di cui al comma 2, spetta, nel rispetto delle prescrizioni della magistratura e degli obblighi di legge relativi all'AIA, l'assunzione di ogni determinazione necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di smaltimento dei reflui industriali di cui al comma 2, con particolare riferimento al pretrattamento dei reflui industriali a monte del depuratore e provvedono all'eventuale stesura o rielaborazione e approvazione dei relativi progetti di adeguamento degli impianti. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.
4. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.

11.0.17

EMENDAMENTO

PAROLI

Art. 11

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art.11-bis

(Semplificazioni per lo sviluppo energetico del settore idrogeno)

1. A fine di favorire lo sviluppo dell'idrogeno in modo efficiente nel sistema energetico nazionale e favorire la crescita, la competitività e l'innovazione di tale vettore nel sistema energetico ed industriale italiano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministri delle imprese del made in Italy e delle infrastrutture e dei trasporti, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida che contengono i criteri direttivi volti a semplificare e rendere più efficaci le disposizioni vigenti, riducendo gli ostacoli normativi, per un riordino della disciplina in materia di diffusione di idrogeno nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) definizione di norme tecniche di sicurezza su produzione, trasporto, stoccaggio e utilizzo dell'idrogeno, orientate verso una semplificazione della regolamentazione amministrativa per la realizzazione d'impianti di produzione di idrogeno verde;
 - b) regolamentazione della partecipazione degli impianti di produzione di idrogeno ai servizi di rete, orientati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e imparzialità;
 - c) definizione di un sistema di garanzie di origine per l'idrogeno rinnovabile al fine dell'indicazione di un prezzo ai consumatori, garantendo condizioni di concorrenza effettiva;
 - d) definizione di misure per consentire la realizzazione di stazioni di rifornimento di idrogeno lungo i principali snodi di strade, autostrade e porti."

Conseguentemente alla rubrica, al Capo II, dopo la parola: " procedure", inserire le seguenti: " e di semplificazione dei procedimenti autorizzativi per l'idrogeno".

11.0.18

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 11

CENTINAIO, BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

"Art. 11-bis. (Disposizioni per l'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di calcio di defecazione)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di economia sostenibile e circolare previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e il carbonato di calcio di defecazione prodotto con fanghi di depurazione devono essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto deve essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di carbonato di calcio di defecazione prodotto con fanghi di depurazione ha l'obbligo di tenere traccia dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di calcio di defecazione prodotto con fanghi di depurazione.
2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi e del carbonato di calcio di defecazione prodotto con fanghi di depurazione è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.
4. Al numero 22 dell'allegato 3, tabella 2.1 "correttivi calcici e magnesiaci", colonna 3 "Modo di preparazione e componenti essenziali" del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le parole "non sono ammessi fanghi di depurazione" sono abrogate."

11.0.19

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 11

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

"Art. 11-bis (Ulteriori disposizioni in materia di economia circolare agroalimentare)

1. L'utilizzazione agroenonica del digestato agroindustriale, come regolamentata ai sensi dell'articolo 29 del decreto interministeriale 5046 del 25 febbraio 2016 è inoltre ammessa qualora le sostanze, ivi specificate, provengano dalle attività agricole e agroalimentari svolte all'interno di imprese aderenti ad uno stesso Consorzio di Tutela relativo a prodotti DOP e IGP ai sensi dell'art. 14 della legge 526 del 21 dicembre 1999 o ad uno stesso Distretto del Cibo ai sensi dell'art. 1, comma 499, della legge 205 del 27 dicembre 2017, anche nel caso in cui l'impianto di digestione anaerobica termofila non sia di proprietà o in gestione di una delle aziende aderenti e/o associate e sulla base di un contratto di durata minima pluriennale con il soggetto terzo proprietario e/o gestore dell'impianto stesso.

2. Ai fini dell'applicazione del decreto interministeriale n.5046 del 25 febbraio 2016, le piccole aziende agroalimentari sono le aziende agroalimentari operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue con quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 0,25 kg di azoto / annuo per mc/annuo di acque reflue.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, delle sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle infrastrutture e trasporti, il Ministro delle imprese e del Made in Italy e il Ministro della salute, si provvede all'aggiornamento del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.

11.0.20

EMENDAMENTO

PAROLI

Art. 11

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art.11-bis

(«Capitale Umano 4.0»: Agevolazione fiscale concernente i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa aventi domicilio fiscale in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello, nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2022, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 100 per cento limitatamente alle spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle predette attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero. La maggiorazione è riconosciuta fino all'importo massimo di 30 mila euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie green e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, rivolte alla politica energetica innovativa, alternativa e pulita, basata sull'utilizzo dell'idrogeno come vettore energetico, nonché all'approfondimento e alla ricerca dei metodi di produzione del gas idrogeno da fonti rinnovabili anche con utilizzo di biomasse e all'immagazzinamento e il trasporto del gas, analizzando le tecnologie al momento disponibili di integrazione digitale e quelle in via di sviluppo.
2. I soggetti beneficiari di cui al precedente comma, applicano direttamente la maggiorazione nella redazione del bilancio, producendone dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni applicative necessarie. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.»

Conseguentemente alla rubrica, al Capo II, dopo la parola: " procedure", inserire le seguenti: ", nonché interventi in favore delle tecnologie energetiche green".

11.0.21

AS 345

Emendamento

Art. 12

ROMEO, PAGANELLA, BERGESIO

Al comma 1, le parole: " lettera d)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) ed e)".

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,65 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

12.1

A.S. 345
Emendamento
Art. 12

MANCA

Al comma 1, sostituire le parole: "lettera d)", con le seguenti: "lettere d) ed e)"

12.2

EMENDAMENTO

GASPARRI

ART.12

Al comma 1, dopo le parole: «immobili di cui all'articolo 78, comma 1, lettera d),» aggiungere le seguenti: «e lettera e),»

12.3

A.S. 345
Emendamento
Articolo 12

MENNUNI, MALAN, GELMETTI, AMBROGIO, NOCCO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, relative agli immobili di cui all'articolo 78, comma 1, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche agli immobili di cui all'articolo 78, comma 1, lettera e), del medesimo decreto-legge.

1-ter. Per il ristoro dei comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1-bis, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quater. All'onere derivante dal comma 1-ter, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.4

AS 345
Emendamento
Art. 12

LOMBARDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 si applica altresì per gli immobili adibiti a palestre, piscine e centri natatori, anche all'interno di strutture ricettive, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.”.

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole “di cui al comma 1” con le seguenti: “di cui ai commi 1 e 1-bis”.

12.5

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 12

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON,

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alla nota 1 dell'articolo 24 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il periodo: "L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità la forma scritta" inserire le parole: ", ad eccezione dei contratti commerciali di importo inferiore a euro 3.200,00 conclusi dagli enti e soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,"».

12.6

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

CANTALAMESSA, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2023, salvo disdetta dell'interessato."

12.7

AS 345

Emendamento

Articolo 12

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, PETRUCCI

All'articolo , dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

3-*bis* All'articolo 30 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «all'obbligo di notifica di cui al comma 2.» sono aggiunte le seguenti «, qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, che deve essere notificata entro i termini previsti dal successivo comma 3, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.»;

- al comma 4 le parole «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti «fino al 30 giugno 2023».

3 *ter* L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per quantitativi inferiori alle soglie di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022 n.51, non dà luogo all'applicazione di sanzioni.

12.8

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'art. 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sostituire il comma 1 con il seguente: <<1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000, che, ove previsti all'interno di CCL, potranno essere erogati direttamente in busta paga al lavoratore>>.

12.9

AS 345

Emendamento

Art. 12

TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

"3-bis. All'art. 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, è apportata la seguente modifica:

Al comma 3-decies, al primo periodo dopo le parole "onere fiscale" inserire le seguenti: "e, per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi."

12.10

AS 345

Emendamento

Art. 12

PUCCIARELLI, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia e dei carburanti, per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2023 le procedure di fermo di beni mobili registrati, di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono sospese fino al 31 dicembre 2023."

12.11

AS 345

Emendamento

Art. 12

TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

"3-bis. "Limitatamente all'anno 2022, l'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica soltanto per i prestiti a tasso variabile, mentre, in caso di concessione di prestiti a tasso fisso, concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi."

12.12

AS 345
Emendamento
Art. 12

LOMBARDO

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

3-bis. "Limitatamente all'anno 2022, l'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica soltanto per i prestiti a tasso variabile, mentre, in caso di concessione di prestiti a tasso fisso, concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi."

12.13

MARTELLA, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che documentino un aumento della spesa per utenze di energia elettrica e gas nei primi otto mesi del 2022 rispetto al medesimo periodo del 2021, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate non ancora versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al primo periodo sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.14

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Dopo l'art. inserire il seguente:

Art. 12-bis.

(Proroga del termine per l'applicazione del regime semplificato al lavoro agile)

“1. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, come modificato dall'art. 25-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

12.0.1

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: “dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,” sono inserite le seguenti: “al netto dell’importo delle accise versate direttamente all’erario,”; le parole: “periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021”, sono sostituite dalle seguenti: “periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2021”, e le parole: “nella misura del 25 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del cento per cento”;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui al presente articolo, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall’impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1.”

2. Le maggiori entrate provenienti da quanto previsto dal presente articolo, sono assegnate ad un “Fondo” istituito presso il Ministero dell’Economia denominato “Fondo emergenziale per i costi energetici”. Con decreto del Ministero dell’Economia da emanarsi di concerto con il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate ad incrementare, per l’anno 2022, le misure di compensazione al caro-vita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.

12.0.2

V Dopo l'articolo,
inserire il seguente:

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

CANTALAMESSA, DREOSTO, TESTOR

"ARTICOLO 12-bis

(Proroga dei termini di consegna dei beni strumentali oggetto di credito d'imposta 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023";
- b) al comma 1056, le parole: ""ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023"."

12.0.3

A.S. 345

Emendamento

Art. 12

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo l'articolo ~~12~~ inserire il seguente:

“Art. 12-bis

(Calcolo del Fondo di garanzia debiti commerciali-Scomputo maggiori oneri da maggiori costi energia e da emergenze)

1. All'art. 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Per l'annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al presente comma, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori oneri connessi all'incremento della spesa per energia elettrica e gas sulla base del confronto tra le spese sostenute negli esercizi 2022 e 2020.

2. Dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

“In considerazione delle complessità procedurali che possono comportare ritardi di pagamento non imputabili all'operatività degli enti locali, in occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse all'emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.”

12.0.4

AS 345

Emendamento

Art. 12

STEFANI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto sui dispositivi di prima necessità per l'infanzia)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto il seguente numero: "1-sexies) Carrozzine, passeggini, seggiolini auto, dispositivi anti-abbandono, biberon e tettarelle, ciucci, culle, lettini, materassi, cuscini, coprimaterassi, box, sacchi nanna, vaschette bagno, cassettiere, supporti per vaschette, Seggioloni pappa, seggiolini da tavolo, alza-sedia, baby stoviglie, articoli per la dentizione, baby monitors-sistemi interfono, scalda-biberon, sterilizzatori, cuoci-pappa.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. »

12.0.5

A.S. 345

Emendamento

Art. 12

MANCA

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis
(Fondo editoria)

1. Per l'anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa di 18 milioni di euro. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il credito d'imposta può essere altresì parametrato anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, agli importi spesi per acquisto beni e servizi strumentali per l'informatizzazione e lo sviluppo tecnologico del punto vendita, agli importi spesi a titolo di commissioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie fideiussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, per il recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o costruzioni leggere, nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta. Per l'anno 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: a) abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni, b) siano imprese femminili, c) siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, d) abbiano avviato o siano subentrati in una attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici nel 2022, la misura del credito di imposta di cui al comma 1, è stabilita nella misura massima di euro 6.000. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante ai sensi del comma 1 e 2. Il credito d'imposta di cui sopra non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.”

12.0.6

EMENDAMENTO

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

ART. 12

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Misura a tutela del commercio al dettaglio mediante temporanea limitazione della variazione in aumento degli indici ISTAT per i canoni di locazione ad uso non abitativo, affitto di ramo d'azienda o altra tipologia di contratto.)

1. Al fine di contrastare gli effetti del fenomeno inflattivo in atto e tutelare le attività di commercio al dettaglio salvaguardandone i livelli occupazionali, per gli anni 2022, 2023 e 2024 le variazioni in aumento dei canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 32 della legge 392/1978 e successive modificazioni, e dei canoni relativi ai contratti di affitto di ramo d'azienda o di altre forme contrattuali utilizzate per il godimento di un bene immobile ad uso commerciale, non possono essere superiori al 2,5 per cento di quelle accertate dall'ISTAT con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ove l'immobile non costituisca l'unica proprietà immobiliare della persona fisica o giuridica che ne concede la disponibilità.
2. Il ritardo fino a 90 giorni nel pagamento annuale del corrispettivo collegato alla variazione degli indici ISTAT per il periodo di cui al precedente comma non costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile.»

12.0.7

A.S. 345
EMENDAMENTO

Art. 12

DAMANTE, NAVE, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, CASTELLONE, MAIORINO, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Misura a tutela del commercio al dettaglio mediante temporanea limitazione della variazione in aumento degli indici ISTAT per i canoni di locazione ad uso non abitativo, affitto di ramo d'azienda o altra tipologia di contratto.)

1. Al fine di contrastare gli effetti del fenomeno inflattivo in atto e tutelare le attività di commercio al dettaglio salvaguardando i livelli occupazionali, per gli anni 2022, 2023 e 2024 le variazioni in aumento dei canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 32 della legge 27 luglio 1978 n. 392 e successive modificazioni, e dei canoni relativi ai contratti di affitto di ramo d'azienda o di altre forme contrattuali utilizzate per il godimento di un bene immobile ad uso commerciale, non possono essere superiori al 2,5 per cento di quelle accertate dall'ISTAT con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ove l'immobile non costituisca l'unica proprietà immobiliare della persona fisica o giuridica che ne concede la disponibilità.
2. Il ritardo fino a 90 giorni nel pagamento annuale del corrispettivo collegato alla variazione degli indici ISTAT per il periodo di cui al precedente comma non costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 c.c.».

12.0.8

A.S. 345

Emendamento

Art. 12

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

“Art. 12-bis

(Facoltà di variare il bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2022)

1. Per l'anno 2022, in considerazione delle risorse tuttora in corso di assegnazione, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni entro il 31 dicembre 2022.”

12.0.9

A.S. 345

Emendamento

Art. 12

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

“Art. 12-bis

(Deroghe incarichi dirigenziali a tempo determinato enti in dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie)

1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il divieto di assunzione dei collaboratori di cui all'art. 90 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000.”

12.0.10

A.S. 345
EMENDAMENTO
Art. 12

ROMEO, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'art. 12 inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*

(Misure a sostegno dei Parchi Naturali Regionali)

1. Al fine di contribuire allo sviluppo e alla ripresa economica dei territori, con particolare attenzione al ruolo strategico dei Parchi Naturali Regionali nel promuovere e garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per i Parchi Regionali.
2. La dotazione iniziale del Fondo è di 50 milioni di euro complessivi per il triennio 2023-2025, ripartiti in 20 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, destinato al finanziamento delle attività e misure previste dal successivo comma 4.
3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, e successivamente entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica approva con proprio decreto il Piano di riparto del fondo destinato ai Parchi Regionali, definito sulla base del numero effettivo dei Parchi Regionali beneficiari.
4. Le risorse del Piano di riparto di cui al precedente comma, in base alle disponibilità finanziarie, sono intese a:
 - a) definire linee strategiche, finalità, programmi e progetti coerenti con la protezione ambientale, la mitigazione dei cambiamenti climatici, il contrasto del dissesto idrogeologico, il recupero e restauro delle aree di valore naturalistico degradate, le opere e infrastrutture anche per garantire l'accessibilità e la fruizione del parco a visitatori con mobilità ridotta e portatori di handicap;
 - b) realizzare le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile e in linea con gli impegni derivanti dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, dal *Green Deal* Europeo e dalle nuove Strategie Europee per la Biodiversità e in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro complessivi per il triennio 2023-2025, ripartiti in 20 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica. La dotazione del Fondo per i Parchi Regionali, di cui al presente articolo, nei trienni successivi al primo, viene definita con legge di bilancio.»

12.0.11

A.S. 345

Emendamento

Art. 12

GIACOBBE

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

<<Art. 12-bis

(Detrazioni per carichi di famiglia per personale a contratto negli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), spettano altresì per i figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500mila euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>

12.0.12

A.S. 345

Emendamento

Art. 12

GIACOBBE

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

<<Art. 12-bis

(Indennità compensativa per contingenza emergenziale)

1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dal perdurare del deprezzamento dell'euro sull'ammontare reale delle retribuzioni percepite in euro dagli impiegati a contratto delle rappresentanze diplomatico-consolari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, determinatisi in ragione delle dinamiche correlate alle crisi russo-ucraina ed energetica, è riconosciuta un'indennità compensativa per contingenza emergenziale, erogabile con cadenza mensile, fino ad un massimo di 12 mesi, pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni percepite alla data del 31 dicembre 2021 ed il valore medio della retribuzioni percepite a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>

12.0.13

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 12

DURNWALDER,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art.12-bis.

(Attività promozionali delle associazioni di categoria economiche)

1. Alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ai suddetti enti si applicano inoltre le esenzioni previste dalla lettera hh) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696.>>.

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.0.14

Emendamento

DE POLI

Art. 12

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica per gli edifici di culto e gli immobili degli enti religiosi rientranti nella disposizione di esenzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, primo comma, lettera i) del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 16, lettera a), Legge 20 maggio 1985, n.222)

In attuazione dell'art. 7, commi terzo e quarto, dell'Accordo di Villa Madama tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, il primo comma, lettera i), dell'art. 7 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si interpreta nel senso che l'esenzione spetta per gli immobili degli enti ecclesiastici aventi fine di religione e di culto già destinati alle attività previste all'art.16, lettera a) della Legge 10 maggio 1985, n. 222, anche nei casi in cui l'immobile non venga più in concreto utilizzato o risulti divenuto inagibile, sempre che non risulti provato sugli stessi l'effettivo svolgimento di attività diverse da quelle di religione o di culto contrastante con l'originaria destinazione fiscale di esenzione.

12.0.15

Emendamento

DAMIANI, GELMETTI, BORGHESE, MANCA, PATTON, PATUANELLI

Art. 13

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: "di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022", con le seguenti: "di sanzioni economiche, penali e sportive e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo con il versamento delle prime tre rate entro il 22 dicembre 2022";*

- b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

"1-bis. Nelle more della conversione in legge del presente decreto non si applicano le sanzioni economiche, penali e sportive."

13.1

Emendamento

LOTITO, DAMIANI, SILVESTRO

ART. 13

Dopo il comma 1, è aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “cinque”. La durata dei contratti di licenza, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera t), del medesimo decreto legislativo, nel territorio nazionale relativi al triennio 2021-2024 in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione può essere prorogata fino a un massimo di due anni.».

13.2

A.S. 345

Emendamento

Art. 13

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “cinque”. La durata dei contratti di licenza, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera t), del medesimo decreto legislativo, nel territorio nazionale relativi al triennio 2021-2024, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione può essere prorogata fino a un massimo di due anni.”.

13.3

AS 345

Emendamento

Art. 13

SBROLLINI+, LOMBARDO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

~~a) Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:~~

1-bis. All'articolo 81, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2023» e le parole «dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel medesimo periodo d'imposta».

1-ter. Ai fini del comma 3-bis è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari 90 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa.

~~b) Sostituire il comma 3 con il seguente:~~

1-quarta 3. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigenti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 19.

13.4

AS 345

Emendamento

Art. 13

SBROLLINI, LOMBARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per fare fronte alla crisi economica derivante dall'aumento dei costi dell'energia e incentivare l'impiego di fonti di energia rinnovabile, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2023, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese documentate relative all'acquisto e installazione di impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

13.5

Emendamento

LOTITO, DAMIANI, SILVESTRO

Art. 13

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-*bis*. Al fine di assicurare un efficace contrasto alla violazione dei diritti d'autore online relativi agli eventi sportivi diffusi in diretta, nonché di garantire maggiori entrate allo Stato e alle federazioni, associazioni e società sportive, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integra il Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, con la previsione che l'esecuzione da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione degli ordini cautelari di blocco all'accesso degli indirizzi IP e dei nomi a dominio dei siti internet attraverso i quali vengono diffusi illecitamente contenuti protetti avvenga tempestivamente e comunque non oltre trenta minuti dalla relativa comunicazione. L'Autorità provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

13.6

A.S. 345

Emendamento

Art. 13

MANCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-*bis*. Al fine di assicurare un efficace contrasto alla violazione dei diritti d'autore *online* relativi agli eventi sportivi diffusi in diretta, nonché di garantire maggiori entrate allo Stato e alle federazioni, associazioni e società sportive, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integra il Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, con la previsione che l'esecuzione da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione degli ordini cautelari di blocco all'accesso degli indirizzi IP e dei nomi a dominio dei siti internet attraverso i quali vengono diffusi illecitamente contenuti protetti avvenga tempestivamente e comunque non oltre trenta minuti dalla relativa comunicazione. L'Autorità provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

13.7

A.S. 345
Emendamento
Art. 13

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<< 1-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli investimenti necessari all'adeguamento e la messa in sicurezza delle tribune e delle aree riservate al pubblico dell'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari", in attuazione dei nuovi standard minimi previsti dalla Federazione internazionale automobilistica (FIA) per lo svolgimento delle gare nei circuiti di Formula 1, sono stanziati, in favore del Comune sede dell'Autodromo, 500 mila euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 500 mila euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.8

A.S. 345
Emendamento
Art. 13

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di realizzare celermente gli interventi infrastrutturali necessari a garantire la riqualificazione, l'ammodernamento e la messa in sicurezza dell'autodromo di Monza, in attuazione dei nuovi standard minimi previsti dalla Federazione internazionale automobilistica (FIA) per lo svolgimento delle gare nei circuiti di Formula 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati dall'urgenza e da un elevato grado di complessità progettuale ed esecutiva, nonché da una modalità attuativa complessa anche in relazione al calendario degli impegni dell'Autodromo stesso, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un Commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto. Il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2025 e comunque fino alla conclusione dei suddetti interventi. In ragione della natura dell'incarico e del ruolo ricoperto al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento aggiuntivo.»

13.9

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 13

DURNWALDER,

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"*1-bis.* In considerazione dello specifico contesto storico, linguistico e culturale della Provincia Autonoma di Bolzano, il Verband der Sportvereine Südtirols (VSS), quale confederazione delle associazioni sportive di lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, e l'Unione delle Società Sportive Altoatesine (USSA) sono equiparate agli enti di promozione sportiva (EPS), prescindendo dai requisiti territoriali e di rappresentanza previsti dal regolamento degli enti di promozione sportiva (EPS).".

13.10

Atto Senato 345

Emendamento

Articolo 13

POTENTI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia portuale)

1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché alle misure di incentivazione al pensionamento, per gli anni 2023, 2024 e 2025, per i lavoratori delle imprese di cui all'articolo 16 titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo, ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo»;

b) al comma 3-ter, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dalle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori, di cui al comma 3-bis, contribuiscono, nella misura del 35 per cento, anche le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16, i cui lavoratori risultino beneficiari dell'incentivo.».

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

13.0.1

POTENTI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia portuale)

1. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 15-bis è sostituito dal seguente:

«15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o della agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di sistema portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. L'Autorità di sistema portuale, al fine di mantenere la piena efficienza ed operatività dell'impresa o dell'agenzia, può utilizzare fino ad un ulteriore 10 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate per finanziare l'incentivo all'esodo del personale che nei due anni antecedenti alla entrata in vigore della presente disposizione sia risultato per un periodo, anche discontinuo, non inferiore a complessivi 350 giorni naturali inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali. L'incentivo all'esodo per singolo lavoratore, riconoscibile per gli anni 2023, 2024 e 2025, è quantificato in misura non superiore al 120 per cento dell'importo pari a 36 mensilità retributive lorde calcolate sulla base della retribuzione lorda media percepita dal lavoratore nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa.».

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

13.0.2

AS 345

Emendamento

Art. 13

SBROLLINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«13-bis. (Modifiche al Decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368)

1. All'articolo 40, comma 1, del Decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“Per la durata della formazione a tempo pieno, compatibilmente con il previsto obbligo di frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, al medico è consentito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione, nonché ogni altro rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private”.

13.0.3

EMENDAMENTO

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

ART. 13

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13 bis

(Disposizioni urgenti per lo svolgimento di attività agricole)

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: 1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria» .
- b) al comma 1-ter, dopo le parole: «sono individuati», sono inserite le seguenti: «le tecniche e tecnologie di produzione, e». »

13.0.4

AS 345

Emendamento

Articolo 13

SATTA, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 13 bis

Disposizioni in materia di formazione continua in medicina

All'articolo 5-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole "in ragione di un terzo" con le seguenti: "per l'intero"
- b) aggiungere dopo le parole "Covid-19" le parole "e nella fase post-pandemica".

13.0.5

AS 345
Emendamento
Art. 13

VERSACE, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-bis

(Erogazione di ausili, ortesi e protesi per l'attività sportiva amatoriale delle persone con disabilità fisica)

1. All'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023, 2024 e 2025”;

b) al secondo periodo, le parole: “per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “annui”.

2. Agli oneri conseguenti alle modificazioni di cui al comma 1, pari a cinque milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.0.6

A.S. 345
Emendamento
Art. 13

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro)

1. Al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole «*al fine di sostenere*» sono inserite le parole: «*le società e*»;
- b) le parole «*a tali associazioni*» sono sostituite dalle seguenti parole: «*a tali soggetti*»;
- c) le parole «*31 dicembre 2021*» sono sostituite dalle seguenti parole: «*30 giugno 2023*»;
- d) le parole «*delle associazioni stesse*» sono sostituite dalle seguenti parole: «*delle società e associazioni stesse*».

13.0.7

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

DREOSTO, TESTOR, BERGESIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis.

(Disposizioni in materia di enti locali)

1. Al fine di consentire agli enti locali una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse disponibili per fronteggiare gli effetti economici della crisi energetica in corso, all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Le risorse di cui al presente articolo, assegnate e non utilizzate, possono essere impiegate dai comuni fino al 31 dicembre 2023 anche per il finanziamento di ulteriori spese e interventi di carattere sociale."

13.0.8

AS 345

EMENDAMENTO

Articolo 13

Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco, Zaffini

Dopo l'articolo inserire il seguente 13-bis.

L. n. 77,

ART 13-bis

(Misure in materia di società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2021  convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 6-bis è sostituito dal seguente *"In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, gli esercizi 2020, 2021 e 2022 non si computano nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175"».*

13.0.9

A.S. 345

Emendamento

Art. 13

VALENTE, ASTORRE, MISIANI

1, n. 77,

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

“Art. 13-bis

(Misure in materia di società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2021 ¹convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, gli esercizi 2020, 2021 e 2022 non si computano nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.»”.

13.0.10

A.S. 345

EMENDAMENTO

Articolo 13

PIROVANO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 13-bis

(Misure in materia di società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2021 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

“6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, gli esercizi 2020, 2021 e 2022 non si computano nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”.

13.0.11

A.S. 345

Emendamento

Art. 13

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

“Art. 13-bis

(Slittamento della sospensione della compensazione del saldo di mobilità extraregionale definito per la Regione Calabria)

1. All'articolo 16-septies, comma 2, lettera e), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole “per l'anno 2022” sono sostituite dalle parole “per l'anno 2023” e le parole “finanziamento dell'anno 2022” con le parole “finanziamento dell'anno 2023”;

b) al secondo periodo, le parole “dall'anno 2026” sono sostituite dalle parole “dall'anno 2027”.

13.0.12

AS 345
Emendamento
Art. 13

LOMBARDO

Dopo l'articolo 13, inserire l'articolo

13-bis

(Disciplina per la realizzazione degli impianti di desalinizzazione)

1. Al fine di semplificare le procedure per l'istallazione degli impianti di desalinizzazione utili a contrastare gli effetti devastanti derivanti dalla prolungata siccità e far fronte all'emergenza idrica, l'articolo 12, della legge 17 maggio 2022, n. 60, è abrogato.

13.0.13

A.S. 345

Emendamento

Art. 13

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

“Art. 13-bis

(Iscrizione a ruolo dei proventi del payback per i dispositivi medici)

1. All'articolo 18, comma 1, capoverso 9-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “I suddetti provvedimenti regionali costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, in relazione alle somme da recuperare.”;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i crediti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono recuperati tramite iscrizione a ruolo ai sensi articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 o compensati con i debiti per acquisti di dispositivi medici, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, fino a concorrenza dell'intero ammontare.”

13.0.14

A.S. 345

Emendamento

Art. 13

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

“Art. 13-bis

(Iscrizione in bilancio 2022 delle entrate di cui al payback per acquisti diretti relativo agli anni 2020 e 2021)

1. In considerazione dell'incremento dei costi correlati al fenomeno inflattivo, le entrate di cui al *payback* per acquisti diretti relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.”

13.0.15

A.S. 345

Emendamento

Art. 13

LORENZIN, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

“Art. 13-bis

(Misure a sostegno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli oneri sostenuti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. A parziale copertura degli oneri sostenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza il 31 marzo 2022, il fondo sanitario nazionale è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al comma 1 e di ripartizione delle stesse.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale.

13.0.16

A.S. 345

EMENDAMENTO

Articolo 13

PIROVANO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 13-bis

(Agevolazioni energivore per le imprese TPL)

“1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017”.

“2. L'efficacia delle disposizioni del comma 12-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE”.

“3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'annualità 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

13.0.17

A.S. 345

Emendamento

Art. 13

VALENTE, ASTORRE, MISIANI

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

“Art. 13-bis

(Agevolazioni per la transizione energetica delle imprese di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.
2. L'efficacia delle disposizioni del comma 12-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.
3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'annualità 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

13.0.18

AS 345

Emendamento

Art. 13

GELMINI, PAITA, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 13-ter

(Agevolazioni energivore per le imprese TPL)

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2017, n. 300.

2. L'efficacia delle disposizioni del comma 12-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE” “3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.0.19

Emendamento

ROSSO

Art. 13

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di attuazione della decisione (UE) 2016/195)

1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 4, comma 90, della legge. n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 , a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.».

13.0.20

A.S. 345
Emendamento
Articolo 13

IANNONE, BUCALO, MARCHESCHI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 13-bis
(Disposizioni in materia di istruzione)

1. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, il personale dirigente e docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto.
2. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
3. Per l'anno scolastico 2023/2024 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo indicato nel primo periodo.
4. All'attuazione di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13.0.21

A.S. 345
Emendamento
Articolo 13

BUCALO, IANNONE, MARCHESCHI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 13-bis
(Disposizioni in materia di istruzione)

1. In sede di contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 per il comparto istruzione e ricerca, a decorrere dal 2022, nell'ottica del rafforzamento dell'organizzazione e delle capacità amministrative delle istituzioni scolastiche e della rivisitazione dell'ordinamento professionale volto alla valorizzazione del personale Direttore dei Servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche, è disposto un incremento del salario accessorio sulle risorse a valere sul fondo di cui al comma 604 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, fino a una quota parte complessiva di 30 milioni di euro.
2. Le graduatorie di merito di cui al comma 9 bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.
3. Per l'anno scolastico 2023/2024 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, sono sospesi tutti i vincoli alla mobilità in deroga alle norme contrattuali vigenti.

13.0.22

A.S. 345
Emendamento
Articolo 13

BUCALO, IANNONE, MARCHESCHI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 13-bis
(Disposizioni in materia di istruzione)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto, avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti.

3. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

13.0.23

AS 345

Emendamento

Art. 13

LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

13-bis

(Sgravi contributivi per i giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

13.0.24

AS 345

Emendamento

Art. 13

LOMBARDO

Dopo l'articolo 13, inserire l'articolo 13-bis

13-bis

(Moratoria sui crediti per le piccole e medie imprese agricole)

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 marzo 2023 è sospeso per le PMI agricole sino al 31 marzo 2023 su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

13.0.25

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis.

(Disposizioni in materia di turismo)

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi energetica in corso, tutelare lo stabilimento termale proclamato patrimonio UNESCO, e garantirne l'operatività e la continuità nell'erogazione dei servizi, al Comune di Montecatini Terme è riconosciuto un contributo straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per l'acquisto dello stabilimento delle Terme di Montecatini.

2. Alla tabella B, allegata alla legge 30 dicembre 2021, n 234, alla voce Ministero del turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2022: -2.000.000

2023: -10.000.000.»

13.0.26

AS. 345
EMENDAMENTO
ARTICOLO 13

RUSSO, MALAN, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:

Art. 13 -bis

(Misure per garantire i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sociale)

1.- I Comuni, in deroga ai divieti fissati dall'art.9 comma 1 quinquies del D.L. n.113/2016, al fine di raggiungere e garantire i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sociale, di cui all'art. 1, comma 797, della legge 178 del 30 dicembre 2020, e degli asili-nido, di cui all'art.1, comma 172, L. 234/2021, possono comunque effettuare assunzioni a qualsiasi titolo, anche con riferimento a processi di stabilizzazione, interamente eterofinanziate sul Fondo di Solidarietà Comunale.».

13.0.27

AS 345

Emendamento

Art. 13

VERSACE, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-bis

(Erogazione di ausili a tecnologia avanzata e digitale per persone sorde)

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, in via sperimentale per l'anno 2023 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione di ausili a tecnologia avanzata e digitale per persone sorde. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

2. Agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.28

AS 345

Emendamento

Art. 13

VERSACE, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Contributo destinato all'acquisto di parrucche per pazienti oncologici)

1. I pazienti oncologici che a seguito di un ciclo di chemioterapia abbiano subito la perdita di capelli hanno diritto ad un contributo di euro 300 per l'acquisto di parrucca. La richiesta di contributo deve essere indirizzata alla Azienda sanitaria locale di riferimento, presentando un certificato che attesti la patologia neoplastica e l'intercorsa alopecia secondaria a trattamenti chemioterapici e la ricevuta di avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca. Le regioni provvedono all'erogazione del contributo.
2. Agli oneri conseguenti, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.0.29

Emendamento AS. 345

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica


ZAFFINI

Articolo 13

Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:

"Art. 13-bis.

(Disposizioni per far fronte alla carenza di medici di medicina generale nelle aree con maggiore difficoltà di accesso alle strutture del SSN)

1. I medici di medicina generale possono prescrivere i farmaci a carico del SSN utilizzati abitualmente da pazienti affetti da patologie croniche o ricorrenti, residenti o domiciliati nei comuni con meno di 5.000 abitanti, nei quali non è presente un ambulatorio del medico di medicina generale, con una ricetta dematerializzata SSN ripetibile, valida un anno a partire dalla data di compilazione da parte del medico di medicina generale.
2. La ricetta di cui al comma 1 può essere utilizzata dall'assistito fino a un massimo di 10 volte. L'indicazione di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità.
3. Le modalità applicative di quanto previsto dal presente articolo sono definite con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. "

Conseguentemente Titolo del disegno di legge di conversione del Decreto, aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché di semplificazioni in materia di Salute pubblica".

13.0.30

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 14

MAGNI, DE CRISTOFARO, A. FLORIDIA, CUCCHI,

Sopprimere il comma 2.

14.1

A.S. 345
Emendamento
Art. 14

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 3, capoverso “606-bis”, sostituire, ovunque ricorrano, le parole “Per l’anno 2022” con le seguenti “A decorrere dall’anno 2022”.

Conseguentemente,

a) sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni di euro per l’anno 2022 ed a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede, quanto a 1.225 milioni di euro per l’anno 2022, ai sensi dell’articolo 15 e, quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”;

b) all’articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 5, sostituire le parole: “6.037,454 milioni di euro” con le seguenti: “6.137,454”;
- al comma 5, lettera a), sostituire le parole: “1.527 milioni di euro” con le seguenti: “1.627 milioni di euro” e all’allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, Missione n. 23 Fondi da ripartire, sostituire la cifra: “400” con la seguente: “500”, al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: “200” con la seguente: “300” e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: “200” con la seguente: “300”.

14.2

A.S. 345

Emendamento

Art. 14

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 3, capoverso "606-bis", al primo periodo, sostituire le parole "85,8 milioni" con le seguenti "95,8" e al secondo periodo, sostituire le parole "14,2 milioni" con le seguenti "24,2 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sostituire le parole: "6.037,454 milioni di euro" con le seguenti: "6.057,454";

b) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: "1.527 milioni di euro" con le seguenti: "1.547 milioni di euro" e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23 Fondi da ripartire, sostituire la cifra: "400" con la seguente: "420", al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: "200" con la seguente: "220" e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: "200" con la seguente: "220".

14.3

EMENDAMENTO

Art. 14

FLORIDIA Barbara, PIRONDINI, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, SIRONI, NAVE, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2022, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementato ai sensi del comma 3, è ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro da destinare:

- a) quanto a 30 milioni di euro per la valorizzazione del personale DSGA;
- b) quanto a 70 milioni di euro per la valorizzazione del personale ATA;
- c) quanto a 300 milioni di euro per l'attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro."»

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.4

A.S. 345

EMENDAMENTO

Art. 14

PIRONDINI, FLORIDIA Barbara, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, n. 274, del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'a.s. 2022/2023 da destinare alla riattivazione dell'organico, individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3-ter. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementato ai sensi del comma 3-bis, è utilizzato anche per l'a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al medesimo comma 3-bis.

3-quater. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.5

TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Nelle more di una definizione concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze delle spettanze relative ai rimborsi relativi alle funzioni delegate in materia di viabilità, motorizzazione, collocamento, catasto e opere idrauliche, ai sensi dell'articolo 2, comma 112, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuto un contributo rispettivamente di 25 milioni di euro per l'anno 2022, come rimborso forfetario riferito all'anno 2022.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole "dal presente articolo", con le seguenti "dai commi da 1 a 3"

14.6

A.S. 345
Emendamento
Art. 14

MANCA, MISIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente: “3-bis. All’articolo 24, comma 5-ter, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole “per l’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2022 e 2023”.”.

14.7

A.S. 345
Emendamento
Art. 14

MANCA, MISIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente: “3-bis. Nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, l’articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati è calcolata secondo le indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con il documento n. 19/212/CR7/C1 del 18 dicembre 2019.”.

14.8

EMENDAMENTO

Art. 14

PIRONDINI, FLORIDIA Barbara, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti» sono sostituite dalle seguenti: «è reso disponibile il 100 per cento dei posti vacanti»;
- b) il secondo periodo è soppresso».

3-ter. I criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, sono rivisti mediante trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

14.9

Emendamento

PAROLI

Art. 14

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di esenzione IMU per edilizia popolare ed alloggi sociali)

1. All'articoli 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, lettera c), dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

"7) i fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, posseduti dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indipendentemente dall'effettiva assegnazione o locazione";

b) il comma 749, ultimo periodo, è abrogato.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) il comma 2, lettera b), dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che l'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, indipendentemente dall'effettiva locazione;

b) il comma 10, ultimo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) il comma 749, lettera c), numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che sono altresì considerate abitazioni principali, ai fini dell'esclusione dall'imposta municipale propria, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti

14.0.1

autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

b) il comma 749, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.1

DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane)

1. Al fine di sostenere la promozione della partecipazione di operatori italiani a società ed imprese miste all'estero, all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le operazioni di finanziamento di cui al primo periodo sono accordate da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché da soggetti a cui si applica, ai sensi di disposizioni speciali, il Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."
2. Non si applicano le disposizioni attuative vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, contenute nel decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100 e in provvedimenti o atti di qualunque altra natura, incompatibili con quanto previsto dal comma 1.
3. Al fine di rafforzare il sistema delle start-up innovative, all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al secondo periodo, dopo le parole: "ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma", sono aggiunte le seguenti: "destinate agli investimenti iniziali, con le modalità sopra individuate, da effettuarsi nel capitale in ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa";
 - b) al terzo periodo, le parole: "dei finanziamenti agevolati" sono sostituite dalle seguenti: "degli investimenti iniziali" e le parole: "per singolo investimento" sono soppresse;
 - c) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo è stabilita, inoltre, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi."
4. Al fine di garantire il tempestivo utilizzo delle risorse a sostegno del venture capital e di assicurare la piena operatività del conto corrente di Tesoreria centrale, a cui le predette risorse sono assegnate, all'articolo 10, comma 7-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nell'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e della relativa remunerazione, prevista a valere sulle risorse di cui al presente comma per l'attività svolta da Cassa depositi e prestiti Spa".

14.0.2

A.S. 345
Emendamento
Articolo 14

MATERA, SPINELLI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 14-bis
(Misure per favorire la crescita e gli investimenti)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
 - b) al comma 108, dopo le parole: «2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «ed in 800 milioni di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.0.3

Emendamento

ART. 14

OCCHIUTO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis. (Fondo rotativo a favore delle imprese per la realizzazione di nuovi impianti di energie rinnovabili)

1. Al fine di agevolare la concessione di finanziamenti da parte degli istituti di credito alle imprese che realizzano impianti di energie rinnovabili, il Mediocredito centrale è autorizzato a rilasciare garanzie per un massimo del 50% del finanziamento richiesto, nel limite di 10 milioni di euro per investimento per ciascuna impresa o gruppo di imprese.

2. Per le operazioni di cui al comma 1, presso il Mediocredito centrale è istituito un fondo rotativo, con dotazione iniziale di euro 40 milioni di euro mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.»

14.0.4

AS 345
Emendamento
Articolo 14

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 14-bis

(Tutela dei livelli essenziali delle prestazioni negli asili nido e nei servizi sociali)

1. Al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido, di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e garantire i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi sociali, di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i Comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, interamente etero-finanziate dal Fondo di solidarietà comunale.

14.0.5

Emendamento

PAROLI

Art. 14

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 7, comma 9, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "non superiore, in ogni caso, a 500 euro annui".».

14.0.6

AS 345
EMENDAMENTO
ARTICOLO 14

RUSSO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 14-bis.

(Differimento termini)

1. Il termine del 31 dicembre 2022 previsto dall'art. 44 comma 7 b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 31 dicembre 2023. Il termine del 30 giugno 2023 previsto dall'art. 44 comma 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, introdotto dall'art. 56 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 30 giugno 2024.”.

14.0.7

A.S. 345

Emendamento

Art. 14

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14 -bis

(Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9 -ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2023.

14.0.8

Emendamento

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Art. 14

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis

(Disposizioni transitorie per l'applicazione del decreto ministeriale 20 luglio 2022, n. 154)

1. Il Decreto ministeriale del 20 luglio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre, si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.

14.0.9

AS 345
EMENDAMENTO
ARTICOLO 14

RUSSO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 14-bis.

(Misure straordinarie in favore dei Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana)

1. I Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre del 2021, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge non avessero ancora sottoscritto l'Accordo di cui al successivo comma 572, possono sottoscriverlo entro il 31 dicembre 2022, inserendo nell'Accordo la previsione che ciascun Comune, previa deliberazione del Consiglio Comunale, potrà proporre una modifica dell'Accordo medesimo, anche al fine di rimodulare le misure adottate ed aggiornare, di conseguenza, il relativo cronoprogramma, anche per armonizzarlo con il piano di riequilibrio eventualmente rimodulato ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, entro i termini di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge n.115 del 9 agosto 2022, convertito con Legge 21 settembre 2022, n. 142. In ogni caso, la modifica dell'Accordo dovrà essere sottoscritta entro il 30 giugno 2023 e potrà contenere eventuali nuove misure di sostegno in favore degli enti locali interessati. Il termine di verifica dell'attuazione dell'Accordo di cui comma 577 dell'articolo1 della legge n. 234 del 30 dicembre del 2021 è differito al 31 dicembre 2023.
2. Per i Comuni di cui al comma 1, il termine del 15 giugno 2022 previsto dall'art. 1, comma 575, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, è differito al 15 gennaio 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al precitato comma 575. Restano, altresì, valide ed efficaci le attività poste in essere e definite dai Comuni ai sensi del comma 574, dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.”

14.0.10

AS 345
EMENDAMENTO
ARTICOLO 14

RUSSO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 14-bis.

(Misure per garantire i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sociale)

1. I Comuni, in deroga ai divieti fissati dall'art.9 comma 1 quinquies del D.L. n.113/2016, al fine di raggiungere e garantire i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sociale, di cui all'art. 1, comma 797, della legge 178 del 30 dicembre 2020, e degli asili-nido, di cui all'art.1, comma 172, L. 234/2021, possono comunque effettuare assunzioni a qualsiasi titolo, anche con riferimento a processi di stabilizzazione, interamente eterofinanziate sul Fondo di Solidarietà Comunale.”

14.0.11

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 14

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis.

(Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa)

1. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi nell'anno 2022, al Comune di Lampedusa e Linosa è concesso un contributo straordinario pari a euro 1.500.000,00.
2. Qualora nell'anno precedente sia stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, i comuni delle isole minori con popolazione fino a diecimila abitanti possono procedere ad assunzioni di personale in deroga ai divieti di cui all'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n.160, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'interno del 17 marzo 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.500.000,00 per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190."

14.0.12

EMENDAMENTO

PAROLI

ART. 14

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente articolo:**«ART. 14-bis. (Modifiche all'articolo 45 del DL 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022 n. 122)*

1. Al comma 3-decies dell'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: “al netto del relativo onere fiscale” sono inserite le seguenti: “e, per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.”.»

14.0.13

A.S. 345

Emendamento

Art. 14

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis

(Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali).

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023"
 - b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023"

14.0.14

A.S. 345

Emendamento

Art. 14

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis

(Disposizioni transitorie per l'applicazione del decreto ministeriale 20 luglio 2022, n. 154)

1. Il Decreto ministeriale del 20 luglio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre, si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.

14.0.15

A.S. 345

Emendamento

Art. 14

ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

“Art. 14-bis

1. A decorrere dall'anno 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è annualmente pari allo 0,40 per cento delle predette risorse.”

14.0.16

MIRABELLI, MALPEZZI, MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: << 2-bis. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

2-ter. Al fine di consentire al prefetto di esercitare il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio di cui all'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i responsabili dei Comuni sono tenuti a trasmettere con cadenza semestrale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l'iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi delle risorse di cui al comma 2-bis.

2-quater. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano realizzate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale, affinché il prefetto avvii la demolizione degli abusi edilizi.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.1

A.S. 345

Emendamento

Art. 15

MIRABELLI, MALPEZZI, MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: << 2-bis. La dotazione del fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.2

A.S. 345

Emendamento

Art. 15

NICITA, Barbara FLORIDIA, DAMANTE, BEVILACQUA, LOREFICE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: << 2-bis. 1. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata, al fine di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Sicilia sud orientale colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale del mese di novembre 2022 e la messa in sicurezza del territorio, di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, per un ammontare pari a 10 milioni di euro, delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6 comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e per un ammontare pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.3

A.S. 345
Emendamento
Art. 15

MISIANI, MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

<<2-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole:<< nel mese di novembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti:<< nei mesi di novembre e dicembre 2022>>;

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 1245 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a carico dei soggetti», è inserita la seguente: «passivi»;

b) al comma 2:

1) le parole: «30 aprile», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»;

2) le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;

3) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 50 per cento»;

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi.».

15.4

A.S. 345

Emendamento

Art. 15

MIRABELLI, MALPEZZI, MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: << 2-bis. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, già modificato dall'articolo 10-bis introdotto nel decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale."

b) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi: " 3. Se i provvedimenti repressivi del Comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore.

15.5

A.S. 345
Emendamento
Art. 15

IRTO, MANCA, MISANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: << 3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e in 1.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»

15.6

A.S. 345
Emendamento
Art. 15

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

" 3-bis. A decorrere dall'anno 2023, un importo pari a 15 milioni di euro annui è assegnato ai comuni di cui all'articolo 30, comma 14-quinquies, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e ai comuni fino a 15.000 abitanti che hanno sostenuto costi di discarica per il trattamento di siti in condizioni di "post mortem", sulla cui base hanno subito un maggiore taglio, riconducibile a tali costi, in applicazione dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di incidenza superiore al 18 per cento sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012.

3-ter. I comuni beneficiari del contributo di cui al comma 3-bis sono individuati sulla base di una istruttoria condotta dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia e delle finanze con il supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche avvalendosi, in caso di necessità, di apposite certificazioni richieste agli enti interessati. Il riparto dei fondi è determinato mediante uno o più decreti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di cui il primo da emanarsi entro il 15 marzo 2023 e gli eventuali successivi da emanarsi comunque entro il 30 settembre 2023.

3-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.7

A.S. 345

Emendamento

Art. 15

NICITA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: << 3-bis. Al fine di procedere al rimborso di tutte le istanze depositate e validate ai sensi dell'articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 16-octies del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, sono stanziati 160 milioni di euro per l'anno 2022.>>

Conseguentemente, al medesimo articolo:

- *al comma 5, sostituire le parole: << 6.037,454 milioni di euro>> con le seguenti: << 6.197,454>>;*
- *al comma 5, lettera a), sostituire le parole: << 1.527 milioni di euro>> con le seguenti: << 1.687 milioni di euro>> e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, sostituire la cifra: <<400>> con la seguente: << 560>>, al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: << 200>> con la seguente: << 300>> e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: << 200>> con la seguente: << 260>>.*

15.8

A.S. 345

Emendamento

Art. 15

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3-bis. All’articolo 15-*bis*, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

“Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici. Sono da considerarsi non dovute eventuali somme richieste dal GSE a tali soggetti”.

15.9

A.S. 345

Emendamento

Art. 15

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3-bis. Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di evitare carenze di liquidità a fronte dei maggiori oneri per l’approvvigionamento di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui all’articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 marzo 2023.”

15.10

A.S. 345

Emendamento

Art. 15

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3-bis. Le sanzioni di cui all’articolo 1, commi 828 e 830, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello stato, utilizzando l’applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.”

15.11

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 15

PAGANELLA, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato domanda di erogazione di indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori di cui all'articolo 1 comma 502-bis della legge 30 dicembre 2018, n.145, la cui richiesta sia stata parzialmente o integralmente definita con decisione di rigetto in ragione dell'assenza dei requisiti patrimoniali e reddituali previsti dal medesimo comma, possono ripresentare la domanda entro il 15 marzo 2023.

4-ter. Le risorse disponibili nel fondo indennizzo risparmiatori di cui al comma precedente, sono redistribuite ai risparmiatori che hanno ricevuto un indennizzo soggetto al limite massimo complessivo di 100.000 euro.

4-quater. La durata della Commissione Tecnica di cui all'articolo 1, comma 501 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogata al 30 settembre 2023."

15.12

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 15

STEFANI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per gli anni dal 2023 al 2034, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'articolo 1 comma 534 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

15.13

AS 345

EMENDAMENTO

ARTICOLO 15

TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "al 2022", sono sostituite dalle seguenti "al 2023".»

15.14

A.S. 345
Emendamento
Art. 15

MANCA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: << 7-bis. L'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si interpreta nel senso che l'anticipazione di liquidità a favore delle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e non trova applicazione l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.>>.

15.15

EMENDAMENTO

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

ART. 15

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 non si applicano agli impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW realizzati dalle imprese agricole, singole e associate, nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266."

15.16

Emendamento

PAROLI

Art. 15

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2023, da destinare al comune di Vibo Valentia in stato di dissesto finanziario, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, per opere pubbliche. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

15.17

AS 345
EMENDAMENTO
ARTICOLO 15

Castelli, Ambrogio, Gelmetti, Mennuni, Nocco

Aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 15-bis
(Misure in materia di bilancio degli enti locali))

1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il divieto di assunzione dei collaboratori di cui all'art. 90 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Per l'anno 2022, in considerazione delle risorse tuttora in corso di assegnazione, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni entro il 31 dicembre 2022.

15.0.1

AS 345
EMENDAMENTO
ARTICOLO 15

Castelli, Ambrogio, Gelmetti, Mennuni, Nocco

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo 15-bis

(Disposizioni temporanee in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti di amministrazioni pubbliche)

Per particolari e motivate esigenze organizzative e funzionali legate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché ad eventi calamitosi ed eccezionali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, in deroga al divieto di cui all'articolo 24, comma 4, secondo periodo del d.l. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 di proseguimento dell'attività lavorativa oltre il limite ordinamentale previsto dai rispettivi settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio, possono trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi, previo consenso dello stesso e per un periodo massimo di due anni oltre il suddetto limite ordinamentale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata fino al 31/12/2026.

15.0.2

AS 345

Emendamento

Articolo 15

Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Articolo 15.bis

(Modifiche all'articolo 119 del decreto legge 34/2020)

1. All'articolo 119, del decreto legge n.34 del 2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n.77:
 - a) Al comma 1-ter dopo le parole: "per la ricostruzione" aggiungere le seguenti: "anche nel caso di mancata richiesta dello stesso";
 - b) Al comma 4-quater alla fine aggiungere le seguenti parole: "per tutti gli immobili che sono stati danneggiati e che risultano provvisti di regolare scheda Aedes per la quale sia stata data pubblicità sugli appositi elenchi comunali.";
 - c) Al comma 8-bis. all'ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo,";
 - d) Al comma 8-ter, alla fine aggiungere le seguenti parole: "per tutti gli immobili che sono stati danneggiati e che risultano provvisti di regolare scheda Aedes per la quale sia stata data pubblicità sugli appositi elenchi comunali. Tale estensione temporale è riconosciuta ESCLUSIVAMENTE per gli interventi combinati sisma ed ecobonus che consentano il raggiungimento congiunto dei seguenti risultati :
 - passaggio a una classe di rischio inferiore e/o a due classi di rischio sismico inferiori, attestata tramite:
 - asseverazione di cui all'art.4 del DM 24/2020 - Allegato B del DM Sisma bonus,
 - relazione illustrativa dell'attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti pre-intervento,
 - relazione illustrativa dell'attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti, inerenti la valutazione relativa alla situazione post-intervento
- Miglioramento di almeno due classi energetiche."

15.0.3

AS 345
EMENDAMENTO
ARTICOLO 15

Castelli, Ambrogio, Gelmetti, Mennuni, Nocco

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo 15-bis

Le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 828 e 830, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello stato, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.”

15.0.4

AS. 345
EMENDAMENTO
ARTICOLO 15

RUSSO, MALAN, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 15 - bis

(Misure straordinarie per gli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. L'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applica agli enti locali che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del medesimo decreto per tutto il periodo di durata del piano.

2. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, l'efficacia dell'art.1, commi da 857 a 864 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 è sospesa per gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio pluriennale finanziario.».

15.0.5

Castelli, Leonardi, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco,

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Articolo 15.bis

1. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente a ciascuna delle predette annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole “nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al” sono sostituite dalle seguenti: “nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del”.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso;

2) all'articolo 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole “all'art. 19, comma 3, lettera a-bis).” sono sostituite dalle seguenti “all'art. 19, comma 3, lettera a-bis), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30”

b) al comma 3, le parole “n. 102. Alla”, sono sostituite dalle seguenti “n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla”.

4. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti commi:

a) “7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

b) 7 quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'art. 2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante

l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.”

5. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, sono apportate le modifiche che seguono:

- a) al secondo periodo, dopo le parole “a tempo determinato” sono inserite le parole “anche in categorie professionali differenti”;
- b) il terzo e quarto periodo sono soppressi.”

6. Per assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni e gli enti locali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 proprio personale non dirigenziale che abbia maturato, al 31 dicembre 2023, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono assumere anche in deroga alla propria dotazione organica per l'anno in corso, ma comunque entro i limiti di 4 unità aggiuntive per ciascun ente. A tal fine sono destinate le risorse non utilizzate di cui all'articolo 57, comma 3-bis del decreto-legge n. 104 del 2020.

7. Al fine di contribuire all'avanzamento della ricostruzione degli edifici di proprietà privata nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, attraverso l'incremento del numero di imprese edili che possano operare nei cantieri del cratere Centro Italia, all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) alla lettera c), le parole “per lavori di importo superiore a 258.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “per lavori di importo superiore a 1.033.000 euro, interamente finanziati ai sensi del presente decreto o anche attraverso il cd. Super bonus di cui all'art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77”.

8. Il comma 7, articolo 6 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è sostituito dal seguente:

“7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità, e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, ovvero, anche rispetto alle singole voci, sulla base del prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016. I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per le casistiche previste dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dal Testo unico per la Ricostruzione Privata”.

15.0.6

AS 345

Emendamento

Articolo 15

Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

1. Il comma 2, dell'articolo 8-ter del decreto legge 135 del 14 dicembre 2018, convertito in legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, è soppresso.»

15.0.7

AS 345
EMENDAMENTO
ARTICOLO 15

Castelli, Ambrogio, Gelmetti, Mennuni, Nocco

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo 15-bis

1. All'art. 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Per l'annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al presente comma, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori oneri connessi all'incremento della spesa per energia elettrica e gas sulla base del confronto tra le spese sostenute negli esercizi 2022 e 2020.

2. Dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

“In considerazione delle complessità procedurali che possono comportare ritardi di pagamento non imputabili all'operatività degli enti locali, in occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse all'emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.”

15.0.8

AS. 345
EMENDAMENTO
ARTICOLO 15

RUSSO, MALAN, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 15 -bis
(Disposizioni sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli enti locali)

1.- In deroga ai limiti disposti dall'art.1, comma 898, Legge n.145 del 30.12.2018, gli enti locali possono disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.

2.- L'utilizzo dei fondi di cui al comma precedente può essere disposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente.».

15.0.9

L ORSOMARSO

AS 345

Emendamento

Articolo 15

L GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Articolo 15 bis

(Modifiche all'art. 16 ter del Decreto-Legge n. 162/2019)

Al comma 9 dell'art. 16 ter del Decreto Legge n. 162/2019, convertito con modificazioni nella Legge 29 febbraio 2020, n.8, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini dell'inserimento nella fascia professionale A di cui all'art. 31, 1 comma, lett.c) del CCNL segretari comunali del 16.05.2001, il servizio prestato per almeno tre anni con incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 o comunque presso uffici dirigenziali generali del Comparto delle Funzioni Locali di cui all'art. 4 del CCNL per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 3 agosto 2021, dal segretario comunale a tal fine collocato in aspettativa, è equiparato alla specializzazione conseguita con il corso di cui all'art. 14 comma 2 del D.P.R 4 dicembre 1997, n. 465".

"Al comma 13 dell'art. 16 ter del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 viene soppresso il periodo "con esclusione della retribuzione di posizione, che e' riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila".

15.0.10

A.S. 345
Emendamenti
Articolo 15

MELCHIORRE, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, ROSA

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Articolo 15-bis
(Proroga del termine di conseguimento dell'OGV all'interno del Piano Sviluppo e Coesione
2014/2020)

1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»..».

15.0.11

A.S. 345
Emendamento
Articolo 15

MATERA, SPINELLI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 15-bis
(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

15.0.12

A.S. 345
Emendamento
Articolo 15

MATERA, ZAFFINI, SPINELLI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 15-bis
(Misure in favore del personale sanitario precario)

1. All'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni, le parole: «al 30 giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: «al 31 dicembre 2022».

15.0.13

AS 345

EMENDAMENTO

Art. 15

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

15.0.14

A.S. 345
EMENDAMENTO
Articolo 15

TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<< Art. 15-bis

(Clausola di salvaguardia)

Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.>>

15.0.15